

Camera dei Deputati

on. Elisa Marchioni

L'attività parlamentare

aprile 2008 – agosto 2011

Progetti di legge presentati, progetti di legge cofirmati, le interpellanze, le interrogazioni, ordini del giorno e interventi significativi durante la prima metà della XVI Legislatura.

A cura di Enrico Rotelli

Indice

on. Elisa Marchioni.....	1
L'attività parlamentare.....	1
Premessa.....	13
Proposte di legge presentate come prima firmataria.....	15
Disposizioni per il recupero e la valorizzazione del castello di Mondaino (3155).....	15
Disciplina delle attività professionali di estetista, di operatore di pratiche estetiche e bionaturali, di tatuaggio e di piercing (3156).....	19
Interventi per l'ammodernamento e la riqualificazione delle imprese turistiche e per il recupero del patrimonio edilizio delle strutture turistico-ricettive (3353).....	30
Disciplina delle attività professionali di estetista e di operatore di pratiche estetiche e bionaturali (3759).....	38
Agevolazioni fiscali in favore dei lavoratori frontalieri (4006).....	45
Trasformazione dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo in società per azioni a maggioranza pubblica per la promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici nazionali in Italia e all'estero (4017).....	49
Proposte di legge presentate come cofirmataria.....	59
Disposizioni per la promozione e lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese (59).....	59
Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (63).....	59
Modifica dell'articolo 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per la semplificazione delle procedure relative alla modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore (844).....	59

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento familiare internazionale (1036).....	60
Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di esercizio dell'agenzia in attività finanziaria (1082).....	60
Disposizioni concernenti i livelli essenziali delle prestazioni in favore delle persone non autosufficienti (1093).....	60
Delega al Governo per l'adozione di nuove norme in materia di impiego di additivi tossici per la preparazione di cibi e bevande destinati all'alimentazione umana (1473).....	60
Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della 'sfoglia emiliano-romagnola' e disciplina della relativa professione (1487).....	60
Interventi di formazione linguistica e culturale, di formazione continua e di sostegno all'integrazione in favore dei cittadini italiani e dei loro congiunti e discendenti residenti all'estero, nonché per la promozione e la diffusione della lingua italiana nel mondo. Riforma delle istituzioni scolastiche italiane all'estero (1547).....	61
Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo (1666).....	61
Disposizioni in materia di professioni non regolamentate (1934).....	61
Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti (1955).....	61
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare (2024).....	62
Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e all'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di determinazione delle priorità per l'esercizio dell'azione penale (2092).....	62
Modifiche al codice di procedura penale in materia di disciplina dell'udienza preliminare e di richieste di prova (2093).....	62
Modifiche al codice di procedura penale per la definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto (2094).....	62
Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per cassazione,	

al fine di assicurare la ragionevole durata dei giudizi penali (2095).....	63
Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, recante norme per il recupero del drenaggio fiscale (2101).....	63
Norme per la promozione dei sentieri della memoria lungo la cosiddetta 'linea gotica' (2102).....	63
Modifiche all'articolo 118 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di applicazione dei controlli antimafia relativamente ai sub-contratti (2103).....	63
Misure per il sostegno dello sviluppo di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di idrogeno e carburanti ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica (2184).....	64
Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici e norme per la tutela dei consumatori (2274).....	64
Misure per il contrasto delle povertà (2649).....	64
Norme per la prevenzione delle situazioni di conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo e per l'accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza (2668).....	64
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare (2744).....	64
Disposizioni per l'incremento dell'utilizzo del gas metano per autotrazione (2843).....	65
Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica (2844).....	65
Modifiche all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e altre disposizioni concernenti l'estensione dei benefici previdenziali previsti per i lavoratori esposti all'amianto a coloro che sono stati collocati in quiescenza prima della data di entrata in vigore della medesima legge (3298).....	65
Disposizioni per il riconoscimento dell'endometriosi come malattia sociale e istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi e della Giornata	

nazionale per la lotta contro l'endometriosi (3338).....	65
Istituzione di un Fondo per l'erogazione di anticipazioni per il finanziamento degli interventi di recupero e di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, estensione della relativa disciplina alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla riqualificazione energetica degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché proroga degli incentivi per la riqualificazione energetica (3495).....	66
Disposizioni in materia di compensazione dei crediti da parte dei soggetti privati nei riguardi delle pubbliche amministrazioni e di interessi di mora nelle transazioni commerciali con le medesime (3531).....	66
Agevolazioni per la conversione dei rapporti di collaborazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato, nonché modifiche all'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di limiti di applicazione del contratto di lavoro a progetto, e all'articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di esclusione del costo del lavoro nell'applicazione del criterio del prezzo più basso (3542).....	67
Modifiche agli articoli 45 e 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di disciplina della società concessionaria RAI - Radiotelevisione italiana Spa (3629).....	67
Disposizioni per il governo delle risorse idriche e la gestione del servizio idrico integrato (3865).....	67
Norme per l'adozione di un programma strategico nazionale di interventi nonché delega al Governo e altre disposizioni in materia di misure di sostegno in favore delle micro, piccole e medie imprese e di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (4047).....	68
Norme per promuovere l'avvio di attività autoimprenditoriali dei giovani e delle donne e per lo sviluppo dell'occupazione nonché in materia di trattamento previdenziale dei lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.	

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni in favore delle madri lavoratrici (4068).....	68
Disposizioni per la ricostruzione e lo sviluppo economico-sociale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nonché per la prevenzione dei rischi sismici (4107).....	68
Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna (4258).....	69
Disposizioni per la riorganizzazione e l'efficienza del mercato dei prodotti petroliferi e per il contenimento dei prezzi dei carburanti per uso di autotrazione (4377).....	69
Interpellanze urgenti (Question time).....	70
Iniziative volte a reintrodurre una diaria per gli insegnanti impegnati in viaggi d'istruzione in Italia e all'estero - 2-01034.....	70
Dibattimento.....	72
Problematiche inerenti ai rapporti fra lo Stato italiano e la Repubblica di San Marino, con particolare riferimento ai profili di carattere fiscale - 2-00971.....	76
Dibattimento.....	77
Interrogazioni a risposta orale.....	82
Modalità per l'erogazione dei buoni vacanza da destinare alle fasce sociali più deboli e per favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici – 3-01143	82
Progetto Italia & Turismo: disposizioni finanziarie aggiuntive per il comparto turistico - 3-01134).....	83
Problemi di sicurezza per il distacco di unità di polizia in forza a Rimini durante il G8 a l'Aquila - 3-00581	84
Controversia locazione nuova sede della Questura e della Polizia stradale di Rimini - 3-00169.....	84
Interrogazioni a risposta scritta.....	87

Enit – Agenzia nazionale del turismo: modifiche allo statuto in materia di assunzioni nelle sedi estere - 4-12240	87
Riconoscimento dei titoli universitari in architettura conseguiti in ambito europeo - 4-07732	90
Insegnanti precari in graduatoria a seguito del passaggio dei Comuni della Valmarecchia nella provincia di Rimini - 4-07689	90
Risposta scritta del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Mariastella Gelmini.....	91
Inserimento della laurea in biotecnologie del vecchio ordinamento in altre classi di concorso per insegnamento - 4-07671.....	92
Tassa fissa sulla memoria (a tutela del diritto d'autore sulla «copia privata») - 4-07292.....	92
Adeguamento della pianta organica del personale della questura di Rimini - 4-07035.....	93
Deroga al patto di stabilità per la Provincia di Rimini a seguito dell'annessione dei comuni della Valmarecchia - 4-06943.....	95
Proroga della legge 94 sull'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo - 4-06627	96
Buoni vacanza, entrata in vigore - 4-05272.....	97
Interrogazioni a risposta in commissione.....	99
Argini alle false recensioni diffamatorie su Internet a tutela degli operatori turistici e dei consumatori - 5-05052	99
Diminuzione dei rinforzi estivi e carenze di organico della questura di Rimini - 5-05039	100
Soppressione fermate alla stazione di Cattolica dei treni di lunga percorrenza - 5-04920	101
Tutela giuridica e fiscale dei lavoratori italiani a San Marino - - 5-04838 .	103
Alimentazione del Fondo nazionale di garanzia per i pacchetti turistici - 5-04637	103
Testo della risposta del Sottosegretario di Stato Sviluppo Economico	

Stefano Saglia.....	105
Replica dell'on Elisa Marchioni.....	107
Conferimento di incarichi di consulenza presso il Ministero del turismo - 5-04017	107
Resoconto di seduta.....	108
Testo della risposta.....	108
Utilizzo del Fondo di garanzia nazionale istituito per interventi in caso di insolvenza o fallimento di compagnie turistiche. - 5-03304	110
Testo della risposta.....	111
Attuazione delle norme sui medicinali omeopatici di cui al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. - 5-02802.....	112
Testo della risposta.....	113
Replica dell'on. Elisa Marchioni.....	114
Velocizzazione delle procedure per la realizzazione e l'esercizio di impianti fotovoltaici - 5-02690.....	114
Testo della risposta del sottosegretario di stato Sviluppo economico Stefano Saglia.....	116
Modalità di erogazione dei buoni vacanza da destinare alle fasce sociali più deboli e per favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici - 5-01645 .	117
Interventi in Aula.....	119
Mozioni Reguzzoni ed altri n. 1-00671 e Cimadoro ed altri n. 1-00684 : Iniziative volte a contrastare il fenomeno della contraffazione e ad assicurare il rispetto dei requisiti di sicurezza e di conformità dei prodotti all'ordinamento comunitario - 11-7-2011.....	119
Interventi su disegni di legge in Assemblea.....	123
Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 59 del 2008: Attuazione di obblighi comunitari ed esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (A.C. 6) 27-5-2008 Esame articoli.....	123

Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università (A.C. 1634-A) 8-10-2008 Esame ordini del giorno.....	123
Disegno di legge: Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (A.C. 1441-ter-A) 30-10-2008 Esame articoli.....	123
Disegno di legge: Legge finanziaria 2009 (A.C. 1713) 13-11-2008 Esame ordini del giorno.....	123
Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 171 del 2008: Rilancio competitivo del settore agroalimentare - (A.C. 1961) 18-12-2008 Esame articoli - Dichiarazione integrale.....	123
Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 11 del 2009: Sicurezza pubblica e contrasto alla violenza sessuale (A.C. 2232) 7-4-2009 Esame articoli.....	123
Disegno di legge: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile - (A.C. 1441-bis-C) 28-4-2009 Esame articoli.....	123
Proposte di legge: Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (A.C. 63 – 177-A) 4-5-2009 Discussione sulle linee generali - 6-5-2009 Dichiarazione di voto finale.....	123
Disegno di legge: Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia - (A.C. 1441-ter-C) 24-6-2009 Esame articoli.....	123
Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 103 del 2009: Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009 - (A.C. 2714) 1°-10-2009 Esame ordini	

del giorno.....	123
Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni (A.C. 3146-A) 10-3-2010 Esame ordini del giorno.....	123
Disegno di legge: Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (A.C. 3209-bis-A) 8-6-2010 Esame articoli.....	123
Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 78 del 2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - (A.C. 3638) 29-7-2010 Esame ordini del giorno.....	123
Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 105 del 2010: Disposizioni urgenti in materia di energia - (A.C. 3660-A) 3-8-2010 Esame articoli.....	123
Disegno di legge: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011) (A.C. 3778-A) 18-11-2010 Esame articoli.....	123
Proposta di legge: Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi - (A.C. 3137-A) 12-4-2011 Esame articoli.....	123
Interventi su progetti di legge in Commissione.....	123
I Affari Costituzionali.....	124
Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini (27-1-2009).....	124
X Attività Produttive.....	124
Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei	

metalli preziosi. Testo unificato C. 326 Stefani, C. 1010 Raisi e C. 2032 Mattesini (20-1-2010).....	124
Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. C. 326 Stefani e C. 1010 Raisi (28-1-2009)..	124
Modifiche alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di delega al Governo per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, nonché per l'istituzione degli sportelli unici «Promo-Italia». C. 2793 Borghesi (21-9-2010).....	124
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali e C. 2680 Jannone - Rel. Raisi (22-9-2010).....	124
Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche. C. 3107 Milanato, C. 3116 Mazzocchi, C. 3133 Poli, C. 3759 Marchioni e C. 3951 Montagnoli (1°-2-2011; 9-2-2011; 22-6-2011; 13-7-2011).....	124
In sede Consultiva.....	124
Legge comunitaria 2008. C. 2320-bis-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera indi nuovamente modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (16-6-2009). .	124
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44-B , approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla IX Commissione) (16-6-2010; 14-7-2010)	124
Ordini del giorno presentati.....	125

On. Elisa Marchioni

Lista di elezione: Partito Democratico

Eletta nella circoscrizione XI (Emilia-Romagna)

Proclamata il 22/04/2008

Elezione convalidata il 18/12/2008

Iscritta al gruppo parlamentare del Partito Democratico dal 05/05/2008

Componente della X Commissione Attività Produttive, Commercio e

Turismo dal 21/05/2008

Premessa

Mi è sembrata questa la migliore risposta alle evidenti difficoltà della politica in questa fase storica. Provare a raccontare come ho finora cercato di fare la mia parte, e di rispondere così alla responsabilità che le persone mi hanno consegnato col loro voto, la fiducia, la vicinanza.

Sono consapevole di quanto sia grande l'onore che ho ricevuto. Di quanto sia importante saperne essere all'altezza, fino in fondo: con disciplina e onore.

Questa sintesi non è evidentemente una risposta completa: la raccolta degli atti parlamentari non tiene conto di tutta la restante mole di attività: la presenza in aula e in commissione, le riunioni politiche, il Direttivo del gruppo parlamentare, l'attività di partito a Roma e sul territorio, i contatti, gli incontri, i convegni, gli approfondimenti. L'ascolto delle persone, gli appuntamenti in ufficio, la partecipazione ai momenti pubblici e istituzionali.

Ma raccogliere gli atti mi è parso utile, per quanto parziale, per esprimere che credo possibile che il lavoro serio e onesto, tutto il giorno e tutti i giorni, abbia ancora e sempre un senso.

Credo sempre che “la politica sia la più alta forma di carità”, e che non sia intaccata dagli errori di politici che non sanno onorarla.

Resto convinta, quindi, che impegnarsi in politica, come servizio, pur con i sacrifici e le fatiche che comporta, sia oggi più che mai possibile, e urgente, e fondamentale. E che sia profondamente sbagliato pensare che abbandonare la politica aiuti a conservare le mani pulite. Lascia, invece, molto spazio per agire a chi non cerca altro che poter confermare che sia l'occasione a fare l'uomo, e che il potere comporti effetti collaterali necessari, negativi o molto negativi. Non ho incontrato alcun comportamento che abbia trovato non condivisibile, e che fosse contagioso.

Rappresento Rimini, eletta in Emilia Romagna, alla Camera dei Deputati dalla fine di aprile del 2008. All'opposizione, nel Parlamento con la più forte maggioranza mai uscita dalle urne dal dopoguerra ad oggi; nel Parlamento di deputati e senatori che condividono il peccato originale di non essere stati scelti con la preferenza espressa dagli elettori; in un momento di fragilità della rappresentanza, e in cui i

comportamenti di alcuni hanno gettato il massimo di discredito su tutta la politica. E nel tempo in cui è scoppiata la crisi economica più profonda che si fosse vista negli ultimi decenni.

Ogni giorno misuro cosa sia possibile fare. Il margine di efficacia è spesso molto ridotto, ma vale la pena provare sempre. Infatti, non ci è dato di scegliere il momento in cui operare; ma a ciascuno è dato di scegliere come abitare il tempo in cui si è trovato. Io ho scelto così.

Proposte di legge presentate come prima firmataria

Disposizioni per il recupero e la valorizzazione del castello di Mondaino (3155)

Onorevoli Colleghi! - Il castello di Mondaino, in provincia di Rimini, situato sullo spartiacque tra Montefeltro e le terre della Signoria dei Malatesta, è un tipico borgo malatestiano con una storia che affonda le radici nel primo Medioevo.

Nel 1069 i documenti lo indicano come un *castrum*, ossia un villaggio fortificato che possiede un preciso ambito territoriale e che è centro di una giurisdizione amministrativa.

Nel 1233 Mondaino appare per la prima volta come comune, cioè come soggetto giuridico e sociale che gode di una certa autonomia.

Alla fine del XIV secolo Mondaino comincia ad essere definito «terra», cioè grosso castello e centro di un territorio che comprende castelli più piccoli.

Mondaino, con le sue fortificazioni castrensi e con la sua rocca, si colloca nello «scacchiere» riminese, dal XIII al XV secolo, quale presidio del confine orientale, al vertice di un cuneo territoriale che penetra nel versante sinistro della valle del Foglia, all'interno del contado di Pesaro e nelle vicinanze di una strada romana valliva che univa Pesaro a Sestino e ad Urbino.

Per la sua posizione strategica Mondaino si trovò al centro per tre secoli della contesa fra i Malatesta (signori di Rimini) e i Montefeltro (signori di Urbino).

Il castello di Mondaino si caratterizzava per la rocca o *palatium*, per la porta marina e per i «tredici torrioni» che lo cingevano a difesa delle mura castellane. Queste fortificazioni dovevano, senza dubbio, donare un aspetto imponente al complesso, tanto da essere definito dallo stesso Santi di

importanza pari a quella dei castelli di Gradara, Mondavio e San Leo, oggi maggiormente noti.

Nella sua storia, per la sua posizione strategica, Mondaino fu al centro di ben sette assedi e di due trattati di pace fra le citate casate dei Malatesta e dei Montefeltro.

All'interno del castello, oltre alla rocca, si trovano una serie di edifici storici (chiese, palazzi, loggiati e case), fra i quali va segnalato l'*ex* convento di clausura di San Bernardino e Santa Chiara.

La struttura della rocca è costituita da un nucleo storico, malatestiano, risalente alla fine del XIII secolo e ampliato nel corso dei secoli. Questo edificio fa parte di un sistema difensivo, in parte recuperato, che comprende camminamenti ipogei (parzialmente riaperti, ma non fruibili), un fossato (parzialmente recuperato), una cinta muraria (da recuperare, in parte) e una torre portaia.

Tale complesso, originariamente isolato, è stato integrato nell'ottocento al paese attraverso la costruzione di una piazza circolare e di un loggiato semicircolare, che lo caratterizza e lo rende unico per armonia e per originalità.

La rocca ha subito nel corso degli ultimi tre secoli numerose ristrutturazioni e ospita attualmente gli uffici comunali e uno dei tre musei (il Museo paleontologico) di cui Mondaino si è dotato. Le superfici coperte sono pari a circa 600 metri quadrati (di cui circa 400 metri quadrati dedicati agli uffici comunali) ed è in ottime condizioni funzionali.

La struttura dell'*ex* convento di San Bernardino e Santa Chiara, situata nel comune di Mondaino, è costituita da un blocco storico risalente al XV secolo (antico *hospitale*) e dagli ampliamenti della seconda metà del XVIII secolo conseguenti alla fondazione del convento di clausura delle monache dell'ordine delle clarisse (rimaste nei locali fino al 1969).

Le superfici coperte (chiesa, spazi comuni, celle delle monache e locali di servizio) possono essere quantificate in circa 2.000 metri quadrati; gli spazi aperti sono di circa 7.000 metri quadrati e sono interamente cinti da

imponenti mura perimetrali, mediamente in buone condizioni.

L'area, complessivamente di poco inferiore a un ettaro, è una parte importante del centro storico di Mondaino ed è strategica rispetto alle prospettive di sviluppo culturale, turistico ed economico del territorio del comune e di quello circostante. Tale struttura è attualmente in parte di proprietà comunale e in parte di proprietà di un privato cittadino.

Il comune di Mondaino vuole puntare su uno sviluppo turistico-culturale che intercetti i turisti che viaggiano per storia, cultura, enogastronomia e benessere. Le potenzialità del territorio dell'entroterra riminese sono dimostrate dai *trend* positivi verificatisi negli ultimi dieci anni in termini di presenze turistiche, apertura di agriturismi, acquisto da parte di cittadini stranieri di edifici storici e di edifici rurali, nonché partecipazione di pubblico agli eventi organizzati dal comune di Mondaino e dalle sue associazioni (Palio de lo Daino, Fossa Tartufo & Cerere).

Lo sviluppo permanente e significativo del turismo, anche dal punto di vista delle ricadute economiche che può garantire, deve passare in questo momento da una fase «spontaneistica» a una fase «programmata» e sostenuta dall'intervento pubblico.

In definitiva, il turismo storico-culturale e il turismo della formazione (università, scuole secondarie di secondo grado) sono ora una concreta possibilità da praticare per immaginare un futuro produttivo per territori «marginali» dal punto di vista industriale. Tali progetti passano, però, per il recupero di spazi da dedicare a questo tipo di attività.

In questa prospettiva e in questo quadro vi è l'interesse preminente del comune di Mondaino di riqualificare il castello nel suo complesso attraverso una serie di interventi:

- 1) acquisto della parte privata dell'*ex* convento delle clarisse e sua ristrutturazione come centro di formazione e di produzione (università) delle arti e dei mestieri; ciò consentirebbe al comune di mettere in campo il progetto «*Università delle arti e dei mestieri*» mirante alla valorizzazione della tradizione musicale di Mondaino e al recupero delle arti e dei mestieri del XV-XVI secolo che hanno fatto la fortuna

del Rinascimento italiano. Il costo previsto per questo intervento è di 4.000.000 di euro, di cui 1.800.000 euro per l'acquisto e la cifra restante per la ristrutturazione;

2) spostamento degli uffici comunali dalla rocca in un altro edificio del centro storico al fine di renderla disponibile come spazio museale ed espositivo per mostre temporanee. Il costo previsto per questo intervento è di 700.000 euro;

3) riapertura e restauro dei camminamenti militari. Il costo previsto per questo intervento è di 800.000 euro;

4) ripristino del fossato e restauro delle mura e dei torrioni malatestiani. Questa ristrutturazione ridonerebbe a Mondaino l'antico aspetto di castello medievale che domina le vallate del Conca e del Foglia. Il costo previsto per questo intervento è di 4.000.000 di euro.

La presente proposta di legge ha lo scopo di riacquisire concretamente al patrimonio comunale e di qualificare l'intera struttura del castello, reso impossibile oggi dalla mancanza dei necessari fondi. Mondaino è infatti un comune che può vantare una gloriosa storia che ha inizio in epoca romana e ha il suo acme in epoca malatestiana, ma che attualmente non raggiunge i 1.500 abitanti e ha un bilancio di parte corrente che è poco superiore a 1.100.000 euro.

Proposta di legge

Art. 1.

1. Per il recupero e la valorizzazione del castello di Mondaino, in provincia di Rimini, è autorizzata la spesa di 9,5 milioni di euro per l'anno 2010 da destinare al comune di Mondaino per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 9,5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero

dell'interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Ai fini di cui all'articolo 1 è prevista la realizzazione dei seguenti interventi:
 - a) acquisto della parte privata dell'ex convento delle clarisse e sua ristrutturazione come centro di formazione e di produzione delle arti e dei mestieri;
 - b) utilizzazione della rocca del castello di Mondaino come spazio museale;
 - c) riapertura e restauro dei camminamenti militari del castello di Mondaino;
 - d) ripristino del fossato e restauro delle mura e dei torrioni malatestiani del castello di Mondaino.

Disciplina delle attività professionali di estetista, di operatore di pratiche estetiche e bionaturali, di tatuaggio e di piercing (3156)

Proposta di legge

d'iniziativa dei deputati

MARCHIONI, FRONER

Disciplina delle attività professionali di estetista, di operatore di pratiche estetiche e bionaturali, di tatuaggio e di *piercing*

(presentata il 28 gennaio 2010, annunciata il 2 febbraio 2010)

Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi anni è progressivamente aumentata l'attenzione al benessere e al corpo, sia in senso curativo sia in senso estetico. Inoltre, soprattutto fra i giovani, a cominciare dagli atleti, vi è stata l'esplosione della moda del tatuaggio e del *piercing*. Ciò ha determinato una grande diffusione, non sempre adeguatamente disciplinata, di operatori del settore, le cui attività fanno parte della competenza concorrente dello Stato e delle regioni.

Alcune regioni (Piemonte, Veneto, Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna) hanno già legiferato in materia. Vi è comunque, specialmente per quanto riguarda la fissazione dei limiti fra attività estetiche e attività sanitarie e terapeutiche, la definizione delle garanzie igienico-sanitarie delle attività estetiche, l'individuazione dei corsi di formazione professionale degli operatori e dei titoli di abilitazione professionale, un'esigenza di uniformità su tutto il territorio nazionale.

La presente proposta di legge intende assolvere alle esigenze indicate, dettando norme distinte sulle attività professionali degli estetisti, degli operatori di pratiche estetiche e bionaturali, di tatuaggio e di *piercing*. In sintesi, la proposta prevede la definizione delle attività, distinguendo le attività di estetista, di pratiche estetiche e bionaturali, tatuaggio e *piercing*; la previsione di divieti, sia per escludere dalle attività professionali in campo estetico le attività di carattere sanitario, sia per formalizzare espliciti divieti in ambito di tatuaggio e *piercing*; la definizione degli *iter* formativi delle singole professioni; le modalità di esercizio delle attività professionali; l'attribuzione del potere di vigilanza e di controllo; la determinazione delle sanzioni; la fissazione di norme transitorie per il riconoscimento dei titoli di coloro che già esercitano le singole professioni.

Proposta di legge

Art. 1.

(*Principi e finalità*).

1. La presente legge, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, reca i principi fondamentali di disciplina delle attività professionali di estetista, di operatore di pratiche estetiche e bionaturali, di tatuaggio e di *piercing*, al fine di assicurare la tutela della concorrenza secondo criteri di omogeneità dei requisiti professionali e di parità di condizioni di accesso delle imprese e degli operatori professionali del settore al mercato, nonché di garantire la tutela dei consumatori.

Art. 2.

(Definizione delle attività).

1. Ai fini della presente legge sono definite le seguenti attività professionali di estetista, di operatore di pratiche estetiche e bionaturali, di tatuaggio e di *piercing*:
 - a) l'attività professionale di estetista, comprende tutte le prestazioni e i trattamenti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente è quello di migliorarne e di proteggerne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, nonché di mantenerlo in perfette condizioni, concorrendo al recupero del benessere della persona;
 - b) l'attività professionale di operatore di pratiche estetiche e bionaturali, comprende le pratiche e le tecniche di trattamento sulla superficie del corpo umano finalizzate al miglioramento e alla conservazione del benessere globale della persona. Tali pratiche non si prefiggono la cura di patologie, non sono riconducibili ad attività di cura e di riabilitazione fisiche e psichiche erogate dal Servizio sanitario nazionale, né alle attività connesse a prescrizioni nutrizionali. Esse sono caratterizzate da un approccio globale alla persona e alla sua condizione in generale ed hanno come scopo quello di favorire una migliore qualità della vita e di educare a stili di vita sani. Ferme restando tali caratteristiche di base comuni, ogni pratica utilizza approcci, tecniche, strumenti e dinamiche originali e coerenti con il modello culturale specifico da cui prende origine. In ogni caso le

pratiche estetiche e bionaturali non comportano attività che interferiscono nel rapporto tra medici e pazienti e l'uso di farmaci di qualsiasi tipo;

- c) l'attività professionale di tatuaggio comprende le tecniche di colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o con la penetrazione sottocutanea e intradermica di pigmenti, mediante aghi, allo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle;
 - d) l'attività professionale di *piercing* comprende le tecniche di perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura.
- 2) Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte mediante tecniche manuali e di massaggio, mediante l'uso di apparecchi conformi alla normativa tecnica vigente, fabbricati o appositamente predisposti ad uso estetico e mediante l'applicazione di prodotti cosmetici.

Art. 3.
(*Divieti*).

- 1. Sono esclusi dalle attività professionali di cui all'articolo 2 gli atti di diagnosi clinica o terapeutica, di anamnesi patologica, di profilassi e di prescrizione di farmaci, nonché ogni prestazione diretta a finalità di carattere propriamente terapeutico.
- 2. È vietato eseguire tatuaggi e *piercing*, a esclusione del *piercing* al padiglione auricolare, su soggetti di età inferiore a quattordici anni.
- 3. È vietato eseguire tatuaggi e *piercing*, a esclusione del *piercing* al padiglione auricolare, su soggetti minori di diciotto anni senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore.
- 4. È vietato eseguire tatuaggi e *piercing* in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'articolo 5 del codice civile, o su parti del corpo nelle quali il processo di cicatrizzazione è particolarmente difficoltoso.

Art. 4.

(Abilitazione professionale).

1. L'esercizio delle attività professionali di estetista, di operatore di pratiche estetiche e bionaturali, di tatuaggio e di *piercing* è subordinato al conseguimento di un'apposita abilitazione professionale previo svolgimento di percorsi formativi, successivi al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado, distinti a seconda della qualifica professionale richiesta e rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e stabiliti con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dalle regioni e dalle province autonome, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale di ciascuna professione. In sede di accordo, ai fini del rilascio dei diplomi di abilitazione in maniera uniforme sul territorio nazionale, sono altresì definiti i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei percorsi formativi, la valutazione dei crediti formativi, nonché le modalità delle prove di esame e la composizione delle relative commissioni.
2. Nel quadro delle disposizioni vigenti volte a dare attuazione al sistema regionale di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà rispetto al sistema di istruzione tecnica e professionale nazionale, i percorsi formativi di cui al comma 1, in conformità alla programmazione regionale, possono essere erogati, oltre che dalle istituzioni formative delle regioni, dagli istituti tecnico-professionali nell'indirizzo relativo ai servizi socio-sanitari, nel rispetto dell'autonomia scolastica.
3. I percorsi formativi di cui al comma 1 si suddividono in due percorsi propedeutici di istruzione e formazione professionale:
 - a) il primo percorso di base consiste nello svolgimento di un corso di formazione professionale di almeno 900 ore all'anno, della durata di tre anni, al termine del quale, previo superamento di un apposito esame, lo studente consegue la qualifica di operatore professionale, valida, ai sensi delle norme vigenti, ai fini

dell'avviamento al lavoro subordinato. Al termine del primo anno del corso, a seguito del superamento di un esame teorico-pratico, è previsto il conseguimento di una qualifica parziale di onicotecnico, che abilita a esercitare la sola attività di ricostruzione e di decorazione delle unghie;

b) il secondo percorso consiste nello svolgimento di un corso di specializzazione, secondo un modulo professionalizzante, in riferimento ai diversi indirizzi professionali, della durata di due anni, al quale si accede dopo l'avvenuto rilascio della qualifica di operatore professionale di cui alla lettera a), che si conclude con la certificazione di avvenuta frequenza e con l'ammissione a un esame teorico-pratico di idoneità il cui esito positivo comporta il rilascio di un diploma professionale di estetista, di operatore di pratiche estetiche e bionaturali, di tatuaggio o di *piercing*, con valore abilitante all'esercizio dell'attività professionale in forma imprenditoriale di cui all'articolo 5, comma 2.

4. L'abilitazione costituisce titolo per sostenere direttamente l'esame di Stato di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
5. I percorsi formativi di cui al presente articolo sono realizzati secondo criteri di alternanza tra periodi di formazione e di studio in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro. Ai fini di tali percorsi sono considerati crediti formativi i periodi di inserimento consistenti nello svolgimento di attività qualificata, di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese o di strutture abilitate del rispettivo settore, effettuata in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro, di collaboratore familiare, di lavoratore dipendente o secondo le tipologie contrattuali di collaborazione previste, a condizione che il numero di ore lavorate sia equivalente al quello della contrattazione collettiva.
6. I percorsi formativi per le pratiche di tatuaggio e di *piercing* devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione in relazione ai rischi di infezione e di danno all'apparato cutaneo che possono derivare dalla pratica di tali tecniche.

7. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2 gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, stabiliscono i percorsi formativi specifici e integrativi obbligatori, ai fini del conseguimento dell'abilitazione professionale all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, per i soggetti in possesso di diplomi universitari e di laurea per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie e per i laureati in scienze delle attività motorie e sportive o in possesso di diplomi equiparati, nonché per i soggetti in possesso di diplomi rilasciati da istituti tecnico-professionali del sistema dell'istruzione secondaria superiore o di diplomi di istruzione e formazione tecnica superiore o di alta formazione professionale.

Art. 5.

(Esercizio delle attività professionali di estetista, di operatore di pratiche estetiche e bionaturali, di tatuaggio e piercing).

1. Le attività professionali di cui all'articolo 2 della presente legge sono soggette, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, alla sola dichiarazione di inizio attività, fatti salvi i requisiti di qualificazione professionale prescritti e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici e igienico-sanitari. Le dichiarazioni di inizio attività devono essere presentate allo sportello unico per le imprese.
2. Le attività professionali di cui all'articolo 2 della presente legge sono esercitate in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti, previa iscrizione all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e

successive modificazioni.

3. Presso ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 4, che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.
4. Le attività professionali di cui all'articolo 2 della presente legge possono essere svolte unitamente a quella di acconciatore, di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, anche in forma di imprese distinte esercitate nella medesima sede. Nella medesima sede è ammesso lo svolgimento di attività professionale di più titolari, in forma di imprese distinte, anche a giorni od orari alternati.
5. Le imprese abilitate all'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2, in via accessoria o strumentale all'attività dell'impresa, possono avvalersi, attraverso un apposito contratto scritto di incarico professionale, della collaborazione di soggetti abilitati all'esercizio di professioni mediche o sanitarie o di altre attività professionali per lo svolgimento di trattamenti e di prestazioni inerenti alla specifica attività. A tal fine i locali devono possedere i requisiti specifici relativi all'esercizio di tali attività, nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza. L'esercizio delle attività ai sensi del presente comma deve essere comunicato allo sportello unico per le attività produttive.
6. Le attività professionali di cui all'articolo 2 possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente ovvero presso un'apposita sede designata dal cliente, a condizione che siano svolte dal titolare dell'impresa o da un suo dipendente in possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 4 e in locali che rispondono ai requisiti previsti dalle disposizioni statali e regionali vigenti in materia e dalla relativa regolamentazione comunale.
7. Alle imprese artigiane esercenti le attività professionali di cui all'articolo 2,

che vendono o che comunque cedono alla clientela prodotti cosmetici, o altri beni accessori, inerenti allo svolgimento della propria attività, non si applicano le disposizioni relative all'esercizio delle attività commerciali.

8. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economicamente interessate, sono emanate apposite linee guida concernenti l'uso dei materiali, le loro caratteristiche e le metodiche da impiegare nell'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2, per garantire la salute dei consumatori.

Art. 6.
(*Controllo*).

1. Il controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge è esercitato dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dai soggetti a cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento.

Art. 7.
(*Sanzioni*).

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente per l'omessa iscrizione all'albo delle imprese artigiane o nel registro delle imprese, nei confronti di chiunque svolge le attività professionali di cui all'articolo 2 in assenza dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 4, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti da 2.000 euro a 20.000 euro.
2. Chiunque esercita le attività professionali di cui all'articolo 2 senza il possesso dei requisiti igienico-sanitari prescritti, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro, il cui importo è destinato al comune sede dell'attività.
3. Chiunque, nell'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2, utilizza apparecchi ad uso medico o terapeutico è punito con la sanzione

amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro e con la confisca dell'attrezzatura. L'importo della sanzione è destinato al comune sede dell'attività.

4. Chiunque esegue tatuaggi o *piercing* in violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 2, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro e con la sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo da sei mesi a un anno. L'importo della sanzione è destinato al comune sede dell'attività.
5. Chiunque esegua tatuaggi o *piercing* in violazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro, il cui importo è destinato al comune sede dell'attività.
6. Chiunque esegue tatuaggi o *piercing* in violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 4, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro, il cui importo è destinato al comune sede dell'attività.
7. Chiunque esercita le attività professionali di cui all'articolo 2 in forma ambulante o di posteggio, in violazione dell'articolo 5, comma 3, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, il cui importo è destinato al comune sede dell'attività.
8. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono aggiornati ogni cinque anni con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 8.

(Norme finali e transitorie).

1. In sede di prima attuazione della presente legge, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale di ciascuna

professione, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e dei diplomi dei soggetti esercenti le attività professionali di estetista e di operatore di pratiche estetiche e bionaturali, svolte precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge o durante la fase di prima applicazione fino alla data indicata dalle norme regionali, nonché i criteri di valutazione dei periodi di inserimento maturati nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica e continuativa nell'ambito di imprese o di strutture del settore. Con lo stesso procedimento sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli e per la valutazione delle attività di tatuaggio e di *piercing*.

2. I soggetti in possesso della qualifica professionale di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono abilitati a esercitare l'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), della presente legge.
3. I soggetti già in possesso della qualifica professionale di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono abilitati a esercitare l'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della presente legge, previa frequenza e superamento di un corso integrativo della durata di un anno.
4. I soggetti già in possesso della qualifica professionale di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono abilitati a esercitare le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *c*) e *d*), della presente legge, solo previa frequenza e superamento di un corso di aggiornamento sugli aspetti tecnici e igienico-sanitari e sulla trasmissione delle malattie, di durata non inferiore a 180 ore. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi regionali in materia di professioni disciplinate dalla presente legge vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge.
4. La legge 4 gennaio 1990, n. 1, è abrogata.

Interventi per l'ammodernamento e la riqualificazione delle imprese turistiche e per il recupero del patrimonio edilizio delle strutture turistico-ricettive (3353)

(presentata il 29 marzo 2010, annunciata il 30 marzo 2010)

Proposta di legge
d'iniziativa dei deputati

**MARCHIONI, LULLI, BOCCIA, VENTURA, FADDA, FRONER,
PELUFFO, PORTAS, QUARTIANI, SANGA, VICO, ZUNINO, BENAMATI,
BRANDOLINI, BURTONE, CECCUZZI, CODURELLI, DE BIASI,
FARINONE, FAVIA, FEDI, FERRANTI, FERRARI, FOGLIARDI,
GHIZZONI, GIOVANELLI, GNECCHI, GOZI, GRASSI, MANTINI,
MARCHI, MASTROMAURO, MAZZARELLA, MIGLIOLI, MOTTA,
NARDUCCI, PEDOTO, PIFFARI, RAZZI, ROSATO, RUBINATO,
RUGGHIA, SORO, TIDEI, TOUADI, TULLO**

Interventi per l'ammodernamento e la riqualificazione delle imprese turistiche e per il recupero del patrimonio edilizio delle strutture turistico-ricettive

Presentata il 29 marzo 2010

Onorevoli Colleghi! — In Italia la grande maggioranza degli alberghi si concentra nelle categorie medio-basse: dei circa 34.000 alberghi italiani, quelli a 5 stelle sono 200 e quelli a 4 stelle non superano quota 3.000. Il patrimonio alberghiero è in molti casi obsoleto e non rispondente alle nuove esigenze di mercato. Da qui la necessità di promuovere iniziative volte al rilancio degli investimenti e all'ammodernamento dell'offerta ricettiva, necessarie per fare fronte alla sempre più agguerrita concorrenza internazionale.

La presente proposta di legge, prevedendo l'estensione alle strutture ricettive delle agevolazioni fiscali per la ristrutturazione delle abitazioni e la proroga della riqualificazione energetica per i medesimi edifici, oltre che indurre all'ammodernamento delle strutture e premiare gli investimenti in un settore che rimane assolutamente orfano di politiche del Governo, favorirebbe l'emersione

degli interventi di ristrutturazione in nero.

D'altra parte non ha avuto alcun seguito l'ordine del giorno 9/2936 A/56, pur accolto dal Governo, presentato durante la discussione della legge finanziaria 2010, che impegnava lo stesso Governo «a valutare l'opportunità di adottare iniziative legislative che prevedano l'applicazione di detrazioni fiscali per le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio anche a favore dei proprietari delle strutture turistico-ricettive, siano essi società di persone o società di capitali».

In secondo luogo, per favorire la continuità nella gestione degli immobili turistico-alberghieri in locazione o in affitto d'azienda sono previste agevolazioni nella forma di mutui agevolati per l'acquisto di tali immobili con lo scopo di favorire gli investimenti nell'ammodernamento e nelle ristrutturazioni.

La presente proposta di legge intende quindi raggiungere l'obiettivo dell'ammodernamento dell'apparato nazionale delle piccole imprese turistiche attraverso interventi sinergici:

1) l'estensione al recupero del patrimonio edilizio turistico-ricettivo delle agevolazioni fiscali previste per le ristrutturazioni delle abitazioni private (articolo 1) ai titolari di reddito d'impresa e lavoro autonomo, nell'ambito di un limite di spesa annuo di 100.000.000 di euro e con un limite di spesa per unità immobiliare turistica fissato in 2.000.000 di euro, nonché l'estensione delle agevolazioni previste per la riqualificazione energetica degli edifici nell'ambito di un limite di spesa annuo di 50 milioni di euro e per un valore massimo della detrazione dall'imposta lorda fissato in 500.000 euro;

2) l'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa del 50 per cento del valore degli investimenti in dotazioni infrastrutturali delle strutture ricettive e in particolare piscine, strutture sportive, centri benessere e aree gioco per bambini, effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 2012. In aggiunta a tale esclusione è istituito un incentivo a fondo perduto del 25 per cento della spesa massima agevolabile pari a 1.000.000 di euro per un onere complessivo di 50.000.000 di euro a partire dall'anno 2010;

3) la concessione ai gestori di immobili ad uso turistico-ricettivo in regime di affitto di mutui agevolati di durata fino a venticinque anni (articolo 2), con l'abbattimento del tasso di interesse di almeno 20 punti percentuali, prevedendo la concessione del contributo in forma attualizzata e la defiscalizzazione delle attività

relative alla vendita e all'acquisto degli immobili alberghieri. Le unità immobiliari devono essere in locazione o in affitto d'azienda da almeno tre anni. La concessione dei mutui è condizionata dall'obbligo del mantenimento del vincolo alberghiero per un periodo di almeno venti anni e dal divieto di vendita dell'immobile per un periodo di almeno dieci anni, consentendo il trasferimento della proprietà dell'immobile ai familiari coadiutori o ai soci dell'acquirente. Le plusvalenze derivanti al venditore dell'immobile alberghiero dalla cessione a titolo oneroso dello stesso immobile al gestore sono defiscalizzate;

4) l'istituzione di una carta nazionale di servizi finalizzati al prestito e al risparmio turistici e alla promozione unitaria dell'immagine turistica dell'Italia all'estero denominata «Carta Italia» utilizzata da consorzi, reti e filiere di imprese turistiche per promuovere pacchetti integrati di servizi turistici e culturali, nonché servizi di trasporto e servizi assimilati, che prevedano anche la vendita via *internet*, caratterizzati da prezzi concorrenziali nell'alta e media stagione e da sconti nella bassa stagione. Le imprese facenti parte dei consorzi, delle reti e delle filiere usufruiscono della riduzione al 4 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulla base imponibile lorda relativa alla vendita dei pacchetti turistici organizzati e dell'estensione del regime agevolato per le nuove attività produttive alle piccole e medie imprese turistiche e assimilate che partecipano ai pacchetti turistici.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Agevolazioni fiscali per il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio alberghiero).

1. A decorrere dall'anno 2010 le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1, commi 17 e 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono estese ai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, per il recupero del patrimonio edilizio relativo alle strutture turistico-ricettive, nel limite di spesa annuo di 100.000.000 di euro. Il limite di spesa per unità immobiliare turistica è fissato in 2.000.000 di euro.

2. A decorrere dall'anno 2010 per gli immobili adibiti a strutture turistico-ricettive sono prorogate le agevolazioni per la riqualificazione energetica previste dall'articolo 1, commi 344 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa annuo di 50.000.000 di euro e per un valore massimo della detrazione dall'imposta lorda di 500.000 euro.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per il turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le procedure e i requisiti per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo.

Art. 2.

(Detassazione degli investimenti).

1. È escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in dotazioni infrastrutturali delle strutture ricettive e in particolare piscine, strutture sportive, centri benessere e aree gioco per bambini, effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2012. L'agevolazione è diretta ai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo qualunque sia la forma giuridica di conduzione dell'impresa. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.
2. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio d'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto. L'incentivo fiscale è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.
3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1 e per le medesime finalità è istituito un incentivo a fondo perduto del 25 per cento della spesa massima

agevolabile pari a 1.000.000 di euro per una spesa complessiva di 50.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2010.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per il turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le procedure e i requisiti per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo.

Art. 3.

(Istituzione di fondi per favorire la conversione in proprietà delle affittanze alberghiere).

1. Allo scopo di favorire l'acquisto degli immobili alberghieri in regime di affitto da parte dei gestori, gli affittuari che gestiscono tali immobili da almeno tre anni in locazione immobiliare o in affitto d'azienda, in forma di impresa individuale o di società, possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 2. Alle agevolazioni di cui al citato comma 2 possono altresì accedere i gestori, singoli o associati, che intendono acquistare immobili alberghieri confinanti allo scopo di gestire congiuntamente le strutture o di realizzare servizi gestionali in comune.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 consistono nella concessione ai soggetti di cui al comma 1 di mutui agevolati di durata fino a venticinque anni, con abbattimento del tasso di interesse di almeno 2 punti percentuali, prevedendo la concessione del contributo in forma attualizzata e la defiscalizzazione delle attività relative alla vendita e all'acquisto degli immobili alberghieri ai sensi della presente legge.
3. I mutui agevolati di cui al comma 2 sono concessi alle imprese in conformità alla normativa dell'Unione europea relativa all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di aiuti di Stato e, in particolare, alle disposizioni del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Le procedure amministrative derivanti dagli obblighi e dai vincoli connessi

all'applicazione di tali normative, nonché l'accertamento del relativo rispetto sono di competenza delle regioni.

4. La concessione dei mutui di cui al comma 2 è condizionata dall'obbligo del mantenimento del vincolo alberghiero per un periodo di almeno venti anni e dal divieto di vendita dell'immobile per un periodo di almeno dieci anni formalizzati mediante atto scritto dell'acquirente depositato presso la conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del territorio. In caso di interruzione della gestione, i soggetti interessati decadono dai benefici di cui al presente articolo. È consentito il trasferimento della proprietà dell'immobile ai familiari coadiutori o ai soci dell'acquirente.
5. Le plusvalenze derivanti al venditore dell'immobile alberghiero dalla cessione a titolo oneroso dello stesso immobile ai soggetti di cui al comma 1 sono defiscalizzate. Qualora il venditore dell'immobile alberghiero non sia un soggetto in possesso di partita dell'imposta sul valore aggiunto, il compratore è tenuto al pagamento dell'imposta di registro in misura fissa.
6. Le agevolazioni di cui al comma 2 del presente articolo sono concesse dalle regioni che provvedono alla gestione dei relativi fondi in modo diretto o avvalendosi dei soggetti di garanzia collettiva dei fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, o attraverso la costituzione di fondi di investimento destinati alla riqualificazione degli immobili alberghieri.
7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità alle disposizioni in essa contenute le regioni adottano, con propri regolamenti, norme per:
 - a) stabilire le modalità per la gestione dei fondi di cui al comma 6 in relazione all'opzione prescelta ai sensi del medesimo comma;
 - b) definire i criteri per l'individuazione delle priorità nella concessione delle agevolazioni di cui al comma 2 e per la conseguente predisposizione delle graduatorie dei beneficiari;
 - c) fissare i requisiti necessari per avere diritto alle agevolazioni di cui al

comma 2 e le modalità di accertamento del possesso e del mantenimento dei medesimi requisiti;

- d) stabilire le procedure per la revoca delle agevolazioni di cui al comma 2, con particolare riferimento a quanto disposto dal comma 4.

Art. 4.

(Incentivi all'organizzazione di pacchetti turistici concorrenziali o scontati).

1. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 29 marzo 2001, n. 135, è istituita la carta nazionale di servizi finalizzati al prestito e al risparmio turistici e alla promozione unitaria dell'immagine turistica dell'Italia all'estero, denominata «Carta Italia».
2. Le modalità di gestione della Carta Italia e di collegamento con il sistema dei «buoni vacanza» di cui al decreto del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega al turismo 21 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2009, sono stabilite con decreto del Ministro del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le competenti Commissioni parlamentari che esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data di ricezione dello schema di decreto.
3. La Carta Italia è distribuita:
 - a) sul territorio nazionale dalle regioni, dagli enti locali, dagli enti pubblici turistici, dalle agenzie di viaggio e di turismo e dai soggetti di cui al comma 4;
 - b) all'estero dall'Agenzia nazionale del turismo, dalle ambasciate, dai consolati, dagli sportelli dell'Istituto nazionale per il commercio estero e dagli istituti di cultura italiana all'estero, dalle agenzie di viaggi e di turismo e dai soggetti di cui al comma 4.
4. La Carta Italia è utilizzata da consorzi, da reti e da filiere di imprese turistiche per promuovere pacchetti integrati di servizi turistici e culturali, nonché servizi di trasporto e servizi assimilati, che prevedano anche la

vendita via *internet*, caratterizzati da prezzi concorrenziali nell'alta e media stagione e da sconti nella bassa stagione.

5. Ai consorzi, alle reti e alle filiere di imprese turistiche che promuovono i pacchetti di cui al comma 4 non si applicano le disposizioni sulla vendita di pacchetti turistici in favore delle agenzie di viaggi e di turismo e delle associazioni senza scopo di lucro previste dal capo II del titolo IV della parte III del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
6. Le imprese facenti parte dei consorzi, delle reti e delle filiere di cui al comma 4 usufruiscono delle seguenti agevolazioni:
 - a) riduzione al 4 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulla base imponibile lorda relativa alla vendita dei pacchetti turistici organizzati ai sensi del comma 4;
 - b) estensione del regime agevolato per le nuove attività produttive, alle piccole e medie imprese turistiche e assimilate che partecipano con prezzi concorrenziali o scontati ai pacchetti turistici di cui al comma 4.

Art. 5.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Disciplina delle attività professionali di estetista e di operatore di pratiche estetiche e bionaturali (3759)

(presentata l'11 ottobre 2010, annunciata il 12 ottobre 2010)

Proposta di legge
d'iniziativa dei deputati

MARCHIONI, FRONER

Disciplina delle attività professionali di estetista e di operatore di pratiche estetiche
e bionaturali

Presentata l'11 ottobre 2010

Onorevoli Colleghi! — Negli ultimi anni è progressivamente aumentata l'attenzione al benessere e al corpo, sia in senso curativo, sia in senso estetico. Inoltre, soprattutto fra i giovani, a cominciare dagli atleti, si è diffusa la moda del tatuaggio e del *piercing*. Ciò ha determinato l'incremento, non sempre adeguatamente disciplinato, degli operatori del settore, le cui attività fanno parte di un ambito rimesso alla competenza normativa concorrente dello Stato e delle regioni. Alcune regioni (Piemonte, Veneto, Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna) hanno già legiferato in materia. Vi è comunque, specialmente per quanto riguarda la fissazione dei limiti delle attività estetiche, la definizione delle garanzie igienico-sanitarie delle attività estetiche, l'individuazione dei corsi di formazione professionale degli operatori e dei titoli di abilitazione professionale, un'esigenza di uniformità su tutto il territorio nazionale.

La presente proposta di legge intende assolvere alle esigenze suindicate, dettando norme distinte in ordine alle attività professionali degli estetisti e degli operatori di pratiche estetiche e bionaturali.

In sintesi, la proposta definisce le attività, gli *iter* formativi delle singole professioni, le modalità di esercizio delle attività professionali, attribuisce il potere di vigilanza e di controllo, fissa i divieti, soprattutto per escludere dalle attività professionali in campo estetico le attività di carattere sanitario, determina le sanzioni e, infine, fissa le norme transitorie per il riconoscimento dei titoli di coloro che già esercitano le singole professioni.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Principi e finalità).

1. La presente legge, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, reca i principi fondamentali di disciplina delle attività professionali di estetista e di operatore di pratiche estetiche e bionaturali, al fine di assicurare la tutela della concorrenza secondo criteri di omogeneità dei requisiti professionali e di parità di condizioni di accesso delle imprese e degli operatori professionali del settore al mercato, nonché di garantire la tutela dei consumatori.

Art. 2.

(Definizione delle attività).

1. Ai fini della presente legge sono definite le seguenti attività professionali di estetista e di operatore di pratiche estetiche e bionaturali:

a) l'attività professionale di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente è quello di migliorarne e di proteggerne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, nonché di mantenerlo in perfette condizioni, concorrendo al recupero del benessere della persona;

b) l'attività professionale di operatore di pratiche estetiche e bionaturali comprende le pratiche e le tecniche di trattamento sulla superficie del corpo umano finalizzate al miglioramento e alla conservazione del benessere globale della persona. Tali pratiche non si prefiggono la cura di patologie, non sono riconducibili ad attività di cura e di riabilitazione fisiche e psichiche erogate dal Servizio sanitario nazionale, né alle attività connesse a prescrizioni nutrizionali. Esse sono caratterizzate da un approccio globale alla persona e alla sua condizione in generale ed hanno come scopo quello di favorire una migliore qualità della vita e di educare a stili di vita sani. Ferme restando tali caratteristiche di base comuni, ogni pratica utilizza approcci, tecniche, strumenti e dinamiche originali e coerenti con il modello culturale specifico da cui prende origine. In ogni caso le pratiche estetiche e

bionaturali non comportano attività che interferiscono nel rapporto tra medici e pazienti e l'uso di farmaci di qualsiasi tipo.

2. Nell'esercizio dell'attività professionale di cui al comma 1 sono ammesse tecniche di decorazione corporea temporanea ovvero di pigmentazione permanente, denominata «tatuaggio», e pratiche di foratura di parti superficiali del corpo per l'introduzione di oggetti in metallo di piccola dimensione a scopo di abbellimento, denominate «*piercing*», nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalle norme vigenti. L'esecuzione delle predette tecniche è preclusa agli operatori, anche se qualificati, che non hanno raggiunto la maggiore età.

3. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte mediante tecniche manuali e di massaggio, mediante l'uso di apparecchi conformi alla normativa tecnica vigente, fabbricati o appositamente predisposti ad uso estetico e mediante l'applicazione di prodotti cosmetici.

Art. 3.

(Abilitazione professionale).

1. L'esercizio dell'attività professionale di estetista e dell'attività di operatore di pratiche estetiche e bionaturali è subordinato al conseguimento di un'apposita abilitazione professionale previo svolgimento di percorsi formativi, successivi al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado, distinti a seconda della qualifica professionale richiesta e rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e stabiliti con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dalle regioni e dalle province autonome, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale di ciascuna professione. In sede di accordo, ai fini del rilascio dei diplomi di abilitazione in maniera uniforme sul territorio nazionale, sono altresì definiti i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei percorsi formativi, la valutazione dei crediti formativi, nonché le modalità delle prove di esame e la composizione delle relative commissioni.

2. Nel quadro delle disposizioni vigenti volte a dare attuazione al sistema regionale

di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà rispetto al sistema di istruzione tecnica e professionale nazionale, i percorsi formativi di cui al comma 1, in conformità alla programmazione regionale, possono essere erogati, oltre che dalle istituzioni formative delle regioni, dagli istituti tecnico-professionali nell'indirizzo relativo ai servizi socio-sanitari, nel rispetto dell'autonomia scolastica.

3. I percorsi formativi di cui al comma 1 si suddividono in due percorsi propedeutici di istruzione e formazione professionale:

a) il primo percorso di base consiste nello svolgimento di un corso di formazione professionale di almeno 900 ore all'anno, della durata di tre anni, al termine del quale, previo superamento di un apposito esame, lo studente consegue la qualifica di operatore professionale, valida, ai sensi delle norme vigenti, ai fini dell'avviamento al lavoro subordinato. Al termine del primo anno del corso, a seguito del superamento di un esame teorico-pratico, è previsto il conseguimento di una qualifica parziale di onicotecnico, che abilita a esercitare la sola attività di ricostruzione e di decorazione delle unghie;

b) il secondo percorso consiste nello svolgimento di un corso di specializzazione, secondo un modulo professionalizzante, in riferimento ai diversi indirizzi professionali, della durata di due anni, al quale si accede dopo l'avvenuto rilascio della qualifica di operatore professionale di cui alla lettera *a)*, che si conclude con la certificazione di avvenuta frequenza e con l'ammissione a un esame teorico-pratico di idoneità il cui esito positivo comporta il rilascio di un diploma professionale di estetista, di operatore di pratiche estetiche e bionaturali con valore abilitante all'esercizio dell'attività professionale in forma imprenditoriale di cui all'articolo 4, comma 2.

4. L'abilitazione costituisce titolo per sostenere direttamente l'esame di Stato di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

5. I percorsi formativi di cui al presente articolo sono realizzati secondo criteri di alternanza tra periodi di formazione e di studio in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro. Ai fini di tali percorsi sono considerati crediti formativi i periodi di inserimento consistenti nello svolgimento di attività qualificata, di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese o di

strutture abilitate del rispettivo settore, effettuata in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro, di collaboratore familiare, di lavoratore dipendente o secondo le tipologie contrattuali di collaborazione previste, a condizione che il numero di ore lavorate sia equivalente al quello della contrattazione collettiva.

6. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2 gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, stabiliscono i percorsi formativi specifici e integrativi obbligatori, ai fini del conseguimento dell'abilitazione professionale all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, per i soggetti in possesso di diplomi universitari e di laurea per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie e per i laureati in scienze delle attività motorie e sportive o in possesso di diplomi equiparati, nonché per i soggetti in possesso di diplomi rilasciati da istituti tecnico-professionali del sistema dell'istruzione secondaria superiore o di diplomi di istruzione e formazione tecnica superiore o di alta formazione professionale.

Art. 4.

(Esercizio delle attività professionali di estetista e di operatore di pratiche estetiche e bionaturali).

1. Le attività professionali di cui all'articolo 2 della presente legge sono soggette, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, alla sola dichiarazione di inizio attività, fatti salvi i requisiti di qualificazione professionale prescritti e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici e igienico-sanitari. Le dichiarazioni di inizio attività devono essere presentate allo sportello unico per le imprese.

2. Le attività professionali di cui all'articolo 2 della presente legge sono esercitate in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti, previa iscrizione all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto

1985, n. 443, e successive modificazioni, o nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

3. Presso ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

4. Le attività professionali di cui all'articolo 2 della presente legge possono essere svolte unitamente a quella di acconciatore, di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, anche in forma di imprese distinte esercitate nella medesima sede. Nella medesima sede è ammesso lo svolgimento di attività professionale di più titolari, in forma di imprese distinte, anche a giorni od orari alternati.

5. Le imprese abilitate all'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2, in via accessoria o strumentale all'attività dell'impresa, possono avvalersi, attraverso un apposito contratto scritto di incarico professionale, della collaborazione di soggetti abilitati all'esercizio di professioni mediche o sanitarie o di altre attività professionali per lo svolgimento di trattamenti e di prestazioni inerenti alla specifica attività. A tal fine i locali devono possedere i requisiti specifici relativi all'esercizio di tali attività, nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza. L'esercizio delle attività ai sensi del presente comma deve essere comunicato allo sportello unico per le attività produttive.

6. Le attività professionali di cui all'articolo 2 possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente ovvero presso un'apposita sede designata dal cliente, a condizione che siano esercitate dal titolare dell'impresa o da un suo dipendente in possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3 e svolte in locali che rispondono ai requisiti previsti dalle disposizioni statali e regionali vigenti in materia e dalla relativa regolamentazione comunale.

7. Alle imprese artigiane esercenti le attività professionali di cui all'articolo 2, che vendono o che comunque cedono alla clientela prodotti cosmetici, o altri beni accessori, inerenti allo svolgimento della propria attività, non si applicano le disposizioni relative all'esercizio delle attività commerciali. 8. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro

tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono emanate apposite linee guida concernenti l'uso dei materiali, le loro caratteristiche e le metodiche da impiegare nell'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2, per garantire la salute dei consumatori.

Art. 5.
(*Controllo*).

1. Il controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge è esercitato dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dai soggetti a cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento.

Art. 6.
(*Sanzioni*).

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente per l'omessa iscrizione nell'albo delle imprese artigiane o nel registro delle imprese, chiunque svolge le attività professionali di cui all'articolo 2 in assenza dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.

2. Chiunque esercita le attività professionali di cui all'articolo 2 senza il possesso dei requisiti igienico-sanitari prescritti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro, il cui importo è destinato al comune sede dell'attività.

3. Chiunque, nell'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2, utilizza apparecchi ad uso medico o terapeutico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro e con la confisca dell'attrezzatura. L'importo della sanzione è destinato al comune sede dell'attività.

4. Chiunque esercita le attività professionali di cui all'articolo 2 in forma ambulante o di posteggio, in violazione dell'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, il cui importo è destinato al comune sede dell'attività.

5. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono

aggiornati ogni cinque anni, con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Art. 7.

(Norme finali e transitorie).

1. In sede di prima attuazione della presente legge, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale di ciascuna professione, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e dei diplomi dei soggetti esercenti le attività professionali di estetista e di operatore di pratiche estetiche e bionaturali, svolte precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge o durante la fase di prima applicazione fino alla data indicata dalle norme regionali, nonché i criteri di valutazione dei periodi di inserimento maturati nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica e continuativa nell'ambito di imprese o di strutture del settore.
2. I soggetti in possesso della qualifica professionale di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono abilitati a esercitare l'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), della presente legge.
3. I soggetti già in possesso della qualifica professionale di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono abilitati a esercitare l'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della presente legge, previa frequenza e superamento di un corso integrativo della durata di un anno.
4. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi regionali in materia di professioni disciplinate dalla presente legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. La legge 4 gennaio 1990, n. 1, è abrogata.

Agevolazioni fiscali in favore dei lavoratori frontalieri ([4006](#))

Proposta di legge

d'iniziativa dei deputati

MARCHIONI, NARDUCCI

Agevolazioni fiscali in favore dei lavoratori frontalieri

Presentata il 17 gennaio 2011

Onorevoli Colleghi! — Da troppo tempo si prevedono soluzioni temporanee per affrontare le problematiche dei lavoratori frontalieri. Con la presente proposta di legge intendiamo dare una prospettiva complessiva da non rinnovare anno per anno per tutti coloro che lavorano all'estero rimanendo residenti in Italia.

In base alla normativa vigente è infatti considerato frontaliere il soggetto residente in Italia che non soggiorna all'estero, ma che presta l'attività, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi.

Tuttavia risulta impossibile stabilire un concetto univoco che comprenda criteri obiettivi per la definizione del lavoro frontaliere. Tale concetto copre infatti realtà diverse, a seconda che si considerino l'accezione dell'Unione europea – enunciata in particolare in materia di sicurezza sociale – o le numerose definizioni contenute nelle convenzioni bilaterali di doppia imposizione, valide per la determinazione del regime fiscale applicabile ai lavoratori frontalieri.

In virtù della normativa dell'Unione europea, l'espressione «lavoratore frontaliere» designa qualsiasi lavoratore occupato sul territorio di uno Stato membro e residente sul territorio di un altro Stato membro (criterio politico), dove torna in teoria ogni giorno o almeno una volta alla settimana (criterio temporale).

Sotto il profilo strettamente numerico la realtà dei lavoratori frontalieri non è certamente insignificante. Il serbatoio principale è rappresentato dalla Svizzera con circa 60.000 lavoratori italiani frontalieri, di cui 48.000 in Canton Ticino provenienti dalle province di Como, Varese e Verbano-Cusio-Ossola, 6.500 nei Grigioni, provenienti soprattutto dalla provincia di Sondrio e in piccola parte da quella di Bolzano, 1.500 nel Vallese provenienti dalla zona di Verbano-Cusio-Ossola. A questi si aggiungono i più di 6.000 cittadini italiani che dall'Emilia-Romagna e dalle Marche si recano a lavorare nella Repubblica di San Marino, i 3.700 che giornalmente dalla provincia di Imperia si recano a lavorare soprattutto nel Principato di Monaco e in Francia (1.500), nonché altre centinaia di italiani che

per lo stesso motivo si recano in Austria, in Slovenia e nella Città del Vaticano. Le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, valide per la determinazione del regime fiscale applicabile ai lavoratori frontalieri, ritengono elementi costitutivi della nozione di lavoro frontaliere sia la residenza sia la condizione di lavoro all'estero presso una zona di frontiera e/o in Paesi limitrofi, e (come nel caso Italia-Svizzera) anche il rientro quotidiano presso il luogo di residenza in Italia.

In ciascuna convenzione internazionale in materia sono definite regole simili ma non univoche. I redditi derivanti dal lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in aree di frontiera e in altri Stati vicini a quello domestico, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, fino a tutto il 2010, concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente la quota di 8.000 euro, franchigia stabilita dalla legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003). Le leggi finanziarie successive hanno prorogato questa disposizione per gli anni dal 2004 al 2010. Il reddito dei frontalieri è assoggettato al pagamento delle imposte in Italia fatti salvi gli eventuali accordi bilaterali contro le doppie imposizioni.

Nell'ipotesi in cui la retribuzione riconosciuta al lavoratore frontaliere sia sottoposta a tassazione sia in Italia sia nel territorio straniero è applicabile l'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, che prevede al comma 1, un credito sulle imposte pagate all'estero a titolo definitivo, fino a concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo.

Con la presente proposta di legge si vuole evitare che la tassazione dei redditi dei lavoratori frontalieri continui a essere sottoposta alla precarietà delle successive leggi di stabilità e goda invece di una norma autonoma e senza limiti di validità. Si ritiene inoltre che la franchigia di 8.000 euro, ferma da sette anni, debba essere adeguatamente aggiornata. Si ritiene infine che debbano essere affrontati anche alcuni aspetti come il sussidio di disoccupazione e la possibilità di scelta per la costruzione della pensione.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera e in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, è soggetto a tassazione solo per la parte del reddito complessivo che eccede l'importo di 12.000 euro. Tale condizione non si applica ai lavoratori frontalieri che rientrano nei casi specifici disciplinati da apposite Convenzioni bilaterali in materia stipulate dall'Italia e dai Paesi con essa confinanti.

2. I percettori dei redditi di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiarare tali redditi all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 23,1 milioni di euro per l'anno 2011 e a 14,6 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Trasformazione dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo in società per azioni a maggioranza pubblica per la promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici nazionali in Italia e all'estero (4017)

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MARCHIONI, BENAMATI, BRANDOLINI, MARCO CARRA, CASTAGNETTI, CENNI, CUPERLO, DE MICHELI, FADDA, FARINONE, FRONER, GOZI, LA FORGIA, LAGANÀ FORTUGNO, LOSACCO, LULLI, MARGIOTTA, PIERDOMENICO MARTINO, MATTESINI, MOTTA, OLIVERIO, PORTAS, QUARTIANI, RIGONI, SANGA, SCARPETTI, TIDEI, TULLO, VICO, VILLECCO CALIPARI, ZUNINO

Trasformazione dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo in società per azioni a maggioranza pubblica per la promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici nazionali in Italia e all'estero

Presentata il 20 gennaio 2011

Onorevoli Colleghi! — Rilanciare e riorganizzare l'ENIT – Agenzia nazionale del turismo, attraverso una vera e incisiva riforma, è fondamentale per il riposizionamento, del Paese sul mercato turistico nazionale e internazionale. Non sono più realistici piccoli ritocchi, aggiustamenti regolamentari, ampliamenti o restringimenti del consiglio di amministrazione: serve una svolta radicale. Una riforma efficace non può non porsi il problema della fuoruscita dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo dal modello di ente pubblico, per vedere valorizzata una molteplicità di presenze e di soggetti, anche privati, che possono, per la loro natura e per il loro grado di rappresentatività, imprimere un carattere dinamico e flessibile alle funzioni di servizio della struttura.

La promozione dell'immagine del nostro Paese non può essere più un'attività isolata, sganciata dalle altre iniziative promozionali e organizzative che a vario titolo si svolgono sul mercato internazionale. Occorre costruire una struttura

specializzata capace di competere sui mercati internazionali, in particolare sui mercati emergenti e potenziali che stanno modificando la natura del turismo. Una struttura, in sostanza, che risponda esclusivamente a precisi indirizzi programmatici e che possa essere giudicata sulla base dei risultati operativi conseguiti.

L'Italia, una delle più importanti destinazioni turistiche a livello mondiale, non può continuare a proporre campagne promozionali classiche, scarsamente incisive, non in grado di rispondere ai bisogni di un turista sempre più maturo, informato ed esigente. Dobbiamo saper offrire ai turisti un Paese che guarda al mondo, ai suoi problemi di crescita e di sviluppo, che è attento ai temi ambientali e alla tutela dei diritti. Un Paese che per le sue tradizioni e culture e per i suoi luoghi sia in grado di offrire un turismo di qualità, ma soprattutto con un'anima.

La promozione turistica è in piena evoluzione nei concetti, nei criteri e negli strumenti. Cambia il modo di fare *marketing* turistico. Il rapporto diretto, *on-line*, tra turista e servizio turistico sta rivoluzionando l'intero comparto. Il modo tradizionale di fare promozione attraverso *brochure*, fiere, *workshop* o tramite tradizionali campagne di *advertising* non è più sufficiente e risponde sempre meno alla realtà del consumatore e dei soggetti che compongono il sistema turistico. Le parole chiave del *web 2.0* sono interazione e partecipazione. Gli utenti possono interagire con il sito, inserire i loro contenuti, creare un *blog* in maniera semplice e veloce. Le strategie promozionali devono tramutarsi, e velocemente, in vere e proprie strategie di *marketing web*.

La presente proposta di legge intende trasformare l'ENIT – Agenzia nazionale del turismo in una società per azioni, denominata ENIT Spa e finalizzata alla promozione dell'immagine turistica unitaria dell'Italia, alla realizzazione e al coordinamento della comunicazione e della diffusione delle informazioni turistiche anche attraverso una rete di uffici di rappresentanza di diverso livello secondo linee direttive che la proposta di legge individua con precisione.

ENIT Spa avrà il compito di coinvolgere le regioni, i grandi vettori nazionali, i *tour operator*, che potranno entrare a far parte del capitale sociale, e di operare in accordo con le agenzie di viaggio che potranno commercializzare pacchetti turistici complessi e con le singole imprese ricettive che potranno vendere direttamente i propri prodotti: le imprese balneari, il sistema dei campeggi, il comparto crocieristico, il sistema delle terme, le organizzazioni che promuovono il turismo sociale. Un insieme di soggetti, di territori e di prodotti destinati a comporre un sistema sotto il «marchio Italia».

L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede pertanto l'istituzione di una società per azioni a maggioranza pubblica, per la promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici in Italia e all'estero denominata ENIT Spa, la cui maggioranza azionaria è attribuita al Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per il turismo e degli affari esteri, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che esercitano i diritti dell'azionista. È tuttavia ammessa la partecipazione al capitale sociale da parte di soggetti pubblici e privati, tramite l'acquisto di azioni di nuova emissione, per una quota non superiore al 49 per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Si prevede inoltre che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per il turismo e degli affari esteri, di natura non regolamentare, siano stabiliti funzioni, sede legale, composizione del capitale sociale, dotazione finanziaria; contenuti e modalità di conclusione di un contratto di servizio volto a regolare le attività ed i servizi che la società svolge per conto dello Stato, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e di altri organismi pubblici e privati; intervento finanziario dello Stato relativo al contratto di servizio medesimo; criteri di integrazione delle sedi della società con le altre sedi di rappresentanze italiane all'estero; modalità di attuazione della partecipazione al capitale sociale da parte di altri soggetti pubblici e privati; modalità dell'eventuale costituzione da parte di ENIT Spa di altre società che perseguano fini di interesse generale nonché modalità di partecipazione, anche con quote di minoranza, a enti, a consorzi e a società aventi scopi analoghi o affini ai propri.

Con il medesimo decreto è approvato lo statuto della società e sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo

periodo di durata in carica. Le successive modifiche allo statuto di ENIT Spa e le nomine dei componenti degli organi sociali per i periodi successivi sono deliberate ai sensi del codice civile.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di una relazione presentata da ENIT Spa, riferisce annualmente alle Camere sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla medesima.

Si prevede infine una norma di tutela per l'attuale personale dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo, sia che scelga di lavorare presso l'ENIT Spa, sia che scelga il collocamento presso le amministrazioni dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione di una società per azioni a maggioranza pubblica per la promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici in Italia e all'estero).

1. L'ENIT – Agenzia nazionale del turismo è trasformata in società per azioni con la denominazione di ENIT Spa, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 5. La società, finalizzata alla promozione dell'immagine turistica unitaria dell'Italia, realizza e coordina la comunicazione e la diffusione delle informazioni turistiche anche attraverso una rete di uffici di rappresentanza di diverso livello.

2. L'ENIT Spa:

a) realizza le strategie di promozione, di commercializzazione dei prodotti turistici italiani e di informazione a livello nazionale e all'estero;

b) svolge attività di consulenza e di assistenza per lo Stato, per le regioni e per altri organismi pubblici e privati in materia di promozione del turismo, individuando strategie idonee a realizzare un'efficace comunicazione dell'immagine turistica del nostro Paese sui mercati stranieri e a promuovere le destinazioni nazionali presso i cittadini italiani;

c) realizza e gestisce il portale nazionale del turismo;

d) gestisce un sistema informativo relativo al mercato turistico nazionale e a quelli esteri, finalizzato alla raccolta e all'elaborazione di banche dati informative e alla

loro diffusione mediante supporti elettronici e per via telematica, anche ai fini della creazione di un sistema statistico nazionale e di ricerca sulle tendenze di sviluppo del turismo;

e) organizza e produce servizi di consulenza, assistenza e collaborazione, in favore di soggetti pubblici e privati, al fine di promuovere e di sviluppare la certificazione della qualità dei servizi di accoglienza e di informazione ai turisti.

3. L'ENIT Spa subentra all'ENIT – Agenzia nazionale del turismo in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, beni, partecipazioni e gestioni sociali e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione.

4. La maggioranza delle azioni che costituiscono il capitale sociale di ENIT Spa è attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province di Trento e di Bolzano, che esercitano i diritti dell'azionista, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, d'intesa con i Ministri per il turismo e degli affari esteri; non si applicano le disposizioni dell'articolo 2362 del codice civile. Le azioni sono inalienabili. È ammessa la partecipazione al capitale sociale da parte di soggetti pubblici e privati, tramite l'acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo non superiore al 49 per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato.

5. Con decreto di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con i Ministri per il turismo e degli affari esteri, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabiliti:

a) le funzioni, le attività e le passività dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo anteriori alla trasformazione che sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) la sede legale, la composizione del capitale sociale, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 4, e la dotazione finanziaria iniziale dell'ENIT Spa comunque in misura non inferiore al fondo di dotazione dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo risultante dall'ultima legge di bilancio dello Stato;

c) i casi di incompatibilità, al fine di evitare conflitti tra gli interessi privati di chi ricopre la carica di membro degli organi di amministrazione e di controllo e gli

interessi dell'ENIT Spa;

d) i contenuti e le modalità di conclusione di un contratto di servizio volto a regolare le attività e i servizi che l'ENIT Spa svolge per conto dello Stato, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e di altri organismi pubblici e privati;

e) l'intervento finanziario dello Stato relativo al contratto di servizio di cui alla lettera *d)*;

f) i criteri di integrazione delle sedi dell'ENIT Spa con le altre sedi di rappresentanze italiane all'estero, al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali;

g) le modalità di attuazione della partecipazione al capitale sociale dell'ENIT Spa da parte di altri soggetti pubblici e privati;

h) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato, anche indirette, che sono eventualmente trasferite all'ENIT Spa anche in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionali nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile. Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disposti ulteriori trasferimenti e conferimenti;

i) gli eventuali impegni accessori assunti dallo Stato;

l) la data di chiusura del primo esercizio sociale dell'ENIT Spa;

m) le modalità dell'eventuale costituzione da parte dell'ENIT Spa di altre società che perseguono fini di interesse generale e di partecipazione, anche con quote di minoranza, a enti, a consorzi e a società aventi scopi analoghi o affini ai propri;

n) le modalità di consultazione da parte di ENIT Spa delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto del turismo.

6. Con il decreto di cui al comma 5 è altresì approvato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto dell'ENIT Spa e sono nominati i

componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. Le successive modifiche allo statuto dell'ENIT Spa e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate ai sensi del codice civile.

7. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, l'ENIT Spa svolge le funzioni dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo, secondo le disposizioni vigenti prima della data di trasformazione in società per azioni. I rapporti in essere e i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 continuano a essere regolati dai provvedimenti adottati e dalle norme legislative e regolamentari vigenti prima della medesima data. Per quanto non disciplinato dal decreto di cui al comma 5 continua ad applicarsi la normativa vigente in quanto compatibile. Le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo anteriori alla trasformazione sono esercitate, rispettivamente, dal consiglio di amministrazione e, se previsto, dall'amministratore delegato dell'ENIT Spa.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un'apposita relazione presentata dall'ENIT Spa riferisce annualmente alle Camere sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla medesima.

9. Il controllo della Corte dei conti sull'ENIT Spa si svolge con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

10. Ai decreti ministeriali emanati ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

11. La pubblicazione del decreto di cui al comma 5 nella *Gazzetta Ufficiale* tiene conto degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente

12. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per la trasformazione dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo e per l'effettuazione dei trasferimenti e dei conferimenti previsti dal presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta.

13. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo al momento della trasformazione, prosegue con l'ENIT Spa ed è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti e gli effetti, per i dipendenti dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo, rivenienti dall'originaria

natura pubblica dell'ente di appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilità ai concorsi pubblici per i quali è richiesta una specifica anzianità di servizio, ove conseguita. I trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi al personale già dipendente dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo fino alla stipulazione di un nuovo contratto. In sede di prima attuazione non può essere attribuito al predetto personale un trattamento economico meno favorevole di quello spettante alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il personale già dipendente dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo, che ne fa richiesta, entro due mesi dalla trasformazione sono attivate, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure di mobilità, con collocamento presso le amministrazioni dello Stato. Il personale trasferito è inquadrato, in base all'ex livello di appartenenza, nella corrispondente area e posizione economica, o in quella eventualmente ricoperta in precedenti servizi prestati presso altre amministrazioni pubbliche se superiore. Al personale trasferito o reinquadrato nelle amministrazioni pubbliche ai sensi del presente comma è riconosciuto un assegno personale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la retribuzione globale percepibile al momento della trasformazione, come definita dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, e quella spettante in base al nuovo inquadramento; le indennità spettanti presso l'amministrazione di destinazione sono corrisposte nella misura eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno personale. Entro cinque anni dalla trasformazione, il personale già dipendente dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo che ha proseguito il rapporto di lavoro dipendente con l'ENIT Spa può richiedere il reinquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione mantengono il regime pensionistico e quello relativo all'indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle amministrazioni pubbliche. Entro sei mesi dalla data di trasformazione, i predetti dipendenti possono esercitare, con applicazione dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, l'opzione per il regime pensionistico applicabile ai dipendenti assunti in data successiva alla trasformazione, i quali sono iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile.

Art. 2.

(Copertura finanziaria).

1. Al finanziamento degli oneri derivanti dal contratto di servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *d*), pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2 del presente articolo.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri di credibilità definiti dalla Commissione di cui all'alinea del presente comma non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravviene al divieto per dolo o per colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulta che egli, senza adeguata giustificazione, non ha avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutano la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione a un'altra amministrazione pubblica entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o di strutture che siano stati individuati per grave inefficienza o per improduttività ovvero sovradimensionamento dell'organico.

3. Dall'attuazione del comma 2 devono derivare risparmi non inferiori a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione pubblica secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In

caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

Proposte di legge presentate come cofirmataria

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese ([59](#))

(presentata e annunciata il 29 aprile 2008)

Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione ([63](#))

(presentata e annunciata il 29 aprile 2008)

[Legge 3 agosto 2009, n. 117](#)

G.U. n. 117 del 14 agosto 2009

Modifica dell'articolo 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per la semplificazione delle procedure relative alla modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore ([844](#))

(presentata il 7 maggio 2008, annunciata il 13 maggio 2008)

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento familiare internazionale ([1036](#))

(presentata il 14 maggio 2008, annunciata il 20 maggio 2008)

Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di esercizio dell'agenzia in attività finanziaria ([1082](#))

(presentata il 20 maggio 2008, annunciata il 21 maggio 2008)

Disposizioni concernenti i livelli essenziali delle prestazioni in favore delle persone non autosufficienti ([1093](#))

(presentata il 20 maggio 2008, annunciata il 21 maggio 2008)

Delega al Governo per l'adozione di nuove norme in materia di impiego di additivi tossici per la preparazione di cibi e bevande destinati all'alimentazione umana ([1473](#))

(presentata il 10 luglio 2008, annunciata l'11 luglio 2008)

Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della 'sfoglia emiliano-romagnola' e disciplina della relativa professione ([1487](#))

(presentata il 15 luglio 2008, annunciata il 16 luglio 2008)

Interventi di formazione linguistica e culturale, di formazione continua e di sostegno all'integrazione in favore dei cittadini italiani e dei loro congiunti e discendenti residenti all'estero, nonché per la promozione e la diffusione della lingua italiana nel mondo. Riforma delle istituzioni scolastiche italiane all'estero ([1547](#))

(presentata il 25 luglio 2008, annunciata il 28 luglio 2008)

Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo ([1666](#))

(presentata il 18 settembre 2008, annunciata il 23 settembre 2008)

Disposizioni in materia di professioni non regolamentate ([1934](#))

(presentata il 20 novembre 2008, annunciata il 24 novembre 2008)

Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti ([1955](#))

(presentata il 26 novembre 2008, annunciata il 27 novembre 2008)

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare ([2024](#))

(presentata il 17 dicembre 2008, annunciata il 18 dicembre 2008)

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e all'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di determinazione delle priorità per l'esercizio dell'azione penale ([2092](#))

(presentata il 22 gennaio 2009, annunciata il 26 gennaio 2009)

Modifiche al codice di procedura penale in materia di disciplina dell'udienza preliminare e di richieste di prova ([2093](#))

(presentata il 22 gennaio 2009, annunciata il 26 gennaio 2009)

Modifiche al codice di procedura penale per la definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto ([2094](#))

(presentata il 22 gennaio 2009, annunciata il 26 gennaio 2009)

Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per cassazione, al fine di assicurare la ragionevole durata dei giudizi penali ([2095](#))

(presentata il 22 gennaio 2009, annunciata il 26 gennaio 2009)

Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, recante norme per il recupero del drenaggio fiscale ([2101](#))

(presentata il 23 gennaio 2009, annunciata il 26 gennaio 2009)

Norme per la promozione dei sentieri della memoria lungo la cosiddetta 'linea gotica' ([2102](#))

(presentata il 23 gennaio 2009, annunciata il 26 gennaio 2009)

Modifiche all'articolo 118 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di applicazione dei controlli antimafia relativamente ai sub-contratti ([2103](#))

(presentata il 23 gennaio 2009, annunciata il 26 gennaio 2009)

Misure per il sostegno dello sviluppo di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di idrogeno e carburanti ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica ([2184](#))

(presentata il 10 febbraio 2009, annunciata l'11 febbraio 2009)

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici e norme per la tutela dei consumatori ([2274](#))

(presentata il 10 marzo 2009, annunciata l'11 marzo 2009)

Misure per il contrasto delle povertà ([2649](#))

(presentata il 27 luglio 2009, annunciata il 28 luglio 2009)

Norme per la prevenzione delle situazioni di conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo e per l'accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza ([2668](#))

(presentata e annunciata il 30 luglio 2009)

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare ([2744](#))

(presentata il 29 settembre 2009, annunciata il 30 settembre 2009)

Disposizioni per l'incremento dell'utilizzo del gas metano per autotrazione ([2843](#))

(presentata il 20 ottobre 2009, annunciata il 21 ottobre 2009)

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica ([2844](#))

(presentata il 20 ottobre 2009, annunciata il 21 ottobre 2009)

Modifiche all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e altre disposizioni concernenti l'estensione dei benefici previdenziali previsti per i lavoratori esposti all'amianto a coloro che sono stati collocati in quiescenza prima della data di entrata in vigore della medesima legge ([3298](#))

(presentata il 10 marzo 2010, annunciata l'11 marzo 2010)

Disposizioni per il riconoscimento dell'endometriosi come malattia sociale e istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi e della Giornata nazionale per la lotta contro l'endometriosi ([3338](#))

(presentata e annunciata il 18 marzo 2010)

Istituzione di un Fondo per l'erogazione di anticipazioni per il finanziamento degli interventi di recupero e di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, estensione della relativa disciplina alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla riqualificazione energetica degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché proroga degli incentivi per la riqualificazione energetica [\(3495\)](#)

(presentata il 20 maggio 2010, annunciata il 24 maggio 2010)

Disposizioni in materia di compensazione dei crediti da parte dei soggetti privati nei riguardi delle pubbliche amministrazioni e di interessi di mora nelle transazioni commerciali con le medesime [\(3531\)](#)

(presentata il 9 giugno 2010, annunciata il 10 giugno 2010)

Agevolazioni per la conversione dei rapporti di collaborazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato, nonché modifiche all'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di limiti di applicazione del contratto di lavoro a progetto, e all'articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di esclusione del costo del lavoro nell'applicazione del criterio del prezzo più basso ([3542](#))

(presentata il 14 giugno 2010, annunciata il 15 giugno 2010)

Modifiche agli articoli 45 e 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di disciplina della società concessionaria RAI - Radiotelevisione italiana Spa ([3629](#))

(presentata il 14 luglio 2010, annunciata il 15 luglio 2010)

Disposizioni per il governo delle risorse idriche e la gestione del servizio idrico integrato ([3865](#))

(presentata il 16 novembre 2010, annunciata il 17 novembre 2010)

Norme per l'adozione di un programma strategico nazionale di interventi nonché delega al Governo e altre disposizioni in materia di misure di sostegno in favore delle micro, piccole e medie imprese e di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ([4047](#))

(presentata il 1° febbraio 2011, annunciata il 2 febbraio 2011)

Norme per promuovere l'avvio di attività autoimprenditoriali dei giovani e delle donne e per lo sviluppo dell'occupazione nonché in materia di trattamento previdenziale dei lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni in favore delle madri lavoratrici ([4068](#))

(presentata il 9 febbraio 2011, annunciata il 10 febbraio 2011)

Disposizioni per la ricostruzione e lo sviluppo economico-sociale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nonché per la prevenzione dei rischi sismici ([4107](#))

(presentata il 21 febbraio 2011, annunciata il 22 febbraio 2011)

Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna ([4258](#))

(presentata il 5 aprile 2011, annunciata il 6 aprile 2011)

Disposizioni per la riorganizzazione e l'efficienza del mercato dei prodotti petroliferi e per il contenimento dei prezzi dei carburanti per uso di autotrazione ([4377](#))

(presentata il 25 maggio 2011, annunciata il 30 maggio 2011)

Interpellanze urgenti (Question time)

Le interpellanze urgenti, più note con il termine anglosassone Question time, sono lo strumento di sindacato ispettivo dei parlamentari nei confronti del Governo più diretto – un esponente dell'Esecutivo interviene in Aula e risponde direttamente su questioni urgenti nazionali - ma, per i temi che vengono affrontati, più selettive nell'accesso. Per presentarle occorrono infatti le firme di almeno 30 deputati e ogni parlamentare può presentarne una sola al mese.

Nel corso dei primi anni del suo mandato Elisa Marchioni ne ha presentate due, su temi urgenti per la Provincia di Rimini come la crisi nei rapporti tra Italia e San Marino, riverberatasi nei rapporti di lavoro dei frontalieri italiani, oltre 6mila persone, ma anche squarciando il velo di silenzio del Governo italiano sulle motivazioni di una tale distanza tra i due Stati, fino ad allora solo ipotizzati ma mai chiariti dall'esecutivo italiano.

L'altra interpellanza urgente ha riguardato la Scuola: gli insegnanti, a fronte dei tagli alla Scuola pubblica, hanno manifestato l'intenzione di effettuare uno "sciopero bianco" sulle uscite d'istruzione, creando notevole apprensione sugli operatori turistici e tour operator, anche riminesi, per le notevoli ricadute sull'economia del settore e del territorio. Da segnalare che, prima di depositare l'interpellanza, Elisa Marchioni ha promosso un incontro tra i rappresentanti degli insegnanti e i maggiori tour operator, anche riminesi, come forma di dialogo, trovando una piattaforma di sintesi tra le istanze delle due categorie.

Iniziativa volte a reintrodurre una diaria per gli insegnanti impegnati in viaggi d'istruzione in Italia e all'estero - 2-01034

Presentata da ELISA MARCHIONI lunedì 4 aprile 2011, seduta n.457

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro del turismo, per sapere - premesso che:

con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata abolita la diaria, ovvero il compenso orario, degli insegnanti che accompagnano gli studenti nei viaggi di istruzione all'estero;

la «scure» dei Governi di centro-destra contro la scuola pubblica aveva già prodotto il primo danno, ad avviso degli interroganti, con la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (finanziaria per il 2006), che aveva soppresso la diaria per i viaggi in Italia, un taglio che si sommava alla riduzione significativa del fondo di istituto e che ha colpito duramente il mercato turistico interno;

con il citato decreto-legge n. 78 del 2010, dall'anno scolastico 2010-2011, gli insegnanti che organizzano la didattica e la logistica di un viaggio d'istruzione all'estero, rimanendo in servizio per più giorni, con l'obbligo di accompagnare e sorvegliare gli alunni, 24 ore su 24, in contesti dove il controllo risulta spesso ben più difficile che in un'aula scolastica, non hanno alcun riconoscimento economico e professionale;

è evidente che per il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il fatto che gli insegnanti accompagnino o meno gli studenti nei viaggi d'istruzione all'estero è indifferente, una posizione del tutto coerente con le critiche mosse nei giorni scorsi dal Presidente del Consiglio dei ministri agli insegnanti della scuola statale;

gli insegnanti che finora promuovevano i viaggi di istruzione accompagnandovi i ragazzi lo facevano volontariamente, non obbligati per contratto, non erano la totalità degli insegnanti e non erano mai motivati dalla diaria, sempre simbolica e pagata in gran ritardo;

come conseguenza di tale improvvida decisione i viaggi d'istruzione sono crollati dopo che in modo spontaneo molti insegnanti hanno scelto di rinunciarvi, per protesta contro la soppressione della diaria, che comportava un riconoscimento, seppure minimo, di 12 euro a docente;

lo «sciopero bianco» delle gite scolastiche si è esteso in tutta Italia, mettendo a rischio i viaggi d'istruzione della primavera 2011 e con essi migliaia di posti di lavoro in un settore che è ormai diventato un business corposo e teme il crollo degli ordini per i prossimi mesi;

la soppressione della diaria si aggiunge al blocco degli scatti di anzianità che incideranno sul livello di reddito degli insegnanti che andranno in pensione in questo periodo, al taglio delle ore di compresenza, alla modifica delle finestre di pensionamento;

l'adesione allo «sciopero bianco» delle gite scolastiche è diffusa in tutto il Paese; è molto significativo il boicottaggio al Nord dove, nonostante il presidente della regione Piemonte si sia posto in contrasto con la linea del Ministro, decidendo di sostenere con un bonus economico le scuole piemontesi che realizzeranno viaggi d'istruzione e gemellaggi culturali, la protesta si sta estendendo ugualmente;

secondo il Centro studi turistici di Firenze la spesa media per studente nel 2009 in Italia, per 2,4 giorni medi di soggiorno, è di 77 euro, che diventano 136 comprendendo il trasporto, mentre per i viaggi all'estero, considerando una media di 3,8 giornate, la spesa è stata di 136,78 euro, che assommata ai costi di trasporto diventano 340 euro;

la stima del fatturato complessivo del turismo scolastico è di 651 milioni di euro, quota che non tiene conto dell'indotto (bar, souvenir e altro) che portano la spesa complessiva ad almeno 1 miliardo di euro;

il taglio della diaria anche per i viaggi all'estero, ennesimo risparmio a giudizio degli interpellanti indiscriminato e irrazionale ai danni della scuola pubblica, nega agli insegnanti perfino il simbolico riconoscimento dell'iniziativa e della enorme responsabilità che essi assumono affrontando un viaggio di istruzione;

le agenzie di viaggi, i tour operator e le ditte di trasporto hanno espresso grande preoccupazione; i viaggi d'istruzione, infatti, garantiscono lavoro per almeno sei mesi all'anno ad alberghi, ristoranti, guide, musei in periodi nei quali il resto dell'attività è praticamente inesistente;

per quanto riguarda i conti pubblici, la mancata elargizione di una diaria agli insegnanti non compensa in alcun modo la perdita di gettito dello Stato quanto all'IVA e alle tasse versate dal comparto del turismo per i viaggi d'istruzione;

gli insegnanti sono consci di cosa significa per i loro alunni la rinuncia ai viaggi d'istruzione e non hanno assunto a cuor leggero la decisione di portare avanti la protesta, ma il problema che essi pongono è di altra natura; con i tagli attuati al personale della scuola dovuti alla riforma «Gelmini-Tremonti», i docenti si trovano a volte con 30 alunni per classe, con un aggravio di responsabilità e di rischi nel caso di un viaggio o di una semplice uscita fuori dalle mura scolastiche;

la gita, che aggiunge altre responsabilità al lavoro spesso misconosciuto degli insegnanti, amplifica un disagio già presente; stupisce quindi che il Governo non colga il messaggio di un'intera categoria che con generosità, spesso aggiungendo attività di volontariato al proprio dovere, si dedica all'insegnamento e alla crescita dei bambini e dei giovani;

la situazione che si è andata creando suscita preoccupazione per il riflesso che avrà per i tour operator e gli agenti di viaggio che hanno specializzato le proprie competenze, con il rischio di perdere posti di lavoro e crescita, in un periodo già segnato dalla crisi -:

se i Ministri abbiano valutato il danno, in termini di perdita di gettito IVA e di tasse su un giro d'affari di 1 miliardo di euro all'anno per i viaggi d'istruzione;

se, a fronte di un carico di lavoro aumentato e soprattutto dell'enorme responsabilità, civile e penale, che gli insegnanti assumono nei confronti degli studenti che accompagnano nelle visite di istruzione, intendano assumere iniziative per reintrodurre una diaria, auspicabilmente non più simbolica e non più pagata con grande ritardo, per gli insegnanti relativamente ai viaggi d'istruzione in Italia e all'estero;

se e quali altre misure e quale ulteriore impegno finanziario intendano assumere per sostenere e qualificare il turismo scolastico, evitando di eliminare dal piano di offerta formativa il viaggio d'istruzione che fa parte del bagaglio di esperienza e di crescita umana e culturale dei giovani. (2-01034)

«Marchioni, Bachelet, Lulli, Sani, Martella, Mattesini, Bucchino, Sereni, Melandri, De Biasi, Mastromauro, Zampa, Santagata, Vannucci, Zucchi, Lenzi, Damiano, Pierdomenico Martino, Fluvi, Pizzetti, Zunino, Rosato, Bratti, Froner, Braga, Fadda, Oliverio, Sanga, Losacco, Cavallaro, Mogherini Rebesani, Vico, Scarpetti, La Forgia, Rigoni, Brandolini, Ginefra».

Iter

Rinvio ad altra seduta il 07/04/2011

Discussione il 14/04/2011

Svolto il 14/04/2011

Concluso il 14/04/2011

Dibattimento

(Iniziativa volte a reintrodurre una diaria per gli insegnanti impegnati in viaggi d'istruzione in Italia e all'estero - n.2-01034)

ELISA MARCHIONI. Signor Presidente, come interpellanti abbiamo valutato di rivolgere, di spiegare e di raccontare questa situazione al Governo. Parliamo dei viaggi di istruzione: sono i viaggi che tradizionalmente le scolaresche fanno e per i quali sono accompagnati dai loro insegnanti. Con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata abolita la diaria che rimaneva ancora riconosciuta per i viaggi all'estero, per l'accompagnamento degli studenti da parte degli insegnanti. A fronte dell'impegno di accompagnare gli studenti per ventiquattr'ore al giorno nei viaggi all'estero, è stata tolta la diaria, che ammontava a circa 12 euro al giorno.

A fronte di questo, che ha tagliato l'ultimo riconoscimento che rimaneva per gli insegnanti della responsabilità di affrontare i viaggi insieme ai ragazzi, molti insegnanti hanno valutato, senza che questo fosse proclamato come uno sciopero da alcuna realtà, una sorta di sciopero bianco, per cui hanno interrotto l'accompagnamento dei viaggi di istruzione. Questo ha causato uno stop, un blocco, una forte diminuzione di questi viaggi.

Noi ora portiamo all'attenzione del Governo questa situazione, intanto, perché pensiamo che i primi ad esserne danneggiati siano gli studenti, che perdono una grande occasione formativa, perché, per molti di loro, non ve ne sono di parallele; poi, vi è un danno per gli insegnanti, perché questo è stato un grido di allarme, una richiesta di attenzione posta al Governo. Nella mancanza totale di qualunque forma di dialogo, essi hanno deciso di non accompagnare più i viaggi di istruzione, anche qui, chiedendo che fosse riconosciuta la loro professionalità non solo a livello economico, ma almeno relativamente all'impegno che questo comportava. Ma anche qui nessuna risposta dal Ministero.

Nessuna risposta neanche dal Ministero del turismo, invece, per tutto quello che ha comportato questa scelta e questa valutazione: lo stop dei viaggi di istruzione, infatti, è valutato, secondo l'osservatorio turistico di Firenze, in una perdita netta di 651 milioni di euro di fatturato, che, compreso poi di tutte le piccole spese, è valutabile intorno a 1 miliardo di euro all'anno di perdita di fatturato nel turismo. Chi è che, soprattutto, ne ha

avuto danno? Sono le piccole strutture, gli alberghi che restavano aperti per qualche mese all'anno in più in bassa stagione ospitando le gite, i pullman che li accompagnavano, le guide turistiche, senza contare i musei che, ad esempio, erano meta privilegiata proprio per le scolaresche.

Crediamo che sia stato un gesto davvero sconsiderato togliere, ripeto, 12 euro al giorno, per lo più normalmente pagati con un ritardo superiore all'anno o all'anno e mezzo, che riconoscevano agli insegnanti la responsabilità. A fronte di questo, si è creato un danno per gli studenti, un'umiliazione per gli insegnanti e uno stop per il turismo, che ne risente in una forma molto forte. Anche qui, a perdere il lavoro sono state molte delle maestranze turistiche che, nei periodi di bassa stagione, potevano lavorare in questi ambiti.

Con questa interpellanza urgente chiediamo al Governo se i ministri abbiano valutato il danno. Valutiamo solo quello che lo Stato avrebbe incassato in termini di gettito IVA su questo miliardo: avrebbe ampiamente compensato non solo la diaria degli insegnanti, ma, anzi, era un elemento proprio per incentivare il turismo anche in bassa stagione e destagionalizzare in periodi non pieni di altri flussi turistici.

E poi se, a fronte di un carico di lavoro aumentato in classi che, sappiamo, adesso raggiungono, e a volte superano, le trenta unità e, soprattutto, dell'enorme responsabilità civile e penale che gli insegnanti assumono nei confronti degli studenti che accompagnano, non intendano reintrodurre la diaria, auspicabilmente non più solo simbolica e non più pagata con grande ritardo, per gli insegnanti relativamente ai viaggi di istruzione in Italia e all'estero.

Infine, se e quali altre misure intendano assumere per sostenere e qualificare il turismo scolastico, senza eliminare dal piano di offerta formativa il viaggio di istruzione che fa parte del bagaglio di esperienze e di crescita umana per tutti gli studenti.

Questo, quindi, è il tema che le sottoponiamo e sul quale chiediamo la risposta del Governo.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza, ha facoltà di rispondere.

GIUSEPPE PIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, il Ministero dell'istruzione ha sempre dedicato al tema dei viaggi di istruzione un'attenzione particolare, nella consapevolezza della valenza che tali attività assumono sul piano didattico formativo. Gli obiettivi che si intendono perseguire con l'effettuazione dei viaggi, infatti, attengono all'arricchimento culturale e professionale degli studenti. Queste iniziative rappresentano il primo importante approccio da parte degli studenti verso autonome determinazioni mirate all'acquisizione di competenze culturali e allo sviluppo della personalità.

Si ricorda brevemente la normativa a cui occorre fare riferimento per la materia oggetto dell'interpellanza. Le fonti primarie generali sono costituite dal Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e dal regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999. Ad esse devono aggiungersi i decreti del Presidente della Repubblica n. 567 del 1996 e n. 156 del 1999 che disciplinano le iniziative complementari e le attività integrative delle istituzioni scolastiche. Questo complesso di norme attribuisce la gestione dei viaggi di istruzione e delle visite guidate alla completa autonomia decisionale e alla responsabilità degli organi di autogoverno delle scuole.

Il Ministero è poi intervenuto con proprie direttive al fine di coordinare l'attività delle scuole, promuovendo e valorizzando l'autonomia di scelta e la capacità decisionale delle stesse. Sono tuttora in vigore le circolari ministeriali n. 291 del 14 ottobre 1992 e n. 623 del 2 ottobre 1996. Sono state, inoltre, diramate altre circolari e note per fornire chiarimenti su singoli aspetti particolari, quali i pacchetti turistici, il fondo di garanzia e gli infortuni occorsi agli alunni.

Le istruzioni contenute negli atti citati hanno precisato, in particolare, gli elementi di chiarezza nel rapporto tra agenzie di viaggio ed utenti e hanno dato indicazione alle scuole sulla necessità che le gite siano economicamente sostenibili e presentino sufficienti elementi di garanzia sotto il profilo della sicurezza.

Proprio in considerazione della rilevanza che i viaggi d'istruzione assumono sotto il profilo dell'arricchimento formativo dei ragazzi, il Ministero è ben consapevole dell'importanza del lavoro svolto dai docenti impegnati in questa attività. Non si condivide, pertanto, l'affermazione che si legge nell'atto parlamentare secondo cui sarebbe «indifferente» per il Ministro il fatto che i docenti accompagnino o meno gli studenti.

Quanto all'abolizione della diaria per missioni all'estero disposta dall'articolo 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 2010, si tratta, in realtà, di una misura che rientra nel quadro generale dei provvedimenti finalizzati al contenimento della spesa pubblica ed al risanamento del bilancio, e che non incide direttamente sullo svolgimento dei viaggi e delle visite guidate effettuate dalle scuole. Essa si applica alla generalità dei comparti del pubblico impiego e non ha alcuna finalità punitiva nei confronti del sistema scolastico.

Alla medesima prospettiva del risanamento sono finalizzate anche le altre misure ricordate dagli onorevoli interpellanti che, comunque, sono state realizzate, ove possibile, mediante interventi correttivi che consentissero di ovviare ai maggiori inconvenienti riscontrati.

Si fa presente, in particolare, che per il solo personale della scuola è stato possibile evitare, in parte, il blocco degli incrementi stipendiali previsti, nell'ambito della manovra correttiva dello scorso anno, dall'articolo 9 della legge n. 122 del 2010. Infatti, il decreto interministeriale 14 gennaio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 22 marzo 2011, n. 66, ha destinato la somma di 320 milioni di euro «al recupero dell'utilità dell'anno 2010 ai fini della maturazione delle posizioni di carriera e stipendiali e dei relativi incrementi economici del personale docente, educativo ed ATA».

Riguardo all'organizzazione dei viaggi, si ricorda che il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno dei docenti accompagnatori può trovare copertura con l'utilizzo del fondo d'istituto, ai sensi dell'articolo 88 del vigente contratto collettivo nazionale del comparto scuola, e attraverso le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa, previste dall'articolo 33 del medesimo contratto. Non di rado, inoltre, le agenzie di viaggio mettono a disposizione delle scuole un certo numero di posti gratuiti. Quanto all'incidenza negativa che la riduzione dei viaggi d'istruzione determina sul settore economico legato al turismo, forti preoccupazioni sono state rappresentate al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo da parte di tutti gli operatori del settore, in particolare la Fiavet.

A seguito di alcune interlocuzioni tra le competenti strutture tecniche del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Dipartimento sopra citato, è stata messa in atto una collaborazione per mettere a punto proposte idonee a risolvere tale situazione e a promuovere, nel contempo, forme di turismo scolastico collegato ai 150 anni dell'Unità d'Italia, nonché alla valorizzazione di destinazioni meno conosciute, ma ricche di riferimenti artistici, storici e paesaggistici utili al percorso formativo e culturale degli studenti.

È stato, così, predisposto e concordato in tempi rapidissimi un apposito protocollo d'intesa tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo e la struttura tecnica di missione per la celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia. L'iniziativa, rivolta a tutte le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, si svolgerà per tutto l'anno 2011 e mette a disposizione delle scuole un finanziamento complessivo di 6 milioni di euro, che consentiranno di diminuire la spesa che le famiglie dovranno sostenere per i viaggi. A parte l'alto valore formativo e culturale insito in tale iniziativa, non c'è dubbio che essa costituisce un segmento importante dell'economia turistica, in un momento, come l'attuale, di tagli e di difficoltà economiche.

Per le su esposte considerazioni, si ritiene che ricorrano i presupposti per lo svolgimento dei viaggi d'istruzione e che azioni intraprese da alcuni gruppi di docenti, che negano la propria disponibilità ad accompagnare gli alunni, determinando la conseguente sospensione dei viaggi stessi, sono da considerarsi non condivisibili.

PRESIDENTE. L'onorevole Bachelet, cofirmatario dell'interpellanza, ha facoltà di replicare.

GIOVANNI BATTISTA BACHELET. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario ed apprezzo la diligenza con cui ci ha esposto gli argomenti a difesa, ma non posso ritenermi soddisfatto, anzitutto perché proprio nella chiusa il termine «negano» mi pare inappropriato. Oltre il 60 per cento dei docenti non ha mai fatto viaggi di istruzione, quindi, coloro che li facevano finora rappresentavano una minoranza lodevole e pertanto non erano affatto tenuti a farli: nessuna legge e nessun regolamento scolastico lo impone. Di conseguenza, già nei tempi passati, la diaria di 12 euro era simbolica, ridotta poi solo per le missioni estere. Infatti, sono state citate tante leggi, ma ve ne sono due importanti: la finanziaria del 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266), sotto la Moratti, del centrodestra, che tagliava la diaria per i viaggi di istruzione in Italia e poi la manovra del 2010 (decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78) che, sotto la Gelmini, tagliava la diaria anche ai viaggi all'estero.

Come ha detto la mia collega Marchioni, si trattava di un riconoscimento puramente simbolico e di modesto impatto finanziario e, quindi, anche le ragioni, portate dal sottosegretario, di risparmio generale, si rivelano, come specificato nella nostra interpellanza, un autogol.

Inviterei il Governo a rifare bene i conti perché noi certamente abbiamo avuto molti contatti con famiglie deluse ma la spinta è venuta anche proprio da quella Fiavet che ha citato anche il Governo e da altri *tour operator*, ai quali abbiamo gentilmente consigliato di rivolgersi al Governo che è il principale responsabile di questo grosso autogol finanziario perché, fatto il conto dei profitti e delle perdite, è evidente che quanto si è risparmiato è largamente compensato da quello che si è perso.

E dunque c'è un problema anche simbolico ma i simboli a volte hanno un loro valore. Io ritengo che gli insegnanti che finora avevano prestato la loro opera in condizioni di disponibilità ventiquattr'ore su ventiquattro con minorenni che potevano farne di tutti i colori - come chiunque abbia un parente fino al terzo grado nella scuola può raccontare - ma anche con esperienze molto valide dal punto di vista formativo - come ricordava il sottosegretario stesso e come il Governo riconosce - ebbene, costoro meritano un riconoscimento. Questo è stato uno schiaffo gratuito di nessun valore finanziario e di un grosso valore negativo simbolico: a coloro che non erano la totalità e non erano tenuti dalla legge ad accompagnare i loro studenti e a promuovere i viaggi non è stato riconosciuto nemmeno simbolicamente un piccolo tipo di rimborso o diaria, che volevano dire quel che il Governo dice sempre di voler fare, ovvero riconoscere il merito di coloro che vogliono fare qualcosa di più degli altri. Ecco, questa mossa è stata esattamente nella direzione opposta.

Capisco quando il sottosegretario afferma che il Governo non è indifferente se i docenti accompagnano o meno gli studenti, questo è ovvio, perché ci sono delle leggi che lo prescrivono ma, ad esempio, nel caso delle scuole primarie la «riduzione del maestro unico» ha reso praticamente impossibile i viaggi di istruzione, giacché c'è un'altra legge che prevede che ogni quindici scolari vi sia un accompagnatore, e una serie di altri provvedimenti non hanno aiutato il sentimento, come dire, di solidarietà, tra Ministero e insegnanti che dovremmo ricostruire.

Quanto al consiglio di utilizzare i fondi delle scuole, ciò mi sembra richiami quanto il Ministro ha detto in una recente intervista la settimana scorsa a *la Repubblica* e che ha provocato vivaci reazioni della Disal e dell'Andis, che sono organizzazioni di dirigenti scolastici decisamente non schierate a sinistra, affermando che i fondi delle scuole ci sono e i presidi non li sanno amministrare. Invitare a usare i fondi delle scuole che il Governo non paga da alcuni anni per le gite scolastiche appare quasi una beffa. Noi vorremmo un Governo che non metta tutti contro tutti, le famiglie contro gli insegnanti, contro i dirigenti scolastici e contro i *tour operator*, dicendo a ciascuno che è colpa dell'altro se le cose non vanno. Abbiamo bisogno di un Governo che ami un po' di più le famiglie, la scuola e, tutto sommato, anche le imprese.

Problematiche inerenti ai rapporti fra lo Stato italiano e la Repubblica di San Marino, con particolare riferimento ai profili di carattere fiscale - 2-00971

presentata da ELISA MARCHIONI martedì 15 febbraio 2011, seduta n.434

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:

negli ultimi mesi i rapporti fra lo Stato italiano e la Repubblica di S. Marino sono diventati particolarmente tesi;

il Ministro dell'economia e delle finanze italiano ha inserito la piccola Repubblica nella black list dei paesi rifugio degli evasori fiscali; a ciò si è aggiunto il recente rapporto dell'Ocse che ha rilevato che «ci sono numerose lacune nell'ordinamento» di S. Marino, «di una gravità tale da non consentire uno scambio di informazioni ai fini fiscali in linea con gli standard Ocse»

a giudizio degli interroganti non si può negare che, nonostante lo sforzo compiuto nell'ultimo anno dal Governo sammarinese di promuovere accordi con istituzioni del nostro Paese e provvedimenti che vadano nella direzione di allineare la propria legislazione alle regole Ocse, permangono gravi carenze sul piano normativo e della trasparenza per quanto riguarda una parte dei soggetti, (società fiduciarie, trust, società di persone straniere con sede a S. Marino, e altri) che strutturano l'economia del Titano e che queste opacità mettono in ombra anche la parte sana del tessuto economico e imprenditoriale. Ma non si può pensare che la crisi economica di S. Marino, non abbia ripercussioni su tutto il territorio circostante;

a causa della crisi che nell'ultimo anno ha prodotto una riduzione delle entrate del 30 per cento, l'uscita dal territorio sammarinese di molte aziende e banche, la perdita di posti di lavoro (900 in meno di cui 400 italiani frontalieri), il Governo di S. Marino ha varato nel dicembre scorso una finanziaria di tagli e risanamento (la prima volta nella storia della Repubblica del Titano) per incassare 12 milioni di euro atti a coprire parzialmente il deficit. Parte di essi derivano purtroppo da una mancata detrazione del 9 per cento (con un prelievo che varia da cento a quattrocento euro mensili) sulle buste paga dei lavoratori frontalieri, che sono circa 7 mila, italiani in grande maggioranza residenti nelle province di Rimini, Pesaro e Forlì;

questa decisione determina un peggioramento delle condizioni economiche dei lavoratori frontalieri italiani occupati a San Marino, modifica e differenzia le retribuzioni tra sammarinesi e italiani che svolgono le medesime mansioni lavorative non garantendo quindi la parità di trattamento, delle tutele e dei diritti. Il tema dell'uguaglianza dei trattamenti sui luoghi di lavoro è un elemento fondamentale e viene visto dai «nostri frontalieri italiani» come una vera e propria discriminazione che li determina come lavoratori di serie B;

la mancata detrazione si aggiunge alle regole fiscali applicate dall'Italia per i frontalieri, finora definita ogni anno per mezzo della legge Finanziaria;

l'atteggiamento del Governo italiano nei confronti di S. Marino è stato negli ultimi mesi di totale chiusura, mentre è da tutti, compresi gli esponenti della maggioranza delle regioni Marche ed Emilia-Romagna, rilevata la necessità di tornare ad una normalizzazione dei rapporti bilaterali italo-sanmarinesi, anche per supportare la piccola Repubblica nel suo percorso di adeguamento alle regole dell'Unione europea. Va sottolineato che in questi giorni il Governo di S. Marino ha avviato attraverso i canali diplomatici formale richiesta di integrazione all'Unione europea non escludendo la possibilità di una richiesta di adesione (l'eventuale successo del prossimo referendum propositivo potrebbe segnare un primo piccolissimo passo) -:

quale sia la strategia del Governo per affrontare con urgenza gli attuali problemi che coinvolgono i nostri concittadini lavoratori frontalieri;

quali azioni intenda promuovere per riprendere il dialogo con la Repubblica di S. Marino al fine di

individuare soluzioni di positiva e leale collaborazione;

se la volontà del Governo sanmarinese di rientrare negli standard OSCE, manifestata anche attraverso l'approvazione di alcune leggi in tal senso, sia stata presa in adeguata considerazione dal Ministero dell'economia e delle finanze al fine di rivedere il proprio atteggiamento nei confronti del Governo sanmarinese.

«Marchioni, Lenzi, Bratti, Miglioli, Bressa, Giacomelli, Albonetti, Migliavacca, Gozi, Zampa, Antonio Martino, Vannucci, Sposetti, Gnechi, Narducci, Gasbarra, De Torre, Tocci, Morassut, Pistelli, Fogliardi, Levi, Castagnetti, Mogherini Rebesani, Recchia, D'Antona, Andrea Orlando, Calearo Ciman, Gianni, Cesario, Mura, Cimadoro, Argentin, Pisicchio, Benamati, Laratta, Ciriello, Laganà Fortugno, Mattesini».

Iter

Discussione il 10/03/2011

Svolto il 10/03/2011

Concluso il 10/03/2011

Dibattimento

[ELISA MARCHIONI](#). Signor Presidente, illustro brevemente l'interpellanza che va proprio al cuore della domanda che vogliamo porre al Governo, che riguarda la situazione dei 6.500 lavoratori frontalieri italiani che lavorano a San Marino, che ogni giorno vanno a San Marino e lì prestano la loro opera lavorativa. Come dicevo sono circa 6.500, in gran parte residenti nelle province di Rimini, di Forlì e di Pesaro e sono lavoratori che con l'ultima finanziaria varata dal Governo sanmarinese si sono ritrovati gravemente penalizzati da una mancata detrazione del 9 per cento prevista dall'articolo 56. Sono quindi lavoratori che da gennaio in busta paga si ritrovano una cifra che va da 150 a 400 euro in meno.

Questa norma, ossia la mancata detrazione del 9 per cento, è riservata ai soli lavoratori italiani che lavorano a San Marino. Quindi, è una tassa che presenta un'evidente discriminazione che ha creato una distinzione tra tutti i lavoratori, tra quelli sanmarinesi e quelli italiani, e che ha creato ovviamente una serie di tensioni. Pertanto, il tema che poniamo in questo momento riguarda proprio il modo in cui il Governo intenda tutelare e difendere i cittadini italiani che si sono trovati in questa situazione penalizzante e discriminante.

Questa situazione non sfugge nemmeno ai sanmarinesi e al Governo sanmarinese, che ha varato una manovra di rilancio. I sanmarinesi conoscono bene anche il lavoro all'estero e sicuramente sanno cosa significhi trovarsi all'estero, produrre reddito in un Paese straniero e poi rientrare nella propria realtà.

La disposizione di questo articolo 56, peraltro, è sottoposta anche ad un giudizio di legittimità costituzionale. Proprio in questi giorni è stata infatti presentata al collegio dei garanti sanmarinesi per verificare se sia costituzionale; avremo una risposta entro sessanta giorni, quindi entro la prima metà di maggio. Nel frattempo, questa norma è vigente e sottolineiamo che il Governo italiano si è mosso con grande lentezza, lasciando soli questi lavoratori che si sono trovati da subito discriminati, con differenze in busta paga già da gennaio.

Nel frattempo, da quando abbiamo presentato questa interpellanza urgente, ossia da circa un mese fa, si è mosso qualche cosa. Noi abbiamo già espresso il nostro punto di vista in altre sedi parlamentari e, proprio martedì, è stata data risposta all'interrogazione del collega Narducci in Commissione affari esteri dal sottosegretario Craxi, che ha dichiarato che la questione del trattamento fiscale dei frontalieri è al centro da tempo di un complesso negoziato bilaterale con le controparti sanmarinesi e ha ipotizzato anche che si possa attivare un tavolo tecnico bilaterale per affrontare la situazione. Sempre in questa settimana si è tenuto un altro vertice tra il Ministro Frattini e il Ministro degli esteri di San Marino, Antonella Mularoni, e il Ministro

Frattoni - riferiscono le agenzie - ha espresso preoccupazione - leggo testualmente - «per le nuove disposizioni, che rischiano di ledere i diritti dei nostri frontalieri».

Per cui, qualcosa si è mosso, però dobbiamo anche ricordare che ci sono rapporti di grande problematicità sullo sfondo di questa difficoltà attuale dei frontalieri. Se, quindi, il punto da cui partiamo è l'ultimo punto, cioè la discriminazione introdotta da questo articolo 56 dell'ultima finanziaria ci troviamo di fronte a frontalieri che da anni vedono prorogata la franchigia degli 8 mila euro annualmente - quindi con uno stillicidio di attesa - aspettando una legge ordinaria che possa ridisegnare la situazione rendendola più stabile, legge ordinaria la cui approvazione è resa particolarmente difficile a causa delle relazioni così tese e piene di nodi da sciogliere tra Italia e San Marino. Lo dimostra la lunga serie di trattati che sono stati firmati e sottoscritti da tutte e due gli Stati, ma non ratificati dall'Italia e quindi, di fatto, mai entrati in vigore.

Il sottosegretario Craxi martedì ricordava la Convenzione bilaterale per evitare le doppie imposizioni, firmata nel 2002 e non ancora ratificata. Voglio ancora ricordare l'accordo, firmato dai due Governi il 26 novembre 2009 in materia di collaborazione finanziaria. Si tratta di un accordo che impegna le parti a favorire lo sviluppo e l'integrazione dei rispettivi sistemi finanziari, che è stato sottoscritto, ma anche questo non ratificato dall'Italia, così come non è ancora entrato in vigore l'accordo bilaterale di cooperazione economica, sottoscritto il 3 marzo del 2009.

Quello che ha affermato l'onorevole Craxi, ossia che fosse necessario favorire questi rapporti, ma che prima fosse necessario firmare e ratificare un protocollo per adeguare i testi ai nuovi standard internazionali sulla trasparenza finanziaria è un nodo importante. Infatti, il nodo che concerne freni e rapporti tra Italia e San Marino è il nodo della trasparenza finanziaria e quindi della collocazione di San Marino nella lista nera dell'OCSE perché manca un allineamento alle regole di trasparenza internazionale. Questo è un nodo sicuramente fondamentale, lo ha dichiarato più volte anche il Ministro Tremonti, che ha chiesto, in previsione di qualsiasi incontro bilaterale con le controparti, che fosse preceduto dalla definizione di una serie di obiettivi mirati a porre fine a livello formale e sostanziale al segreto bancario, attraverso lo scambio automatico di informazioni di modello europeo e quindi ha avanzato la richiesta di un allineamento agli standard OCSE da parte di San Marino.

Se ovviamente da parte nostra non c'è alcuna intenzione di difendere tutta la parte grigia o il mancato allineamento di San Marino agli standard OCSE, c'è anche la necessità di rilevare che non si può negare che il Governo sanmarinese negli ultimi tempi abbia fatto degli sforzi per rientrare nella legalità, avviando un percorso di riforme normative che vanno nella direzione di una maggiore trasparenza, con l'approvazione di leggi nel novembre scorso che cercano proprio di perseguire l'allineamento agli standard OCSE.

Quindi, ritenendo che rimanga al centro per noi il tema dei frontalieri, ma che esso, per essere risolto nella situazione attuale, nella tensione dovuta all'applicazione dell'articolo 56 della scorsa legge finanziaria, ma anche con lo sfondo di una franchigia che è stata prorogata per l'anno in corso, ma non per il prossimo, necessiti di una legge ordinaria come soluzione più definitiva, che proietti una maggiore stabilità sulla situazione dei frontalieri, dobbiamo affrontare anche questa difficoltà dei nodi dei rapporti tra i due Stati. Mantenendo al centro il tema del peggioramento delle condizioni economiche dei lavoratori frontalieri italiani occupati a San Marino, che si trovano con retribuzioni differenziate, con una discriminazione che davvero sui luoghi di lavoro si traduce in una differenza che fa sentire i lavoratori italiani come lavoratori di serie B, è molto importante chiarire anche il contesto delle relazioni intorno.

Per questo, chiediamo al Governo come intenda affrontare con urgenza e dare risposta agli attuali problemi che coinvolgono i nostri cittadini lavoratori frontalieri a San Marino, quali azioni intenda promuovere per riprendere il dialogo con la Repubblica di San Marino, al fine di individuare soluzioni di positiva e leale collaborazione, e se il Governo italiano intenda affiancare San Marino in questo percorso verso un definitivo e chiaro allineamento agli standard OCSE, proprio pensando che una crisi di San Marino, una difficoltà economica permanente di questo Stato, che si trova nel cuore dell'Italia, abbia ripercussioni ed effetti anche sull'economia italiana.

È molto difficile immaginare che, qualora San Marino arrivasse ad una crisi permanente, questo non avrebbe alcun riflesso sull'economia italiana. Chiediamo quindi se il Governo intenda affiancare San Marino in questo percorso di allineamento agli standard OCSE e in quale modo, proprio per far crescere ed affermare definitivamente quella parte sana dell'economia sanmarinese che riteniamo meriti di essere riconosciuta nel suo percorso verso un definitivo allineamento.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Sonia Viale, ha facoltà di rispondere.

SONIA VIALE, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, con il documento in esame gli onorevoli interpellanti, nel rappresentare che le relazioni intercorrenti tra lo Stato italiano e la Repubblica di San Marino sono divenute particolarmente tese, chiedono di conoscere quale sia la strategia del Governo per affrontare con urgenza gli attuali problemi.

Al riguardo, in via preliminare, si osserva che il Governo italiano, tramite il Ministero degli affari esteri, segue con la massima attenzione gli sviluppi interni alla Repubblica di San Marino, in vista dell'auspicato superamento degli ostacoli che ancora si frappongono al raggiungimento di un livello di trasparenza europeo, e di conseguenza alla piena normalizzazione dei rapporti bilaterali in questo importante settore.

Nel più ampio quadro delle relazioni tra Italia e San Marino si può peraltro fare stato di una buona collaborazione in numerosi ambiti tecnici, che ha consentito la recente firma di quattro intese bilaterali e la definizione di altri accordi e programmi in campo culturale ed ambientale, in via di finalizzazione.

A livello locale, inoltre, la Farnesina segue attentamente anche i negoziati in corso tra la Repubblica del Titano e la regione Emilia-Romagna. Il dialogo non si è mai interrotto e il canale diplomatico è rimasto sempre aperto, come testimoniato dall'impegno della Farnesina ad agevolare contatti per favorire utili chiarimenti in occasione del tavolo tecnico italo-sanmarinese riunitosi presso il Ministero degli affari esteri il 16 settembre scorso e, da ultimo, durante l'incontro svoltosi il 27 gennaio scorso tra il Ministro degli affari esteri Frattini e il Segretario di Stato agli esteri sanmarinese, accompagnato dal Segretario di Stato alle finanze Valentini.

In tale circostanza, i rappresentanti di San Marino hanno sottolineato i passi in avanti compiuti in termini di legislazione adottata o in via di adozione in materia fiscale e finanziaria. Hanno, altresì, manifestato il vivo auspicio di risolvere tutte le questioni bilaterali ancora pendenti per giungere all'auspicata cancellazione dalla lista nera del Ministero dell'economia e delle finanze italiano e alla firma del Protocollo bilaterale sulle doppie imposizioni.

Tutto ciò rappresentato, relativamente alle specifiche questioni di carattere finanziario e fiscale, il Dipartimento del tesoro ha riferito che, nel corso degli ultimi mesi, le autorità di San Marino hanno adottato una serie di misure tese a dare credibilità e trasparenza al sistema finanziario. Tra queste, spicca la legge 4 novembre 2010, n. 178, contenente «disposizioni per il rafforzamento dell'autonomia della Banca centrale ed aggiornamenti statutari».

Quasi contemporaneamente è stato nominato il presidente della Banca centrale, posto vacante da febbraio 2010. Con il nuovo statuto della Banca centrale è stato eliminato il gradimento del Comitato credito e risparmio - organo politico che ha, tra l'altro, la funzione di indirizzo e orientamento dell'attività di vigilanza bancaria, finanziaria e assicurativa - nella nomina degli ispettori del coordinamento della vigilanza. Il nuovo statuto prevede ora i casi nei quali i componenti del coordinamento della vigilanza, nei quali rientra il direttore della banca, possano essere rimossi.

Accanto a queste positive novità permangono, tuttavia, alcune zone grigie, in relazione alle quali sarà importante vedere l'applicazione pratica. Il primo punto sul quale si attendono iniziative da parte dell'autorità di San Marino è quello dei controlli sulle banche e sulle società finanziarie sanmarinesi nonché sulle sanzioni per i comportamenti illegali. Si ricorda, in proposito, che la Banca d'Italia è dovuta intervenire ripetutamente per bloccare i tentativi di alcune banche e società finanziarie sanmarinesi di operare in Italia aggirando ed eludendo la normativa italiana in materia. In nessuna occasione vi è stata alcuna collaborazione da parte della Banca centrale di San Marino la quale, pertanto, dovrà dimostrare di avere l'indipendenza e le capacità

per potere intervenire sui soggetti sottoposti alla sua vigilanza.

Per quanto concerne la normativa sul segreto bancario sanmarinese, il Dipartimento del tesoro ha rappresentato che essa è stata di ostacolo all'identificazione del beneficiario effettivo e allo scambio di informazioni tra banche dello stesso gruppo. Nonostante le modifiche apportate da parte sanmarinese con la legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari ed assicurativi, permangono forti perplessità sull'istituto in quanto subordina, in deroga alla disciplina del segreto bancario, lo scambio di informazioni tra controllate sanmarinesi e capogruppo straniere alla condizione che tra la Repubblica di San Marino e lo Stato della capogruppo sussista un accordo internazionale vigente. Peraltro, la nuova disciplina del segreto bancario subordina la trasmissione delle informazioni al rispetto della normativa sanmarinese in materia di vigilanza consolidata piuttosto che ai principi costituenti standard nella materia a livello internazionale.

Per quanto attiene l'individuazione del titolare effettivo in caso di partecipazioni societarie, l'adozione della legge concernente la conoscibilità degli assetti proprietari effettivi delle società di diritto sanmarinese, nel creare un archivio delle partecipazioni fiduciarie presso la Banca centrale, limita gli obblighi di comunicazione sul titolare effettivo ai soli mandati aventi ad oggetto partecipazioni in società sanmarinesi, così eludendo i controlli sulla gran maggioranza delle società fiduciarie che lavorano con soggetti non sanmarinesi.

Relativamente alle problematiche di carattere fiscale, il Dipartimento delle finanze ha fatto presente in via preliminare che tra la Repubblica italiana e quella di San Marino non vi sono, allo stato accordi che consentano lo scambio di informazioni in materia fiscale. Ciò costituisce una delle ragioni per cui, secondo la vigente normativa, la Repubblica di San Marino è uno degli Stati facente parte della lista di cui al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 maggio 1999 con il quale sono stati individuati gli Stati e i territori aventi un regime fiscale privilegiato ai fini della presunzione di residenza in Italia stabilita dall'articolo 2, comma 2-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi.

L'Italia partecipa attivamente al *Global forum* sulla trasparenza e lo scambio di informazioni ai fini fiscali istituito in seno all'OCSE. In tale ambito, la Repubblica di San Marino, come tutti i membri del *Global forum*, è oggetto di *peer review*, un esame tra pari sull'adeguatezza degli strumenti relativi allo scambio di informazioni. Il rapporto di *peer review*, pubblicato il 27 gennaio 2011 sul sito OCSE, ha posto in luce numerose lacune dell'ordinamento sanmarinese, che non consentono uno scambio di informazioni ai fini fiscali in linea con gli standard OCSE. Per tale motivo la Repubblica di San Marino non è stata ammessa alla seconda fase della *peer review*.

Per quanto attiene la cooperazione internazionale in materia giudiziaria il Dipartimento del tesoro ha fatto presente che sono state apportate modifiche alla legge sulle rogatorie internazionali in materia penale ad opera della legge 23 luglio 2010, n. 128. Tuttavia due importanti indagini legate al riciclaggio condotte dalla procura di Roma e di Forlì, risultano ancora assoggettate alla pregressa normativa sanmarinese, che subordina la cooperazione a meccanismi processuali eccessivamente gravosi. Inoltre permane nella nuova normativa l'esclusione della presenza, nello svolgimento delle rogatorie, delle figure ausiliare del magistrato, riducendo l'efficacia pratica delle stesse.

Nei prossimi mesi la Repubblica di San Marino sarà valutata dal Fondo monetario internazionale per gli aspetti relativi al sistema finanziario e dalla Moneyval per la normativa di prevenzione del riciclaggio.

È, quindi, importante acquisire tali valutazioni internazionali. Tuttavia, al momento, si ritiene che i progressi che pure si sono registrati non siano tali da assicurare la trasparenza e la cooperazione necessaria a combattere la criminalità. Si ricorda, a tal proposito, che le frodi carosello e gli altri episodi di evasione fiscale non danneggiano solamente le finanze pubbliche, ma costituiscono forme di concorrenza sleale nei confronti delle imprese italiane. Inoltre, la fuga di capitali verso la Repubblica di San Marino non dipende solamente dalla più bassa tassazione degli interessi, ma, soprattutto, dalla discrezione sul titolare effettivo del denaro. Pertanto, la Repubblica di San Marino è sempre più rifugio per i capitali di origine illecita e, da ciò, deriva il timore che sia anche meta per la malavita organizzata, sia italiana che estera.

Per quanto riguarda, infine, le problematiche dei cittadini italiani che svolgono attività lavorativa nel territorio di San Marino, ma vivono stabilmente in Italia (circa 6 mila persone), esse sono oggetto, sin dal marzo 2002, di un negoziato con la controparte sanmarinese. Nel contesto, l'ambasciata d'Italia a San Marino, in stretto raccordo con i rappresentanti della collettività italiana, assicura protezione ed assistenza ai lavoratori frontalieri, anche attraverso opportuni contatti con le autorità sanmarinesi.

PRESIDENTE. L'onorevole Marchioni ha facoltà di replicare.

ELISA MARCHIONI. Signor Presidente, ringrazio la signora sottosegretario per l'ampiezza del quadro che ci ha prospettato. Non mi dichiaro soddisfatta perché, in merito alla situazione dei frontalieri, che resta il nodo della domanda che noi abbiamo posto, so bene che, dal 2002, questa situazione si propone. Mi pare, però, che, nei quasi dieci anni intercorsi, non siamo ancora riusciti a trovare una stabilità di situazione che dia serenità a queste persone che sono 6.500. Si tratta, dunque, di 6.500 famiglie, di persone che si alzano la mattina e vanno a lavorare creando reddito anche per l'Italia. Sul resto del quadro che lei ha illustrato, la ringrazio per l'ampiezza dell'esposizione. Ovviamente, lungi da noi l'idea di scusare, giustificare, sottacere o sottovalutare l'ampiezza dei problemi e delle situazioni che legano i due Paesi e, anzi, di non valutare adeguatamente anche le situazioni parallele all'illegalità che lei ha esposto con ampiezza.

La situazione che noi pensiamo è che San Marino non possa farcela senza un affiancamento dell'Italia che delinei con chiarezza una exit strategy e, quindi, le condizioni per allinearsi agli standard OCSE in modo che questa piccola Repubblica abbia la capacità, insieme anche allo Stato italiano, di lasciarsi definitivamente alle spalle tutte queste zone grigie dell'economia. Encomiando tutte le forze dell'ordine e la guardia di finanza che stanno facendo un ottimo lavoro di controllo e di verifica proprio perché questo accada, pensiamo che un crollo totale di San Marino, compresa tutta la parte sana dell'economia sanmarinese, sia un dramma per San Marino medesimo, ma anche, appunto, per l'economia italiana.

Lei ha usato molte volte la parola «auspicio» nel corso della sua esposizione ed ha detto che ci sono auspici e percorsi intrapresi su trattati scritti, firmati e mai ratificati. Noi, allora, auspichiamo davvero che questo percorso di legalità, di trasparenza e di definitivo allineamento agli standard OCSE di San Marino ci sia, con una ferma volontà da parte della Repubblica, e con la capacità da parte dell'Italia di affiancarla in tutto il percorso positivo che si possa svolgere (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*).

Interrogazioni a risposta orale

Attraverso questo strumento di ispezione nei confronti del Governo, Elisa Marchioni ha affrontato in via prioritaria i temi della sicurezza nel territorio di Rimini, interrogando il ministro dell'Interno sull'annosa controversia della nuova questura, da anni pronta ma ancora inutilizzata per il mancato accordo con la proprietà della struttura, che costringe la polizia a dover operare in locali insufficienti in corso d'Augusto, ad aprire una nuova sede in via Bonsi e ad ospitare i rinforzi estivi in alberghi presi in affitto.

Sempre in tema di sicurezza del territorio, ha interrogato il Governo in occasione del G8 de L'Aquila, poiché una parte dei rinforzi estivi sono stati dirottati nel capoluogo abruzzese in piena stagione estiva, proprio mentre il territorio ha – da sempre - maggiore bisogno di forze di polizia.

Al ministro per il Turismo, invece, ha rivolto due interrogazioni, una sui buoni vacanza, strumento varato per agevolare le fasce di reddito più deboli, ma non entrato in fase operativa se non in tempi molto dilatati, l'altra sui sostegni alle imprese turistiche attraverso il progetto Italia & Turismo, non particolarmente fortunato come adesione delle aziende poiché non prevedeva finanziamenti adeguati o agevolazioni appetibili.

Modalità per l'erogazione dei buoni vacanza da destinare alle fasce sociali più deboli e per favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici – 3-01143

Presentata da ELISA MARCHIONI mercoledì 23 giugno 2010, seduta n.342

iter: in corso

MARCHIONI. -

Al Ministro per il turismo.

Per sapere - premesso che:

con l'emanazione del decreto dell'allora Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega al turismo 21 ottobre 2008 sono state definite le modalità per l'erogazione dei buoni vacanza da destinare alle fasce sociali più deboli e per favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, prevedendo che ai relativi oneri si provveda a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri;

l'articolo 3 del predetto decreto stabilisce che il dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, con apposito atto pubblicato in Gazzetta ufficiale, comunica le modalità di presentazione delle domande per l'erogazione dei buoni vacanze;

i ripetuti annunci del Governo sulla disponibilità dei buoni vacanze avevano creato fin dall'inizio del 2009 legittime aspettative soprattutto in quelle famiglie che non avevano altre possibilità di vacanze e che ritenevano di poter usare questi buoni già dalla primavera 2009, ma solo il 25 novembre 2009 è stato pubblicato il decreto che ne avvia l'operatività, fissando la decorrenza del 20 gennaio 2010 per prenotare i buoni vacanze che saranno validi fino al 30 giugno 2010;

considerato che l'articolo 2 del succitato decreto prevede che la gestione dell'acquisto e della distribuzione dei buoni vacanze possa essere data in convenzione dal dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo all'ANCI e alle associazioni non profit di comprovata esperienza nel settore, non è chiaro se la gestione dei buoni vacanze è stata affidata all'associazione non profit BVI SoGe srl, dopo aver preso in considerazione anche altre associazioni non profit;

ai sensi dello stesso articolo 2, non dovevano essere previsti corrispettivi per la gestione, ad eccezione del rimborso delle sole spese postali derivanti dalla trasmissione dei buoni vacanze agli aventi diritto, mentre la procedura online tramite la quale è possibile aderire al sistema buoni vacanze prevede la sottoscrizione di un contratto che stabilisce un contributo del 4 per cento più IVA degli importi incassati -:

quali siano le ragioni delle discordanze tra il decreto del 21 ottobre 2008 ed i provvedimenti successivi;

quante siano state le richieste avanzate per il 2010, da quali tipologie di famiglie con riferimento alla composizione e ai livelli di reddito ammessi, e con quale distribuzione territoriale;

se lo stanziamento previsto per il 2010 di 5 milioni di euro sia stato sufficiente a coprire le richieste e se il Ministro intenda adoperarsi per incrementarlo per il prossimo anno.

Progetto Italia & Turismo: disposizioni finanziarie aggiuntive per il comparto turistico - 3-01134)

Presentata da ELISA MARCHIONI lunedì 21 giugno 2010, seduta n.340

Iter in corso

MARCHIONI. -

Al Ministro per il turismo.

Per sapere - Premesso che:

il 3 giugno 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri, insieme al Ministro del turismo, ha presentato il progetto Italia & Turismo, un protocollo d'intesa con gli istituti di credito: Unicredit, Intesa Sanpaolo, Banco popolare, Banca popolare di Milano e Banca popolare di Sondrio e con le tre confederazioni del turismo: Confturismo-Conffcommercio, Federturismo-Confindustria e Assoturismo-Confesercenti;

il progetto, con l'obiettivo dichiarato di mettere a disposizione del comparto turistico disposizioni finanziarie aggiuntive, a condizioni vantaggiose, non prevedeva alcun contributo dello Stato, nessuna risorsa a fondo perduto e nessun incentivo; puntava tutto su un plafond creditizio messo totalmente a disposizione dalle banche di 1,6 miliardi di euro sotto forma di mutui da concedere in modo privilegiato alle aziende che operano in campo turistico;

il contributo delle banche doveva attuarsi, secondo il protocollo di intesa, non solo attraverso il sostegno creditizio allo sviluppo di nuovi investimenti, ma anche con «progetti pilota» finalizzati soprattutto ad aumentare la competitività delle piccole e micro imprese -:

se il Ministro, ad un anno dalla presentazione del progetto, sia in grado di fornire i dati relativi al numero degli operatori turistici che vi hanno aderito, i dati sull'entità dei finanziamenti erogati dalle banche, la loro distribuzione territoriale e per categorie di richiedenti e d'indicare per quali finalità sono stati richiesti ed erogati;

quanti «progetti pilota» siano stati presentati e finanziati, in quali settori e in quali regioni le piccole imprese ne hanno maggiormente usufruito. (3-01134)

Problemi di sicurezza per il distaccamento di unità di polizia in forza a Rimini durante il G8 a l'Aquila - 3-00581

Presentata da ELISA MARCHIONI lunedì 6 luglio 2009, seduta n.197

Iter in corso

MARCHIONI. -

Al Ministro dell'interno.

Per sapere - premesso che:

il G8, a presidenza italiana, che si svolgerà dall'8 al 10 luglio 2009, all'Aquila, dal quale sono attese indicazioni importanti sulle grandi questioni mondiali, è certamente un evento che onora il nostro Paese;

per la sicurezza del summit saranno impegnati, secondo quanto si apprende dalle notizie di stampa, non meno di 15.000 uomini, fra esercito, polizia e carabinieri;

non si conosce, se non parzialmente, da quali sedi, con quali criteri e modalità avverranno i trasferimenti di questo personale. Richieste dell'interrogante in tal senso al Dipartimento di pubblica sicurezza, all'Arma dei carabinieri, allo Stato maggiore dell'esercito, non hanno avuto alcun riscontro;

per quanto riguarda alcune città della Romagna, risulta all'interrogante che la Prefettura di Rimini invierà al G8, 14 unità per 20 giorni; a Pesaro sono state richieste 10 unità e 8 a Forlì;

se si calcola che a luglio Rimini conterà circa 600.000 mila presenze turistiche a fronte di una popolazione residente di circa 150 mila abitanti, la richiesta di distaccare 14 unità dalle forze dell'ordine di Rimini pare ignorare le aumentate necessità di garantire una città sicura all'arrivo dei turisti; considerando che gran parte del turismo della riviera è un turismo familiare, che richiede particolari attenzioni e garanzie di sicurezza, nonostante il prodigarsi delle Forze dell'ordine, sono in crescita fisiologica, ogni anno, in coincidenza con i periodi estivi, fenomeni di microcriminalità, che vanno combattuti anche con un'adeguata prevenzione e con una presenza visibile delle Forze dell'ordine;

il depauperamento delle forze dell'ordine mette a rischio il mantenimento della sicurezza in città, mentre i rinforzi attesi - sono annunciate 85 unità -, necessari da subito, arriveranno solo dopo la metà di luglio e saranno quindi concretamente operativi non prima di agosto, quando già si attende un milione di presenze turistiche; risultano, tra l'altro, ancora chiusi e in attesa dei decreti che ne consentano l'apertura, i due presidi estivi di Bellaria e Riccione, riferimenti importanti per la riviera nei periodi di maggiore affollamento, ma la cui funzionalità per l'estate 2009 pare a questo punto compromessa -:

se non ritenga questi comportamenti incompatibili con le molte affermazioni sulla centralità della sicurezza dei cittadini, di cui il Governo si è fatto portatore e se non ritenga urgente e prioritaria l'apertura dei presidi di polizia di Riccione e di Bellaria.(3-00581)

Controversia locazione nuova sede della Questura e della Polizia stradale di Rimini - 3-00169

Presentata da ELISA MARCHIONI mercoledì 8 ottobre 2008, seduta n.063

Iter in corso

MARCHIONI. -

Al Ministro dell'interno.

Per sapere - premesso che:

fin dal 1996, al fine di risolvere la situazione logistica della Polizia di Stato nella Provincia di Rimini, il Ministero dell'interno ha dato la propria adesione, più volte riconfermata, all'iniziativa della società DA.MA di realizzare un complesso immobiliare da adibire a nuova sede della Questura e della Polizia stradale di Rimini da assumere in locazione da parte del Ministero stesso;

l'Amministrazione comunale di Rimini, allo scopo di regolamentare tempi e modalità di realizzazione dell'opera pubblica - proposta nell'ambito di un Programma integrato presentato dalla Soc. DA.MA Srl e approvato con contestuale adozione di variante al PRG con deliberazione di Consiglio comunale nel 1998 - nonché della sua effettiva destinazione alle finalità istituzionali indicate, ha stipulato con la Soc. DA.MA in data 23 aprile 1999 una convenzione per l'attuazione del programma integrato ex articoli 20 e 21 della legge regionale n. 6 del 1996 relativo alla realizzazione della nuova sede della Questura e della Polizia stradale;

ad oggi, l'immobile destinato a sede della Questura, pur se edificato (si tratta di un edificio di circa 18.000 mq, costruito con le caratteristiche e funzioni per la Questura e quindi non utilizzabile per altre destinazioni) e nonostante l'impegno a locare sottoscritto tra il Prefetto di Rimini ed il privato costruttore in data 30 novembre 2005 non è stato ancora messo a disposizione della competente autorità statale da parte della società DA.MA e pertanto non è ancora stata data effettiva destinazione alle finalità istituzionali indicate nella convenzione stessa;

l'atto di impegno a locare del 30 novembre 2005 contiene l'impegno della Società DA.MA «a stipulare il contratto di locazione» avente ad oggetto l'immobile (di proprietà della Società stessa) da cedere in locazione al Ministero per essere adibito a sede della Questura e della sezione della Polizia stradale di Rimini. Trattasi di un contratto preliminare che obbliga le parti alla stipula del contratto definitivo, pena - in caso di inadempimento di tale obbligazione - la possibilità per la parte non inadempiente, cioè il Ministero dell'interno, di ottenere dal Giudice ordinario una sentenza (costitutiva) che produca gli effetti del contratto non concluso (articolo 2932 codice civile);

il Prefetto con diffida del 5 febbraio 2007 ha richiesto alla società l'adempimento dell'obbligo di stipulare il contratto di locazione dell'immobile «con riserva di assumere ogni iniziativa volta a risolvere le esigenze strutturali dei locali reparti della Polizia di Stato, ivi comprese anche quelle giudiziarie dirette a ottenere l'adempimento in forma specifica dell'obbligo contrattuale assunto e il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per effetto del ritardo nella conclusione del contratto di locazione»;

i successivi incontri tra il Ministero e la società costruttrice DA.MA srl, svolti anche con il coinvolgimento degli enti locali, i quali si sono impegnati per la soluzione della controversia in atto aderendo alla richiesta, avanzata dal Ministero, di acquisire una porzione di fabbricato «risultata eccedente rispetto alle esigenze della Polizia di Stato», e con assunzione del relativo onere, non hanno portato a risultati positivi, permanendo la divergenza di posizioni delle parti sul contratto preliminare a locare firmato il 30 novembre 2005, sulla base di una cifra annuale d'affitto dell'immobile pari a 3,336 milioni di euro;

non risulta che fino ad ora il Ministero, - sola controparte della società DA.MA srl nel contratto a locare sottoscritto il 30 novembre 2005 -, pur ritenendo la società DA.MA srl inadempiente, (come ha già affermato il Prefetto di Rimini nella nota inviata al Sindaco in data 1° ottobre 2008), abbia provveduto a promuovere le azioni legali contro la società stessa per ottenere la disponibilità dell'edificio costruito come sede della Questura di Rimini;

rimane dunque finora irrisolto il problema di cosa fare di questo enorme edificio, ubicato in un'area centrale della città, il cui non uso scredita l'immagine delle istituzioni locali e nazionali e offende il decoro cittadino -:

On Elisa Marchioni, l'attività parlamentare aprile 2008 – agosto 2011

se ritenga che la controversia sul quantum del canone di locazione, che fino ad oggi ha impedito la sottoscrizione del contratto di locazione, possa ancora essere composta e quali urgenti azioni intenda promuovere a questo fine.(3-00169)

Interrogazioni a risposta scritta

L'adesione della Valmarecchia alla Provincia di Rimini ha necessitato di alcuni interventi di messa a norma, soprattutto nelle procedure. E nello stesso tempo si è purtroppo scontrata con il periodo non favorevole per la finanza pubblica. Da qui alcune interrogazioni rivolte al Governo, la prima per tutelare gli insegnanti precari, per il passaggio in graduatoria dalle due provincie, dove si potrà leggere la replica del ministro Maria Stella Gelmini. La seconda sollecitava l'Esecutivo a consentire la deroga al Patto di stabilità per la Provincia di Rimini, proprio per agevolare il lavoro dell'istituzione nel far fronte alle esigenze dell'annessione dei sette comuni della vallata.

Per quanto riguarda il turismo, forte attenzione verso l'Enit e l'erogazione dei buoni vacanza, uno strumento interessante ma che necessiterebbe di strategie e mezzi più incisivi, per le quali ho avanzato un disegno di legge, che troverete accompagnato da una relazione nella sezione "Progetti di legge come prima firmataria". Ha importanti risvolti turistici l'interrogazione sulla stazione di Cattolica, oggetto di numerosi tagli come fermata per i treni a lunga percorrenza, con pesanti ripercussioni sul turismo e sul tessuto industriale dell'entroterra cattolichino.

Anche con questo strumento ispettivo ho chiesto conto al Governo sui temi della sicurezza del territorio. In primo piano l'annosa vicenda dell'adeguamento della pianta Organica della Questura di Rimini, da anni sollecitata – in questo caso mi sono fatta portavoce presso il ministro dell'iniziativa dei sindacati di Polizia - ma senza fortuna. Con altri strumenti ho sollecitato anche lo sblocco dell'edificio della nuova Questura, vicenda dai tratti quasi caricaturali, se non fosse così importante per il territorio. Accanto a questa, il tema degli addetti alla sicurezza nei locali pubblici e di intrattenimento, alle prese con una revisione normativa dai termini troppo ravvicinati per garantire gli stessi livelli di occupazione.

Il tema Scuola, oltre ad essere stato oggetto di interrogazione per quanto riguarda i precari della Valmarecchia, è stato affrontato anche sollecitando il Governo sul riconoscimento dei titoli universitari di architettura in ambito europeo e, per quanto riguarda l'accesso all'insegnamento per i laureati in biotecnologie (del vecchio ordinamento), ho chiesto al ministro di inserire la laurea anche in altri classi di concorso.

Enit – Agenzia nazionale del turismo: modifiche allo statuto in materia di assunzioni nelle sedi estere - 4-12240

presentata da ELISA MARCHIONI mercoledì 8 giugno 2011, seduta n.483

Iter in corso

MARCHIONI e FRONER. -

Al Ministro del turismo, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Per sapere - premesso che:

l'ENIT - Agenzia nazionale del turismo è un ente pubblico non economico il cui compito è provvedere alla promozione turistica dell'Italia all'estero;

l'ente, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, fornito di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, è sottoposto all'attività di indirizzo e vigilanza del Ministro del turismo;

la struttura organizzativa dell'ENIT è costituita dalla sede centrale di Roma ed è articolata in uffici dirigenziali, e in una rete estera composta di unità organiche d'area e uffici satellite, dislocati in Paesi europei

ed extraeuropei;

la natura di ente pubblico non economico dell'ENIT comporta la piena applicazione ed osservanza del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

l'organizzazione e la relativa disciplina dell'Ente sono state affidate al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207 «Regolamento recante organizzazione e disciplina dell'Agenzia nazionale del turismo, a norma dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80»;

ai sensi dell'articolo 12 del citato regolamento, l'Agenzia si dota di uno statuto che assicura il perseguimento delle finalità dell'ente e definisce i compiti, i poteri e l'ordinamento dell'Agenzia medesima;

il comma 2 del citato articolo 12 stabilisce che lo statuto sia deliberato a maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione e che entri in vigore con l'approvazione del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica. La stessa procedura deve essere seguita per le successive modificazioni;

nel corso del 2009, l'articolo 19 della legge n. 69 del 2009 ha modificato la struttura dell'organo collegiale di amministrazione, riducendo i componenti da 15 a 9, oltre il presidente, ed ha sancito che, «fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione (...) sono svolte da un commissario nominato secondo le norme vigenti»;

con decreto del Ministro del turismo in data 31 luglio 2009 è stato nominato l'attuale commissario straordinario;

il commissario straordinario dell'Ente ha deliberato, con proprio atto del 12 luglio 2010, una modifica all'articolo 18 dello statuto, concernente disposizioni riguardanti il personale, volta a consentire l'assunzione, con contratto di diritto privato del Paese estero di insediamento, di personale locale a cui affidare la responsabilità della gestione e del funzionamento delle sedi dell'ENIT all'estero;

detta modifica allo statuto dell'Ente, preventivamente sottoposta ai Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, pare non aver ottenuto il necessario parere positivo in quanto il nuovo testo dell'articolo 18 non sarebbe validamente supportato da riferimenti normativi, ma anzi comprometterebbe esigenze importanti di natura e finalità pubblica (riguardanti gestione amministrativa e organizzativa, erogazione di servizi, e altro) che la precedente disposizione statutaria invece provvedeva a tutelare;

è del tutto evidente che la natura pubblica dell'ENIT, dei suoi compiti istituzionali e del suo assetto organizzativo, sia della sede centrale di Roma che delle sedi estere, non possa venire disattesa in forza di una modifica statutaria totalmente carente dei presupposti normativi che consentirebbero di «privatizzare» l'ente, modificandone l'attuale profilo giuridico;

tale innovazione ad avviso degli interroganti de facto, contra legem, esporrebbe ovviamente la pubblica amministrazione a gravi conseguenze sia in termini di responsabilità che di danno erariale, in quanto è del tutto evidente che si presterebbe ad essere anche utilizzata surrettiziamente per eludere il vigente blocco delle assunzioni nel comparto pubblico, nel quale è appunto inserito l'ENIT;

è ben noto che la responsabilità di gestione, funzionamento e spesa di qualsiasi ufficio di un ente pubblico può essere affidata esclusivamente ad impiegati pubblici, assunti in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 165 del 2001;

l'unica possibilità di deroga prevista dalla citata normativa in materia (articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001) è l'assunzione con contratto di diritto privato di esterni alla pubblica amministrazione per la copertura di uffici dirigenziali, ma entro rigidi limiti di contingenti percentuali, che in ENIT potrebbero consentire l'assunzione di un solo dirigente esterno;

l'ENIT, così come l'ICE (Istituto per il commercio estero) o gli uffici delle ambasciate, utilizza personale di nazionalità estera assunto localmente per le esigenze delle sedi operative all'estero, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme e dagli usi locali;

ciò, tuttavia, sino ad oggi non ha mai comportato alcun affidamento di responsabilità gestionali ai cosiddetti dipendenti locali assunti all'estero, tanto meno ovviamente l'affidamento di responsabilità dei procedimenti di cui alla legge n. 241 del 1990, stante la natura palesemente non pubblicistica del rapporto di lavoro di tali dipendenti;

nel mese di marzo 2011, la direzione generale dell'ENIT avrebbe impartito apposite disposizioni ad alcuni uffici esteri dell'ente, volte ad applicare coattivamente i contenuti dell'articolo 18 dello statuto (modificato dal commissario straordinario, ma non approvato dagli organi vigilanti), chiedendo di pubblicare un bando di selezione per direttori di sedi estere dell'ENIT che non prevede la qualifica di dirigente di pubblica amministrazione, contravvenendo alla vigente normativa in materia di concorsi pubblici;

si ha, inoltre, notizia che l'ENIT abbia di recente intrapreso una nuova modalità di nomina dei componenti delle commissioni di gara ad evidenza pubblica;

in occasione dell'ultima gara d'appalto, mediante procedura ristretta per l'affidamento delle attività inerenti allo «Stand Italia» per la partecipazione alle principali fiere turistiche (inviato all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee a mezzo posta elettronica in data 3 luglio 2009), la commissione di gara risulterebbe essere stata nominata dall'ENIT in apparente contrarietà rispetto alle norme contenute nel decreto legislativo n. 163 del 2006 ed in particolare dell'articolo 84;

l'ENIT, avrebbe nominato quali componenti di tale commissione di gara due membri esterni alla pubblica amministrazione, un avvocato ed un architetto, senza seguire la chiara procedura di nomina prevista dall'articolo 84 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006;

quindi, non soltanto non avrebbe proceduto alla nomina di professionalità presenti nella propria dotazione organica, ma, al contrario, avrebbe proceduto alla scelta «diretta e fiduciaria» di soggetti esterni non appartenenti all'ENIT, ad altre pubbliche amministrazioni aggiudicatrici, né ricompresi nell'ambito di elenchi di professionisti o professori formati sulla base di rose di candidati rese disponibili da ordini professionali o da facoltà universitarie;

sarebbero, inoltre, stati liquidati da 56 a 58 mila euro come compenso ai due professionisti esterni individuati dai vertici dell'ENIT, apparentemente senza il rispetto delle procedure previste dalla legge;

risulta altresì che l'ENIT abbia proceduto di recente alla costituzione del Convention Bureau Nazionale finalizzato alla promozione del turismo congressuale;

la costituzione è avvenuta per il tramite di Promuovi Italia spa, controllata interamente da ENIT, in quanto azionista unico e l'amministratore delegato del Convention Bureau Nazionale, che gestisce risorse finanziarie pubbliche, è l'attuale direttore generale dell'ENIT che, in tal modo risulterebbe controllore e controllato;

i sopra riportati comportamenti dei vertici dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo se confermati dimostrerebbero una chiara disapplicazione dello statuto pubblicistico dell'ente, che richiede il necessario rispetto del complessivo ordinamento giuridico previsto dal legislatore per le pubbliche amministrazioni -:

se corrisponda al vero quanto riportato in premessa e se i Ministri siano a conoscenza dei fatti descritti;

se la complessiva attività posta in essere dall'ENIT - Agenzia nazionale del turismo nel corso dell'ultimo anno, risulti pienamente conforme alla natura pubblica dell'ente e se gli orientamenti adottati dai vertici dell'ENIT siano condivisi dai Ministri vigilanti;

se, verificati i fatti sopra indicati, si ritenga di intervenire con urgenza per scongiurare ogni eventuale conseguenza che possa scaturire da atti ed attività posti in essere difformemente dalla normativa vigente;

qualora si riscontrino mancanze ovvero comportamenti censurabili sotto ogni profilo da parte del commissario straordinario o del direttore generale, se si ritenga necessario ed opportuno adottare idonee iniziative nei confronti dei soggetti responsabili;

quali iniziative intendano adottare al fine di verificare se le azioni dei vertici dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo, siano pienamente conformi al sistema pubblicistico previsto per gli enti pubblici non economici, fornendo i relativi dati, in particolare in merito ai differenti casi sopra esposti;

quali iniziative intendano assumere affinché sia garantito da parte dell'ENIT il pieno rispetto della normativa relativa alle pubbliche amministrazioni, anche in ordine all'affidamento di funzioni di responsabilità gestionale presso gli uffici della rete estera dello stesso ente, al fine di scongiurare ogni possibile danno conseguente ad attività poste in essere da soggetti esterni alla pubblica amministrazione, favorite ed avallate dalla direzione generale dell'ENIT. (4-12240)

Riconoscimento dei titoli universitari in architettura conseguiti in ambito europeo - 4-07732

presentata da ELISA MARCHIONI mercoledì 23 giugno 2010, seduta n.342

Iter in corso

MARCHIONI. -

Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della giustizia.

Per sapere - premesso che:

ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che recepisce la direttiva europea 2005/36/ CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, ai titoli universitari in architettura conseguiti in ambito europeo ed anche in Svizzera, che ottengono il decreto di riconoscimento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è attribuita la stessa efficacia dei diplomi rilasciati dallo Stato italiano per l'accesso dell'attività nel settore dell'architettura, per il suo esercizio con il titolo professionale di architetto, nonché per l'iscrizione all'Ordine, senza che agli interessati sia richiesto di sostenere l'esame di Stato, come invece è per legge indispensabile per i laureati delle università della Repubblica -:

se non ritengano che la normativa di cui sopra risulti eccessivamente penalizzante nei confronti dei laureati in architettura in Italia e se intendano valutare la possibilità di intervenire per por fine a tale discriminazione. (4-07732)

Insegnanti precari in graduatoria a seguito del passaggio dei Comuni della Valmarecchia nella provincia di Rimini - 4-07689

presentata da ELISA MARCHIONI lunedì 21 giugno 2010, seduta n.340

Iter concluso

MARCHIONI. -

Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Per sapere - premesso che:

a seguito del passaggio dei comuni della Valmarecchia (Castel delci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello) dalla provincia di Pesaro a quella di Rimini, (legge 3 agosto 2009 n. 117), il personale insegnante precario, che finora ha prestato servizio nelle scuole dei sette comuni, inserito nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Pesaro, perde la possibilità di ottenere contratti nelle scuole del territorio, passate nella provincia di Rimini, a favore del personale inserito nelle graduatorie di quest'ultima provincia, che può insegnare nelle suddette scuole;

si segnala che questo personale insegnante precario, era inserito da anni nelle graduatorie della provincia di Pesaro, quindi anche prima del passaggio dei comuni alla provincia di Rimini, nelle operazioni di conferimento dei contratti a tempo indeterminato e dei contratti di durata annuale e sino al termine delle attività didattiche e che alcuni tra gli insegnanti precari sono residenti nei sette comuni, e sono quindi divenuti a tutti gli effetti cittadini della provincia di Rimini;

la percentuale di personale insegnante precario inserito, per portare un esempio concreto, nella scuola «Einaudi» di Novafeltria raggiunge il 60 per cento del personale: gli effetti sull'organico di una impossibilità di riconfermare gli insegnanti porterebbe allo sconvolgimento della continuità didattica dell'assetto attuale;

senza un intervento risolutivo, al momento attuale quindi questi insegnanti hanno perso la possibilità di insegnare nel territorio dei sette comuni passati in provincia di Rimini; e in più, parte di essi, soprattutto quelli di più recente inserimento nella graduatoria di Pesaro, rischiano anche di non stipulare alcun contratto di lavoro col Provveditorato di Pesaro;

non risulta all'interrogante che sia stato attivato localmente alcun provvedimento che si faccia carico di questa particolare e critica situazione; la circolare diffusa l'8 giugno 2010 fa riferimento al mantenimento della situazione attuale, con gli insegnanti che resterebbero nelle graduatorie pesaresi, cosa che lascerebbe aperto e irrisolto il problema finora esposto -:

se non ritenga necessario intervenire sia per salvaguardare il diritto al lavoro di questi precari, che hanno insegnato nelle scuole di ogni ordine e grado nei sette comuni passati in provincia di Rimini, sia per tutelare la continuità didattica scolastica, valutando con l'apporto degli uffici scolastici provinciali e regionali, di trovare una soluzione transitoria per l'anno scolastico 2010-2011, in attesa dell'aggiornamento delle graduatorie, previsto per l'anno scolastico 2011/2012. (4-07689)

Risposta scritta del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Mariastella Gelmini

Risposta scritta pubblicata giovedì 16 settembre 2010 nell'allegato B della seduta n. 369 All'Interrogazione 4-07689 presentata da ELISA MARCHIONI

Risposta. - Si risponde alla interrogazione in esame con la quale l'interrogante chiede interventi per salvaguardare i docenti precari inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Pesaro che hanno insegnato nei comuni della Val Marecchia transitati dalla provincia di Pesaro a quella di Rimini per effetto della legge 3 agosto 2009, n. 117.

Al riguardo si fa presente che questo ministero, con nota del 5 luglio 2010, ha disposto affinché per gli istituti scolastici della Val Marecchia le supplenze dalle graduatorie ad esaurimento, annuali e fino al termine delle attività didattiche, possano essere conferite dalla provincia di Pesaro Urbino.

Si ritiene che tale soluzione risolverà le problematiche evidenziate.

L'ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna ha fornito assicurazioni che avrà cura di coordinare le azioni necessarie per garantire la piena attuazione di tale soluzione.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Mariastella Gelmini.

Inserimento della laurea in biotecnologie del vecchio ordinamento in altre classi di concorso per insegnamento - 4-07671

presentata da ELISA MARCHIONI lunedì 21 giugno 2010, seduta n.340

Stato iter: IN CORSO

Fasi iter: SOLLECITO IL 23/03/2011

MARCHIONI. -

Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Per sapere - premesso che:

gli esami del primo biennio del corso di laurea in biotecnologie del vecchio ordinamento, comune a tutti gli indirizzi del corso (matematica, fisica, chimica generale e inorganica e chimica organica, microbiologia, biologia generale e genetica, biologia molecolare e genetica molecolare, biologia cellulare e biotecnologie cellulari, biologia delle piante agrarie e vegetali, biochimica 1, biochimica cellulare, biochimica strutturale, immunologia e laboratorio di tecnologie genetiche, entomologia e zoologia agraria) sono in larga parte comuni al corso di laurea in scienze biologiche e ad altri corsi di laurea in materie scientifiche;

con decreto dei Ministri dell'istruzione e della funzione pubblica, nel 2005 è stata riconosciuta l'equipollenza della laurea in biotecnologie alla laurea in scienze e tecnologie agrarie, limitatamente all'indirizzo «agrario vegetale»;

le classi di concorso per l'insegnamento a cui possono accedere i laureati in biotecnologie sono: A060 (scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia nella scuola superiore) e A057 (scienze degli alimenti) limitatamente ai laureati, secondo il nuovo ordinamento, in vigore dal 2001, con specializzazione in indirizzo agroindustriale, mentre le classi di concorso a cui possono accedere i laureati in scienze biologiche sono: A012 (chimica agraria), A040 (igiene, anatomia), A057 (scienze degli alimenti), A059 (matematica e scienze nella scuola media), A060 (scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia nella scuola superiore) e quelle a cui possono accedere i laureati in scienze agrarie sono: A012 (chimica agraria), A033 (educazione tecnica scuola media), A057 (scienze degli alimenti), A058 (scienze e mec. agraria), A059 (matematica e scienze nella scuola media), A060 (scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia nella scuola sup.), A074 (zootecnica e scienza della riproduzione animale);

l'insegnamento di matematica e scienze nella scuola media, classe A059 è consentito ai laureati in matematica, fisica, biologia, chimica, scienze naturali, scienze ambientali, scienze geologiche, scienze agrarie -:

se non ritenga di valutare l'opportunità di inserire la laurea in biotecnologie del vecchio ordinamento in altre classi di concorso, oltre la A060, in particolare nella classe A059 (matematica e scienze nella scuola media). (4-07671)

Tassa fissa sulla memoria (a tutela del diritto d'autore sulla «copia privata») - 4-07292

Presentata da ELISA MARCHIONI lunedì 24 maggio 2010, seduta n.326

MARCHIONI. -

Al Ministro per i beni e le attività culturali.

Per sapere - premesso che:

il 30 dicembre 2009, il Ministro per i beni e le attività culturali ha firmato il decreto ministeriale di cui all'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante determinazione della misura del compenso per copia privata, decreto entrato in vigore il 14 gennaio 2010;

il decreto interviene sia sulla rideterminazione delle tariffe del compenso per copia privata, sia sulla rideterminazione degli apparecchi soggetti al pagamento dell'equo compenso estendendo quest'ultimo praticamente a tutti i dispositivi di memorizzazione idonei a supportare file audio e video;

il provvedimento ministeriale è stato oggetto di molte perplessità sia per quanto riguarda la forma dell'atto, sia per il contenuto delle disposizioni che in pratica impongono una tassa fissa sulla memoria (a tutela del diritto d'autore sulla «copia privata») di qualsivoglia apparecchio, per compensare gli autori dei mancati guadagni derivanti da eventuali copie private di opere protette dal diritto di autore. È infatti opinione comune che si determinerà inevitabilmente l'aumento del costo dei prodotti tecnologici inseriti nell'elenco allegato al decreto, aumento che si riverserà sul consumatore finale;

nel decreto si prevede, all'articolo 5, la costituzione di un tavolo di lavoro tecnico con il compito di monitorare le dinamiche reali del mercato del settore e formulare proposte ai fini dell'aggiornamento del decreto stesso;

dalla risposta del sottosegretario Francesco Maria Giro ad una interrogazione dell'onorevole Melandri che chiedeva al Ministro per i beni e le attività culturali di adottare misure per evitare che gli inevitabili rincari ricadessero sui consumatori finali appare chiaramente, a giudizio dell'interrogante, l'indisponibilità a considerare l'eventualità di modifiche al decreto succitato -:

se intenda valutare l'opportunità di una sospensione dell'efficacia della nuova disciplina, prorogando contestualmente la precedente ed attivando da subito il tavolo tecnico di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale. (4-07292)

Adeguamento della pianta organica del personale della questura di Rimini - 4-07035

presentata da ELISA MARCHIONI martedì 4 maggio 2010, seduta n.316

MARCHIONI. -

Al Ministro dell'interno.

Per sapere - premesso che:

da molti anni il tema degli organici di polizia nel territorio riminese è oggetto di forte attenzione, da parte di istituzioni, enti locali, sindacati degli operatori, tutti concordi nel ritenere gli organici della questura di Rimini fortemente sottodimensionati rispetto alle reali esigenze del territorio. Nei giorni scorsi gli stessi sindacati degli agenti di polizia, Siulp e Sap, in forma congiunta hanno sollecitato l'intervento delle istituzioni locali per fronteggiare quella che ormai non si può più definire un'emergenza;

gli organici di polizia sono il frutto del decreto ministeriale del 1996 concernente l'istituzione delle questure in nuove 8 province, ma, in quell'occasione, non si è tenuto conto delle peculiarità della provincia riminese,

la quale, come è noto, a fronte di una popolazione stabile in inverno, si trova a decuplicare il numero degli abitanti in virtù della stagione estiva. Il risultato è una dotazione organica della questura di 220 unità, a fronte di una popolazione residente di oltre 325 mila abitanti. Popolazione recentemente lievitata di 18 mila unità per l'annessione del territorio dell'alta Valmarecchia, sancita dalla legge n. 117 del 3 agosto 2009;

nel mese di agosto 2009, a titolo di esempio, nella provincia di Rimini è stato registrato l'arrivo di oltre 701 mila turisti, che si affiancano ai residenti e alle persone che si trasferiscono in riviera per lavoro. Questi dati, se rapportati ad altre province dimostra il sottodimensionamento degli organici di polizia. La questura di Prato, ad esempio, istituita con lo stesso decreto ministeriale, conta un organico di 285 unità, a fronte di una popolazione provinciale di poco meno 250 mila persone;

nel corso degli anni, ogni estate si è provveduto a rinforzare per il solo periodo estivo gli organici delle Forze dell'ordine, ma da una parte la natura transitoria dell'intervento, dall'altra il progressivo assottigliamento sia delle unità aggregate sia del periodo di aggregazione, hanno mostrato l'inefficacia strategica di una simile impostazione, se non è supportata da un adeguato numero di forze residenti tutto l'anno. A questa dinamica, si deve aggiungere la progressiva evoluzione del turismo riminese che, grazie ad uno sviluppo dell'offerta fieristica e congressuale ha raggiunto una forte destagionalizzazione, spalmando anche sul periodo invernale gli oltre 2 milioni di arrivi da parte di viaggiatori italiani e stranieri, per oltre i 5 milioni e 500 mila presenze;

a questa realtà turisticamente viva e complessa, per la quale la sicurezza del territorio è un fattore fondamentale per la crescita e lo sviluppo economico, si aggiunge l'oggettiva difficoltà di controllare un territorio contraddistinto da una vera e propria area metropolitana che si snoda lungo decine di chilometri;

sono gli stessi operatori della sicurezza a definire la questura di Rimini sottostimata come organico. Nello stesso tempo, i referenti sindacali sottolineano come a fronte di una formale corrispondenza tra unità presenti e organico designato, ci sia un effettivo sovradimensionamento di diverse decine di unità per i ruoli di ispettore, con conseguenti difficoltà di impiego, ed un grave sottodimensionamento per il ruolo di agenti e assistenti, quantificato in circa 50 unità. A tutt'oggi, rimarcano le organizzazioni sindacali dei poliziotti, dei 136 agenti previsti, se ne contano solo 105. Nella recente immissione in ruolo di 1.700 agenti di polizia al termine dei corsi di formazione, sono stati assegnati a Rimini appena due agenti scelti, numero che non riesce a colmare nemmeno lontanamente le già urgenti necessità operative della questura;

a questa situazione - denunciano le rappresentanze sindacali - si aggiunge la difficoltà a fornire il servizio di controllo del territorio per due e talvolta anche per una volante, mentre il personale del settore operativo si trova da anni di fronte ad uno scarso ricambio. Così come risulta difficoltoso il normale turn over del personale a fronte dei pensionamenti;

alle richieste dei due sindacati di polizia si sono affiancate le legittime preoccupazioni dei sindaci e del presidente della provincia di Rimini, espressi durante la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, comitato presieduto dal prefetto di Rimini. Nel corso dell'incontro sono state rimarcate tutte le preoccupazioni riguardo all'invio dei rinforzi estivi. Nella stessa sede è stato valutato come per la prossima estate siano necessari circa 440 unità in rinforzo del territorio, rimarcando nello stesso tempo quanto la dotazione organica degli agenti sia strutturalmente sottodimensionata -:

quali iniziative intenda porre in essere per adeguare la pianta organica della questura di Rimini, ampliandola in relazione alle attuali esigenze del territorio, peraltro aumentate con la recente annessione dei sette comuni dell'alta Valmarecchia;

quali atti intenda promuovere presso la Conferenza permanente per l'organizzazione tecnica, perché siano valutate le necessità della questura di Rimini in occasione delle prossime immissioni in ruolo degli agenti, al termine dei corsi di formazione, sopperendo così al notevole sottodimensionamento di personale con ruolo agenti;

se si sia predisposto un congruo numero di rinforzi estivi in risposta alle esigenze del territorio e se, a

differenza del 2009, questi saranno impiegati fin dall'inizio della stagione estiva.(4-07035)

Deroga al patto di stabilità per la Provincia di Rimini a seguito dell'annessione dei comuni della Valmarecchia - 4-06943

presentata da ELISA MARCHIONI martedì 27 aprile 2010, seduta n.312

MARCHIONI. -

Al Ministro dell'interno.

Per sapere - premesso che:

la legge 3 agosto 2009, n. 117, ha sancito il distacco di sette comuni della Valmarecchia dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia Romagna. Conseguentemente la regione Emilia Romagna ha aumentato la propria popolazione di 18133 abitanti e il proprio territorio di 328 chilometri quadrati;

questo passaggio è stato definito «un momento storico, senza precedenti nel nostro Paese» dal Sottosegretario all'interno Michelino Davico, intervenuto, nel settembre 2009, alla Conferenza provinciale istituita ai fini dell'attuazione della legge. Il Sottosegretario ha assicurato che sarebbe stata riservata alla fase di attuazione la medesima attenzione già data durante i lavori parlamentari, e anche aggiunto l'auspicio che ogni attore istituzionale faccia la sua parte. Lo Stato, come anche i comuni interessati;

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2010 concernente interventi per la finanza locale, l'interrogante aveva presentato emendamenti (firmati insieme all'onorevole Pini, Lega nord) intesi da un lato, a concedere la possibilità a derogare al patto di stabilità per gli enti territoriali che avessero allargato la loro circoscrizione a causa dell'integrazione aggiuntiva di popolazione e territorio e, dall'altro, ad ottenere risorse aggiuntive per la provincia di Rimini, finalizzate alla realizzazione di un piano straordinario di interventi per far fronte alle esigenze connesse all'aumento della propria popolazione e territorio, ma tali emendamenti dovettero poi essere ritirati a seguito dell'apposizione della fiducia al decreto stesso;

poiché l'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, al comma 9-bis stabilisce che nel caso di modificazioni delle circoscrizioni territoriali degli enti locali dovute a distacchi intervenuti ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, i trasferimenti erariali avvengono in proporzione al territorio e alla popolazione trasferite, ma non chiarisce se all'interno di tali trasferimenti vi siano incluse le risorse finanziarie per adeguare la spesa di personale e la pianta organica modificate a seguito dei citati distacchi e degli impegni di aumentati o diminuiti carichi di lavoro ordinario, un ordine del giorno a firma Pini, Marchioni ritirato dal proponente e rifluito solo in parte nel citato comma 9-bis) impegnava il Governo ad attivarsi per autorizzare le amministrazioni provinciali interessate a modifiche delle circoscrizioni territoriali a derogare al patto di stabilità;

esponenti della Lega e della maggioranza hanno più volte assicurato, a mezzo stampa, che il Governo avrebbe erogato risorse aggiuntive alla provincia di Rimini per almeno 2 milioni di euro necessarie all'attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117, con successive iniziative legislative;

finora si è trattato di annunci a cui alcun atto ha fatto seguito, e queste risorse non sono state erogate -:

quali provvedimenti urgenti il Ministro interrogato intenda adottare, in primo luogo per chiarire se i trasferimenti erariali agli enti tengono conto anche delle modifiche delle piante organiche degli enti stessi, e, in secondo luogo, per attribuite alla provincia di Rimini le necessarie risorse aggiuntive annunciate dalla sua

maggioranza;

se questo trasferimento si possa attuare con l'adeguamento del patto di stabilità alla nuova dimensione della provincia di Rimini riconoscendo inoltre anche una deroga temporanea al patto di stabilità per l'anno in corso e per il 2011, in riferimento alla complessità del percorso senza precedenti, intrapreso dalla provincia di Rimini, per l'eccezionalità del provvedimento legislativo approvato dal Parlamento.(4-06943)

Proroga della legge 94 sull'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo - 4-06627

presentata da ELISA MARCHIONI martedì 30 marzo 2010, seduta n.302

MARCHIONI. -

Al Ministro dell'interno.

Per sapere - premesso che:

la legge n. 94 del 15 luglio 2009, all'articolo 3, commi da 7 a 13, autorizza e disciplina l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumità dei presenti;

il decreto ministeriale emanato dal Ministero dell'interno il 6 ottobre 2009 stabilisce che in ciascuna prefettura sia istituito l'elenco di queste nuove figure professionali. Potrà iscriversi all'elenco chi ha non meno di 18 anni, è in buona salute fisica e mentale, non è daltonico, non fa uso di alcol e droga, ha «capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto», non è stato denunciato o condannato, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi, non è o è stato sottoposto a misure di prevenzione, non è aderente a movimenti, associazioni o gruppi organizzati che hanno tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, ha il diploma di scuola media inferiore, ha superato l'apposito corso di formazione. Il corso di formazione, da organizzarsi a cura delle regioni, prevede che i candidati acquisiscano una preparazione nell'area giuridica (in particolare nella materia dell'ordine e della sicurezza pubblica), nell'area tecnica (in particolare riguardo alla conoscenza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di nozioni di primo soccorso sanitario) e nell'area psicologico-sociale: in merito i soggetti devono acquisire capacità di concentrazione, di autocontrollo, di adeguata comunicazione verbale. Possono accedere ai corsi solo coloro che sono presentati da un datore di lavoro o da un istituto di vigilanza. Non attraverso le agenzie e non singolarmente, come free lance. Ogni due anni il prefetto rivede l'elenco per verificare che i requisiti previsti per l'iscrizione siano mantenuti;

il decreto definisce anche i compiti del nuovo personale: i controlli preliminari, con l'osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di sostanze illecite o oggetti proibiti e l'obbligo di immediata comunicazione alle forze di polizia; la verifica che non ci siano ostacoli alle vie di fuga; il controllo sommario visivo delle persone. Una volta aperto il locale, al personale spetta: la regolamentazione del flusso di ingresso, la verifica dei titoli d'accesso, il controllo visivo delle persone con obbligo di comunicare alle autorità competenti l'eventuale introduzione di sostanze illecite o oggetti pericolosi; all'interno del locale l'attività comprende l'osservazione per la verifica del rispetto delle regole ed il concorso nelle procedure di primo intervento, che non comporti l'esercizio di pubbliche funzioni né «l'uso della forza o di altri mezzi di coazione» volti a prevenire o interrompere condotte o situazione potenzialmente pericolose per l'incolumità o la salute delle persone. Resta fermo l'obbligo dell'immediata segnalazione alle Forze di polizia e alle altre autorità competenti;

il decreto ministeriale prevede infine un regime transitorio, secondo il quale il personale che alla data di entrata in vigore della nuova disciplina svolgeva già servizi di controllo di attività di intrattenimento e

spettacolo può continuare a svolgere gli stessi servizi per un periodo non superiore ai sei mesi dalla data del decreto. La scadenza è quindi il 6 aprile 2010;

non risulta all'interrogante che le regioni abbiano attivato finora i corsi previsti dalle nuove disposizioni, ad eccezione di Veneto e Abruzzo, che tuttavia necessitano del tempo indispensabile per il loro svolgimento -:

se intenda disporre la proroga del termine del 6 aprile 2010, per non mettere a rischio l'occupazione dei lavoratori del settore e la sicurezza nei locali di intrattenimento;

se non ritenga di valutare l'opportunità di una modifica al decreto ministeriale succitato, introducendo la mediazione del conflitto come possibile ulteriore funzione degli addetti alla sicurezza, anche in considerazione che nei corsi attivati precedentemente al decreto da alcune regioni, per esempio l'Emilia Romagna, era già compresa l'attività di interposizione fisica. (4-06627)

Buoni vacanza, entrata in vigore - 4-05272

Presentata da ELISA MARCHIONI mercoledì 9 dicembre 2009, seduta n.255

MARCHIONI e FRONER. -

Al Ministro per il turismo.

Per sapere - premesso che:

i buoni vacanza sono uno strumento finalizzato a favorire l'accesso al turismo delle categorie più deboli ed è molto utilizzato nei Paesi europei, specialmente in Francia;

in Italia, la possibilità di emettere buoni vacanza è contenuta nell'articolo 10 della legge n. 135 del 2001, «riforma della legislazione nazionale del turismo che recita testualmente che il Fondo per il prestito e il risparmio turistico eroga «agevolazioni finalizzate al sostegno di pacchetti vacanza relativi al territorio nazionale e preferibilmente localizzati in periodi di bassa stagione, in modo da concretizzare strategie per destagionalizzare i flussi turistici». Nello stesso articolo 10, è previsto un successivo decreto del Ministro dell'industria per specificare la tipologia delle agevolazioni, i servizi erogati ed i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni;

dopo che la legge finanziaria per il 2008 (articolo 2, comma 193, lettera b) della legge n. 244 del 2007, ha ribadito che l'erogazione delle risorse previste dall'articolo 10 della legge 135 del 2001, sono destinate al finanziamento per i buoni vacanza dei meno abbienti, nell'ottobre 2008 il sottosegretario Brambilla ha emanato il decreto con il quale si definiscono le modalità per l'erogazione dei buoni vacanza da destinare alle fasce sociali più deboli e per favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, prevedendo che ai relativi oneri si provveda a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri (Sviluppo e competitività del turismo);

per gestire l'acquisto e la distribuzione dei buoni, il decreto prevede che il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, possa stipulare convenzioni con l'ANCI e con le associazioni non profit che abbiano esperienza nel settore;

già dall'autunno scorso, il Sottosegretario al turismo ha annunciato l'avvio ufficiale dei buoni vacanza che, oltre ad aiutare le famiglie più deboli, avrebbero dovuto contribuire a rilanciare il settore. Si trattava di aiuti economici da 250 a 500 euro, a seconda del reddito e del numero dei figli e la prima tranche avrebbe dovuto riguardare 20.000 famiglie. Il contributo statale avrebbe dovuto coprire una percentuale fra il 20 e il 40 per

cento della spesa sostenuta per il soggiorno. I buoni validi per un anno, da spendere nelle strutture turistiche convenzionate, in tutti i periodi dell'anno, escluso luglio, agosto, e vacanze di Natale, dovevano essere richiesti nel proprio comune di residenza. Le richieste sono infatti partite dal mese di maggio. Lo stanziamento previsto per il 2009 è di 5 milioni di euro. Si tratta, a giudizio degli interroganti, di una dotazione insufficiente, che non tiene conto della crisi in atto e del depauperamento di una più larga fascia di famiglie italiane;

i ripetuti annunci del Governo sulla disponibilità dei buoni vacanze hanno creato legittime aspettative soprattutto in quelle famiglie che non hanno altre possibilità di vacanze e che ritenevano di poter usare di questi buoni già dalla primavera 2009;

solo il 3 luglio di quest'anno è però stata firmata la convenzione che affida all'associazione no-profit «Buoni Vacanza Italia» la gestione dei buoni vacanze;

l'organizzazione della raccolta delle richieste degli utenti e della distribuzione dei buoni a tutt'ora non risulta partita;

i comuni vengono tempestati dalle richieste delle famiglie alle quali non sono in grado di rispondere-:

quando il Ministro preveda che i buoni vacanza diventino realmente operativi;

se ritenga che per il 2010 possa essere aumentata la dotazione economica dei ticket, finora fissata in cinque milioni di euro;

se il criterio di priorità cronologica, previsto per l'erogazione, sia adeguato a tener conto della reale situazione delle famiglie richiedenti il bonus;

da quali fonti sia tratto il dato di una crescita delle vacanze degli italiani dell'11 per cento, a fronte del calo documentato da tutte le associazioni del settore, citato dal Ministro Brambilla a mezzo stampa nei giorni scorsi. (4-05272)

Interrogazioni a risposta in commissione

Nell'ambito di questo strumento parlamentare Elisa Marchioni ha focalizzato l'attenzione su diversi temi emersi nella nostra Provincia. Più numerose quelle dedicate al Turismo, sia negli aspetti più legati alle imprese, come il danno di immagine che hanno subito diverse nostre strutture ricettive da false recensioni su siti specializzati in turismo, sia sui servizi necessari al settore: la soppressione delle fermate dei treni a lunga percorrenza alla stazione di Cattolica, la quale, come è noto serve anche i comuni di Gabicce, San Giovanni in Marignano e la Valconca, riverberando il problema anche sul tessuto industriale della vallata. Sia sulla tutela dei turisti a fronte di truffe, che danneggiano il sistema, come l'interrogazione sul fondo di garanzia, sul quale ho chiesto conto al ministro su come viene amministrato, visto che viene pagato oltre che dai contribuenti, dalle agenzie e dai tour operator.

Il nascente settore delle energie alternative, inoltre, è stato affrontato in commissione attività produttive, che vede nella nostra provincia impegnate sia nuove imprese emergenti sia il settore della cooperazione sociale: uno stop ai finanziamenti, questo si paventava nella mia interrogazione, avrebbe avuto delle ricadute davvero negative sul nostro tessuto economico e ambientale. Infine, le medicine omeopatiche, una branca della salute che ha importanti ricadute sia sui pazienti, sia su numerose imprese del territorio.

Argini alle false recensioni diffamatorie su Internet a tutela degli operatori turistici e dei consumatori - 5-05052

presentata da ELISA MARCHIONI martedì 5 luglio 2011, seduta n.495

Commissione assegnataria

Commissione: X commissione (Attività produttive, commercio e turismo)

Stato iter: in corso

Fasi iter: modificato per commissione assegnataria il 05/07/2011

MARCHIONI. -

Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'interno, al Ministro del turismo.

Per sapere - premesso che:

la questione spinosa delle recensioni anonime sugli alberghi che appaiono su internet è tornata clamorosamente di attualità a causa di 42 recensioni quasi tutte negative postate su Google da un unico account internet in un solo giorno, il 20 maggio. Le recensioni riguardano alberghi della riviera riminese, alberghi che fra l'altro in quel giorno erano quasi tutti chiusi;

di fronte alla evidente falsità delle recensioni (lo stesso cliente non poteva soggiornare nello stesso giorno in più di 40 alberghi, per lo più chiusi), e al proliferare delle recensioni anonime che neppure un grande portale come Google riesce a filtrare, gli albergatori presi di mira non hanno strumenti di difesa. La natura della comunicazione in rete di internet ha caratteristiche peculiari specifiche che non si possono ignorare: di partecipazione, libertà, accesso portano, democraticità e libertà di espressione come nessun altro media. Non può essere ignorata neppure la difficoltà già sperimentata di normare questa peculiare modalità comunicativa; né in alcun modo la richiesta va nella direzione di voler limitare la libertà di espressione dei tanti utenti che concorrono a creare la grande ricchezza comunicativa che la rete rappresenta. Tuttavia, ci si chiede, visto che la circostanza che inventare un'identità sul web non è reato, né è denunciabile chi si finge altri, se è permesso dire qualsiasi cosa impunemente; nel caso specifico non si può procedere contro ignoti,

anche se il danno è concreto ed ingente, perché lede la concorrenza leale e rischia di compromettere anche la possibilità peculiare offerta dalla rete internet agli utenti di trarre informazioni utili dal confronto delle esperienze vissute da altri ospiti delle strutture ricettive. Questa possibilità può risultare del tutto ridotta se a scrivere recensioni sono persone che, invece di comunicare liberamente, mistificano la realtà;

infatti, secondo quanto denunciato dagli albergatori soci AIA Rimini, vanno diffondendosi agenzie specializzate che propongono in vendita agli albergatori pacchetti di false recensioni, che possono essere usate per danneggiare i concorrenti;

per contrastare questi fenomeni, l'Associazione italiana albergatori di Rimini, come riporta il quotidiano Il Resto del Carlino del 18 giugno 2011, sta valutando iniziative che prevedono la disdetta ai portali di prenotazione online per il tramite del portale di recensioni quale TripAdvisor, che diffonde valutazioni sugli alberghi non verificabili, e la denuncia pubblica di Google per lo spazio concesso a commenti incontrollati ai danni di strutture ricettive, fino ad azioni legali per diffamazione già in esame da parte degli avvocati -:

quali più incisive iniziative normative il Ministro intenda assumere per prevedere un controllo sull'identità che costituisca un'argine efficace per le false recensioni diffamatorie, a tutela degli operatori turistici e dei consumatori che hanno diritto a un'informazione veritiera. (5-05052)

Diminuzione dei rinforzi estivi e carenze di organico della questura di Rimini - 5-05039

presentata da ELISA MARCHIONI martedì 5 luglio 2011, seduta n.495

Commissione assegnataria

Commissione: I commissione (Affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)

Stato iter: IN CORSO

Fasi iter: Modificato per commissione assegnataria il 05/07/2011

MARCHIONI. -

Al Ministro dell'interno.

Per sapere - premesso che:

il 1° luglio è il giorno in cui si festeggia a Rimini la «notte rosa», capodanno dell'estate, evento per cui si prevede l'arrivo in riviera di 2 milioni di persone, una delle giornate in cui le forze dell'ordine sono chiamate a grande prova di professionalità;

appare superfluo sottolineare come le esigenze specifiche di Rimini richiedano una attenzione speciale per la sicurezza dei cittadini. Lo richiede la vocazione turistica della città e dell'intera provincia, per garantire i cittadini ospiti che visitano la Riviera e l'entroterra per la stagione balneare e in occasione delle manifestazioni sportive, congressuali e turistiche che animano il territorio per gran parte dell'anno; lo richiede l'aumento della popolazione residente, includendo anche la presenza significativa del polo universitario che ha fatto crescere la presenza giovanile;

a fronte di questi dati evidenti, l'organico in dotazione presso la questura non è stato affatto potenziato, anzi, tende ogni anno a diminuire non solo per la mancanza di inserimento di nuovi operatori in sostituzione dei colleghi andati in pensione, ma soprattutto a causa degli, ad avviso dell'interrogante, indiscriminati tagli di risorse operati dall'attuale Governo;

l'arrivo dei rinforzi estivi, limitato ai soli mesi di luglio e agosto, consente una operatività ridotta, mentre sarebbe auspicabile un allungamento del periodo a partire dal mese di maggio, che consentirebbe un inserimento più efficace e una operatività piena;

il disagio dei poliziotti per le condizioni di lavoro che non consentono di svolgere serenamente e in modo pienamente efficace il proprio compito è stato più volte segnalato dai sindacati di categoria, dal SIAP anche il 23 giugno 2011;

e venendo solo ai rinforzi estivi, che ogni anno si aggiungono all'organico per le aumentate esigenze dovute alla stagione turistica, lo scorso anno sono arrivati a Rimini 123 poliziotti aggregati per i mesi di luglio e agosto. Per compensare i pochi aggregati del 2010 (negli anni precedenti arrivavano non meno di 150 poliziotti), il Ministro della difesa, aveva confermato l'impiego dell'esercito la cui utilità si è rivelata scarsamente rilevante, dal momento che i militari non hanno preparazione specifica, né qualifica adeguata, tant'è che debbono avere sempre vicino un poliziotto;

quest'anno il questore ha annunciato che i poliziotti che giungeranno a Rimini come rinforzo saranno solamente 80 (43 in meno dell'anno scorso), mentre saranno solo 8 per la polizia stradale, 10 per la polizia ferroviaria e zero per la polizia di frontiera, numeri assolutamente insufficienti per fare fronte alle esigenze di sicurezza dei cittadini e dei turisti;

il Ministero ha però imposto ugualmente l'apertura dei posti estivi di polizia di Riccione e Bellaria anche se non saranno in grado di essere funzionali e tanto meno operativi basti pensare che il solo posto estivo di Riccione poteva contare su 55/60 unità mentre quest'anno ne avrà solamente 4/5. Sarà, secondo l'interrogante, solo un'immagine di facciata;

a fronte dell'aumento del traffico nelle strade del territorio nei mesi di luglio/agosto, per il contrasto alle stragi del sabato sera ci saranno 8 poliziotti di rinforzo, senza i mezzi, visto che la polizia stradale di Rimini, la sottosezione di Riccione e il distaccamento di Novafeltria non mettono insieme più di 10 autovetture;

proprio il grave deficit di risorse umane e materiali è il principale fattore che da un lato limita la capacità di controllo del territorio e dall'altro determina un aumento dei rischi per il personale impiegato nei servizi investigativi o di controllo -:

quali urgenti iniziative intenda adottare il Ministro per mantenere le promesse che questo Governo ha ampiamente e largamente profuso sin dall'inizio della legislatura, di garantire la sicurezza di tutti i cittadini e se questa promessa non passi anche dal riportare urgentemente il contingente di polizia, nei mesi estivi a Rimini, almeno ai numeri dell'anno 2010. (5-05039)

Soppressione fermate alla stazione di Cattolica dei treni di lunga percorrenza - 5-04920

presentata da

ELISA MARCHIONI giovedì 16 giugno 2011, seduta n.487

Commissione assegnataria

Commissione: IX commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

Destinatari

Ministero destinatario: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Attuale delegato a rispondere: ministero delle Infrastrutture e dei trasporti delegato in data 16/06/2011

Stato iter: In corso

Fasi iter: Modificato per commissione assegnataria il 16/06/2011

MARCHIONI, MARCHI, MARCHIGNOLI, ZAMPA, LA FORGIA, CASTAGNETTI, MOTTA, MIGLIOLI, ALBONETTI, DE MICHELI, BENAMATI e BRATTI. -

Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Per sapere - premesso che:

dal 2010 si è più che dimezzato il numero delle fermate alla stazione di Cattolica dei treni di lunga percorrenza, quelli classificati IC e quelli classificati ESCity. A partire dal maggio 2010 non fermano più a Cattolica giornalmente 8 intercity provenienti da Bolzano, da Torino, da Venezia, da Crotone, da Lecce, da Venezia, da Bari, da Milano; compensati dal giugno di quest'anno da soli due treni regionali provenienti da Piacenza;

l'effettuazione degli IC è disciplinata da un contratto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il quale lo Stato sovvenziona Trenitalia (nel 2010, 250 milioni di euro per 30 milioni di chilometri). Nella definizione dell'elenco di tali treni, e delle caratteristiche del servizio che devono svolgere, le regioni non sono coinvolte, né vengono preventivamente informate delle variazioni di servizio che possono avvenire di anno in anno. Trenitalia si dimostra indisponibile a intavolare con le regioni un dialogo per la definizione di questo servizio, ed in generale per tutto quello che riguarda i treni di lunga percorrenza. Per gli ESCity - trattandosi di servizi «a mercato», la definizione degli orari, delle fermate e delle tariffe viene effettuata in autonomia imprenditoriale da Trenitalia che ricerca la combinazione che offre i maggiori profitti, privilegiando la velocizzazione e conseguentemente attraverso la riduzione del numero di fermate;

Cattolica è una cittadina turistica di primo piano nel panorama nazionale e numerosi sono i flussi turistici di ospiti che scelgono il treno come mezzo di trasporto nell'ottica di una mobilità più sostenibile a cui le amministrazioni locali convintamente aderiscono, grazie anche alla collaborazione degli operatori turistici che offrono pacchetti vacanze molto vantaggiosi con l'utilizzo del treno. Inoltre Cattolica, con la propria stazione, offre un servizio a un'area importante, visto che su di essa grava un bacino di utenza che si aggira attorno ai 65.000 abitanti rappresentato dalla popolazione dei comuni vicini, caratterizzati non solo da una tipologia di territorio artistico-culturale a rilevante destinazione turistica; ma anche da una valenza industriale produttiva, come primario polo del made in Italy;

il calo delle risorse di provenienza statale rende sempre più difficile alla regione Emilia Romagna rispondere, con nuovi servizi a diretto contributo regionale alla soppressione di treni delle categorie IC/EsCity, nei confronti dei quali la Regione partecipa alla copertura dei costi nella maniera indiretta della sovvenzione agli abbonati -:

se il Ministro sia a conoscenza di quanto esposto e se abbia consapevolezza della gravità degli effetti su un territorio così aperto al turismo e alle relazioni internazionali per vocazione economica;

se intenda intervenire con adeguate iniziative a tutela dei cittadini, imprenditori, operatori turistici e se abbia verificato le scelte di Trenitalia o si limiti a prenderne atto, quale che sia l'effetto che produce sui territori;

quali iniziative di competenza intenda assumere nei confronti, una volta verificata l'urgenza di ripristinare le fermate alla stazione di Cattolica - Gabicce - San Giovanni in Marignano.(5-04920)

Tutela giuridica e fiscale dei lavoratori italiani a San Marino - - 5-04838

presentata da ELISA MARCHIONI martedì 31 maggio 2011, seduta n.480

Commissione assegnataria

Commissione: VI commissione (Finanze)

Destinatari

Ministero destinatario:

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero degli affari esteri

Attuale delegato a rispondere: Ministero dell'economia e delle finanze delegato in data 31/05/2011

Stato iter: IN CORSO

Fasi iter: Modificato per commissione assegnataria il 31/05/2011

MARCHIONI. -

Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro degli affari esteri.

Per sapere - premesso che:

a distanza di quasi sei mesi dall'introduzione del nuovo prelievo fiscale sui redditi dei lavoratori italiani frontalieri imposto con la finanziaria 2011 dalla Repubblica di San Marino, consistente in una mancata detrazione del 9 per cento, che ha provocato sulle buste paga, per più di 6000 lavoratori italiani, un taglio mensile superiore ai 200 euro, oltreché un'ingiusta discriminazione sul piano giuridico e dell'equità sociale, a parità di lavoro, a seconda della cittadinanza dei lavoratori stessi, non si vedono risultati concreti dell'azione che il Governo ha assicurato, rispondendo a precedenti interrogazioni, di aver intrapreso attraverso un negoziato con la controparte sanmarinese, anche con l'attivazione di un tavolo tecnico bilaterale. Sono ben presenti all'interrogante i problemi che stanno alla base della difficoltà dei rapporti fra i due Stati e che coinvolgono vaste aree dell'economia sanmarinese, alla cui soluzione non possono essere tuttavia condizionate le questioni che riguardano i rapporti di lavoro dei nostri concittadini;

oltre alla delusione per la mancata rimozione delle nuove disposizioni che, come ha sottolineato il Ministro Frattini «rischiano di ledere i diritti dei nostri frontalieri», si aggiunge nei frontalieri la profonda preoccupazione per la sorte della franchigia fiscale di cui godono, ferma a 8000 euro dal 2003, ed in scadenza a fine 2011, della quale è stato inutilmente richiesto, con iniziative parlamentari anche della maggioranza, un ragionevole aumento, nonché la stabilizzazione attraverso una legge ordinaria -:

quale sia lo stato della trattativa con San Marino sulla cosiddetta tassa dei frontalieri e se, nella prevista manovra finanziaria estiva, il Governo intenda promuovere la riattivazione per il 2012, e in quale misura, del bonus fiscale, divenuto ancor più necessario, dopo la detrazione operata dalla finanziaria sanmarinese, dei redditi di quasi seimilacinquecento famiglie. (5-04838)

Alimentazione del Fondo nazionale di garanzia per i pacchetti turistici - 5-04637

presentata da ELISA MARCHIONI martedì 19 aprile 2011, seduta n.466

Commissione assegnataria

Commissione: X commissione (Attività produttive, commercio e turismo)

Fasi iter:

Modificato per commissione assegnataria il 19/04/2011

apposizione nuove firme il 27/04/2011

modificato per ministro delegato il 19/05/2011

discussione il 19/05/2011

svolto il 19/05/2011

concluso il 19/05/2011

MARCHIONI e FARINONE. -

Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del turismo.

Per sapere - premesso che:

a seguito del fallimento della compagnia turistica Todomondo, il tour operator che nel luglio 2009 lasciò a terra 5000 clienti, il Ministro del turismo assicurò i malcapitati turisti dichiarando, il 29 luglio dello stesso anno: «verrà subito attivato il Fondo nazionale di garanzia, che ha proprio il compito di intervenire in caso di insolvenza o fallimento del venditore o dell'organizzatore dei pacchetti turistici, provvedendo al rimborso delle somme versate per l'acquisto dei pacchetti di viaggio»;

subito dopo il crac di Todomondo, circa 4.500 clienti del tour operator, hanno presentato domanda al fondo nazionale di garanzia per i pacchetti turistici per un ammontare complessivo di 7,4 milioni di euro;

il fondo di garanzia, istituito con l'articolo 100 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (codice di consumo), è alimentato ogni anno dal 2 per cento delle polizze assicurative che i tour operator e le agenzie di viaggio sottoscrivono per tutelare i propri clienti nel caso in cui i pacchetti di viaggio - volo più soggiorno - vengano annullati o subiscano variazioni in danno dei turisti;

il fondo, a distanza di quasi due anni dal crac Todomondo, è praticamente vuoto, una situazione paradossale aggravata dal successivo fallimento di Viaggi del Ventaglio che ha prodotto una seconda ondata di richieste al fondo, a quanto sembra maggiore della prima;

l'ultima comunicazione ufficiale da parte del Ministero del turismo, arrivata il 22 marzo 2010 al comitato creato dai turisti coinvolti nel fallimento di Todomondo, annunciava che le istanze potevano «essere completate presumibilmente nell'arco di circa quattro mesi, prima dell'inoltro delle medesime al Comitato di gestione per le valutazioni di pertinenza»;

è passato un anno ma nessun indennizzo è stato erogato e dubbi sussistono sul fatto che sia stato istituito lo stesso Comitato di gestione che dovrebbe decidere se accettare o respingere le richieste di indennizzo;

non è chiaro di quante risorse sia attualmente dotato il fondo, quante ne siano state spese e quali risorse aggiuntive il Governo intenda eventualmente stanziare per rispondere alle richieste di indennizzo;

il gettito del fondo nelle annate migliori può raggiungere il milione di euro, ma già nel 2009 la dotazione iscritta nel bilancio consuntivo della Presidenza del Consiglio (248.154 euro) appariva quantomeno «sottostimata»;

in tale contesto, secondo il decreto ministeriale 28 maggio 2010 di ripartizione dei fondi antitrust per il 2009 (articolo 8) 3 milioni di euro delle multe irrogate nel 2009 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato dovevano essere destinati in favore di iniziative per i consumatori;

tre milioni di euro dovevano essere destinati «al Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico, per far fronte alle richieste e superare l'attuale situazione di insufficienza delle risorse del fondo causata dalle eccezioni richieste di rimborso connesse al fallimento di un grosso operatore turistico»;

le risorse derivanti dalle multe irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ogni anno vengono destinate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai ministeri competenti, in particolare al Ministero dello sviluppo economico; tuttavia dei 38 milioni di euro previsti ne sono stati resi disponibili soltanto 14, in tale contesto le risorse pur destinate dal Parlamento al fondo di garanzia non sono mai arrivate al Ministero del turismo;

rimane aperta la questione della destinazione di ulteriori 29 milioni di euro derivanti da multe irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del Mercato nell'ultimo quadrimestre del 2010, per le quali il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto l'assegnazione e che dovrebbero essere in parte assegnate al citato fondo di garanzia -:

se e quando si intendano assegnare al fondo nazionale di garanzia per i pacchetti turistici, i tre milioni di euro di cui al decreto ministeriale 28 maggio 2010, per evadere almeno parzialmente, le migliaia di richieste di rimborso presentate dai clienti danneggiati dall'operatore Todomondo;

se e quando saranno assegnati al predetto fondo quota parte dei 29 milioni di euro derivanti da multe erogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nell'ultimo quadrimestre del 2010;

quanto abbiano versato le agenzie di viaggio e i tour operator dal 2005 ad oggi e quale sia stata la destinazione delle somme versate;

quanti sinistri siano stati indennizzati e per quale ammontare;

se in conseguenza dei diversi fallimenti verificatisi nel settore dei tour operator, i Ministri ritengano di valutare se sussista la necessità di un finanziamento aggiuntivo.(5-04637)

Testo della risposta del Sottosegretario di Stato Sviluppo Economico Stefano Saglia

Con l'interrogazione in Commissione n. 5-04637 l'Onorevole Marchioni chiede informazioni sull'entità delle risorse assegnate al Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico, anche con riferimento agli introiti derivanti dall'irrogazione di multe da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, e su eventuali iniziative del Governo volte a superare l'asserita insufficienza del Fondo stesso, tenuto conto delle numerose richieste di indennizzo presentate a seguito del fallimento di importanti compagnie turistiche.

Al riguardo, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha comunicato che il 5 maggio scorso è stato approvato il decreto legislativo recante il «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo» che abroga l'articolo 100 del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del consumo) e successive modificazioni, riprendendo puntualmente, all'articolo 51, la disciplina del citato Fondo Nazionale di garanzia, che, si rammenta interviene nei limiti delle risorse rivenienti annualmente da una quota pari al due per cento dell'ammontare delle polizze di assicurazione obbligatoria.

Come chiarito dalla relazione illustrativa a corredo del provvedimento, al fine di scongiurare nuovi oneri per turisti e operatori turistici, le problematiche connesse alla scarsa capienza del Fondo di garanzia sono state risolte non già elevando le predette quote di contribuzione, bensì prevedendo nell'articolo 50 del nuovo Codice, oltre all'assicurazione obbligatoria, polizze assicurative facoltative a copertura dei rischi già coperti dal Fondo di garanzia, della cui sottoscrizione si prevede che il turista dovrà essere informato prima della conclusione del contratto.

Senza pertanto stravolgere il meccanismo originariamente previsto sia sotto il profilo dell'entità finanziaria

delle coperture previste, che sotto quella delle modalità di finanziamento, è stata affiancata alla gestione pubblica la possibilità di ricorrere a meccanismi privatistici di garanzia sia attraverso la stipula di polizze assicurative facoltative che mediante la possibile costituzione, da parte degli operatori turistici di consorzi o di altre forme associative idonee dirette alla costituzione di un fondo privato per la copertura dei rischi di cui fino ad ora si era fatto carico il solo Fondo nazionale di garanzia, realizzando così una sorta di «sistema di indennizzo del turista».

Il decreto ministeriale del 28 maggio 2010, cui fa riferimento l'interrogante nell'atto di cui all'oggetto, individuava specifiche finalità, in favore e a tutela dei consumatori, per l'utilizzo delle sanzioni irrogate dall'Antitrust e versate all'entrata nel corso dell'anno 2009, per una somma complessiva pari a euro 38.830.483,74, tra le quali, all'articolo 8, anche quella relativa al finanziamento del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico per la somma di euro 3.000.000,00. Tale decreto, tuttavia, rinviava all'effettiva riassegnazione delle risorse da parte di questo Ministero il finanziamento di tali iniziative, secondo uno specifico ordine di priorità.

Infatti, secondo la normativa vigente in materia, le cosiddette «multe *antitrust*» vengono versate su un apposito capitolo di entrata e poi, su esplicita richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso un successivo decreto di riassegnazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono iscritte su un capitolo di spesa (il capitolo n. 1650) di competenza dello stesso Ministero e solo allora possono, pertanto, effettivamente essere utilizzate per le finalità individuate nel decreto annuale di ripartizione adottato dal Ministro previo acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

Poiché la somma di euro 38.830.483,74 non era ancora interamente affluita al «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori» (capitolo di spesa n. 1650), il predetto decreto formulava la ripartizione in termini sostanzialmente programmatici, per consentire un utilizzo tempestivo ed efficace delle risorse, man mano che le stesse fossero rese disponibili, secondo criteri e ordini di priorità verificati anche attraverso la prescritta procedura di consultazione delle Commissioni parlamentari ed indicati nel decreto medesimo mediante l'ordinamento degli articoli.

La somma effettivamente riassegnata dal Ministero dell'Economia e Finanze a fronte delle predette entrate è stata pari però solo a euro 14.591.404,00; tale somma ha consentito di finanziare le attività previste dall'articolo 2 (al fine di facilitare l'esercizio dei diritti dei consumatori e la conoscenza delle opportunità e degli strumenti di tutela) e dell'articolo 3 (per promuovere i diritti e le opportunità per i consumatori concesse dalla legislazione nazionale e comunitaria mediante campagne di comunicazione) del decreto e, solo in parte quelle previste dall'articolo 4 (per la realizzazione di iniziative mirate all'informazione, all'educazione e all'assistenza a favore dei consumatori ed utenti) secondo l'ordine di priorità inserito nello stesso decreto.

Ciò nonostante, il predetto decreto di ripartizione conserva la sua validità e il Ministero dello Sviluppo Economico continuerà ad utilizzare anche per tale finalità le ulteriori risorse che affluiranno. In particolare, tralasciando le precedenti vicende concernenti altre richieste di fondi per le entrate derivanti dalle sanzioni antitrust a tutto il mese di agosto 2010, che non hanno avuto seguito anche a fronte dei diversi utilizzi di tali fondi disposti con apposite norme legislative, si evidenzia che proprio nei primi mesi del corrente anno è stata richiesta da parte dello stesso Ministero dello Sviluppo Economico la riassegnazione delle ulteriori risorse relative alle entrate in questione sul bilancio dello Stato derivanti da ulteriori sanzioni irrogate dalla competente Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato relativa all'ultimo quadrimestre 2010 corrispondenti ai 29 milioni di euro citati dall'interrogante. Per quanto riguarda detto importo il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha comunicato che è in corso di perfezionamento il relativo decreto di riassegnazione della somma stessa al suddetto Fondo dello Stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Ministero del Turismo ha comunicato che Il Comitato di gestione del Fondo nazionale di garanzia per il

On Elisa Marchioni, l'attività parlamentare aprile 2008 – agosto 2011

consumatore di pacchetto turistico, previsto dall'articolo 2 del DM 23.07.1999 n° 349, è stato ricostituito, con decreto del Ministro per il Turismo del 2 agosto 2010.

Ad oggi detto Comitato, in relazione all'eccezionale numero di istanze pervenute, quasi tutte contestualmente, a seguito del fallimento del tour operator Todomondo, ha tenuto, a partire dall'8 settembre 2010 ad oggi, 28 sedute ed ha processato n. 2066 istanze, di cui circa 1850 riferite a Todomondo, accogliendone circa due terzi.

Per l'effetto di tali delibere sono state liquidate, nel 2010, n. 193 istanze, per un importo pari ad euro 343.017,10 e fino al 18 maggio 2011 n. 214 istanze per un totale di euro 430.682,50.

Il Fondo presenta nel 2011 una capienza complessiva, ad oggi, di euro 777.601,17 (di cui 430.682,50 già liquidati, come sopra riportato).

Sono state inoltre richieste ulteriori riassegnazioni per euro 122.738,46, a seguito di nuovi versamenti nel frattempo effettuati dalle varie compagnie di assicurazioni.

Inoltre non risponde a verità l'affermazione che la situazione si sia aggravata a causa del successivo fallimento di «Viaggi del Ventaglio», che avrebbe prodotto una seconda ondata di richieste al Fondo anche maggiore della prima, in quanto le istanze riferite ai Viaggi del Ventaglio sono, finora, meno di 100.

Replica dell'on Elisa Marchioni

Elisa MARCHIONI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per l'articolata risposta, di cui però non può dichiararsi soddisfatta. Si tratta infatti di comprendere la reale funzionalità del Fondo di garanzia e la effettiva disponibilità di risorse adeguate a garantire il soddisfacimento delle richieste di indennizzo presentate prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice del Turismo. Sottolinea, infine, la necessità di garantire i diritti dei turisti truffati che, in caso contrario, subirebbero un ulteriore danno dalla mancata corresponsione di un equo indennizzo.

Conferimento di incarichi di consulenza presso il Ministero del turismo - 5-04017

Presentata da ELISA MARCHIONI mercoledì 22 dicembre 2010, seduta n.412

Commissione assegnataria

Commissione: X commissione (Attività produttive, commercio e turismo)

Stato iter: Concluso il 03/03/2011

MARCHIONI, LULLI e FRONER. -

Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del turismo.

Per sapere - premesso che:

da notizie di stampa si apprende che la procura del Lazio della Corte dei conti ha aperto nei giorni scorsi un'istruttoria sull'attività del Ministro per il turismo, Michela Vittoria Brambilla, per valutare l'ipotesi di danno erariale, derivante dall'utilizzo di risorse pubbliche e relativo all'assunzione di una quindicina di persone come consulenti del Ministero del turismo per il rilancio dell'immagine dell'Italia, consulenti che avrebbero svolto attività diverse da quelle oggetto delle relative consulenze;

si tratterebbe di personale che ha lavorato nel settore dello spettacolo nelle televisioni Mediaset, e che, pur

essendo a libro paga del Ministro o di strutture dipendenti dallo stesso, avrebbero svolto attività presso i «Circoli della libertà», strutture di partito del Popolo della libertà;

dalle stesse notizie di stampa, si apprende che l'istruttoria della Corte dei conti ha lo scopo di esaminare in primo luogo i contratti, l'oggetto delle consulenze, la durata delle stesse, i curricula degli assunti e il compenso per loro stabilito;

se quanto ipotizzato si rivelasse vero, ad avviso degli interroganti ci si troverebbe di fronte all'ipotesi sconcertante dell'uso proprietario e sconsiderato di risorse pubbliche, e ad un Ministro che pagherebbe con denaro pubblico anche i militanti del proprio partito, ipotesi sulla quale occorre fare piena luce, non solo con dichiarazioni sulla stampa, ma presentando in tempi rapidi dati chiari e verificabili -:

se intenda fornire chiarimenti in relazione a quanto rappresentato in premessa, tenuto anche conto che proprio l'ultima manovra finanziaria ha ribadito e aggravato le condizioni di rigore per il conferimento di incarichi di consulenza nelle pubbliche amministrazioni. (5-04017)

Resoconto di seduta

Raffaello VIGNALI, *presidente*, avverte che il ministro ha comunicato di non poter essere presente alla seduta perché impegnato in altra sede istituzionale, essendo in corso di svolgimento il Consiglio dei ministri.

Elisa MARCHIONI (PD) esprime sconcerto per il fatto che il ministro del turismo non fornisca una risposta alla sua interrogazione presentata il 22 dicembre 2010 e da tempo calendarizzata ai lavori della Commissione. Del resto, la concomitante riunione del Consiglio dei ministri non può giustificare l'assenza del Governo, peraltro egregiamente rappresentato in questa seduta dal sottosegretario Saglia, cui si sarebbe potuta delegare la risposta.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, in considerazione del fatto che è prevista l'audizione del ministro Brambilla alle 11.30 della giornata odierna, propone di sospendere la seduta per consentire la risposta all'interrogazione in titolo dopo la conclusione dell'audizione.

Elisa MARCHIONI (PD) concorda con la proposta del presidente.

Testo della risposta

In relazione all'interrogazione a risposta in Commissione indicata in oggetto si comunica, quanto segue:

in via preliminare occorre evidenziare che la Corte dei Conti non ha avanzato alcuna richiesta di documentazione o invito a dedurre a questo Ministero e che le notizie si riferiscono ad un articolo intitolato «Ufficio di collocamento Brambilla» pubblicato in data 13 novembre 2010 e nuovamente pubblicato il giorno 17 dicembre 2010 sul quotidiano *Il Fatto Quotidiano*.

Posto il contenuto gravemente diffamatorio dello stesso articolo, si comunica di aver già dato mandato all'Avvocatura Generale dello Stato di esperire un'azione risarcitoria per ottenere il ristoro dei danni prodotti all'immagine del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo e della Struttura di Missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia.

Per quanto concerne la circostanza che alcuni consulenti provengano da Mediaset ed i compiti loro assegnati si fa presente quanto segue:

La Struttura di Missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia è stata istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2008; la sua *mission* è costituita dal rilancio dell'immagine dell'Italia e dalla valorizzazione del turismo nel nostro Paese, anche attraverso la realizzazione di prodotti audio-visivi e multimediali, campagne di comunicazione

istituzionale e pubblicazioni, in sinergia con il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

Al vertice della predetta Struttura è stato preposto l'allora Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per il Turismo-Enit, cessato da tale carica all'atto dell'assunzione del nuovo incarico.

Il personale, di cui si avvale la struttura, è stato selezionato all'esito di una procedura ad evidenza pubblica, la cui legittimità e correttezza è stata sancita dalla Corte dei Conti in sede di registrazione dei relativi provvedimenti.

Della Struttura di missione sono stati chiamati a fare parte, tra gli altri, il dottor Giorgio Medail sino al 31 dicembre 2010 e la dottoressa Adele Cavalleri, il primo in qualità di dirigente e la seconda in qualità di consulente, attesa la loro elevata e pluriennale esperienza e professionalità acquisita nel settore della comunicazione, i cui contratti sono stati regolarmente registrati dalla sezione competente della Corte dei Conti.

Quanto all'attività, svolta dalla Struttura di missione, si evidenzia come la stessa, adottando strategie di comunicazione coerenti ed efficaci, nel corso del 2010, abbia lavorato, all'interno dei confini nazionali e sui principali mercati stranieri, ad una serie di iniziative articolate per la promozione del Paese.

Fra le più significative, va segnalata l'iniziativa, promossa dal Ministro del Turismo, in collaborazione con il Ministro delle Politiche Agricole, Magic Italy in Tour, volta a valorizzare, nelle piazze delle maggiori città europee le eccellenze italiane, anche attraverso il *made in Italy*, i prodotti enogastronomici, artigianali, culturali e storici italiani, enfatizzando la grande varietà di attrattive e favorendo la destagionalizzazione dei flussi turistici.

Di rilievo è anche la realizzazione di un repertorio di filmati di altissima qualità, caratterizzati da una linea comunicativa omogenea e declinati secondo le varie tipologie di turismo, messo a disposizione del Paese e dei singoli territori per una promozione più efficace sul portale nazionale, sui diversi media internazionali (che da tempo sollecitavano contenuti di pregio) e in occasione di fiere, convegni e *workshop*.

Meritano ancora un cenno le attività a sostegno del «congressuale» (un *asset* strategico per l'industria turistica nazionale e il suo indotto, comparto in cui l'Italia sta riaffermando il proprio ruolo in uno scenario competitivo particolarmente agguerrito), la trasmissione di promozione del turismo interno *Magica Italia - Turismo & Turisti* in convenzione con la RAI (quindici ore complessive, su RAI 1, con uno *share* superiore al 20 per cento) e le campagne di spot televisivi trasmessi sulle reti nazionali, che invitano a riscoprire il nostro Paese.

Per completezza, si evidenzia che l'attività di consulenza comporta una semplice prestazione di risultato, svincolata da qualsiasi obbligo di esclusiva con l'ente o amministrazione pubblica che affida il relativo incarico, lasciando libero l'interessato di svolgere altra attività che non sia incompatibile con tale prestazione. Ciò posto, qualora alcuni consulenti svolgano altre attività non sussisterebbe l'ipotesi di danno erariale.

Infine, per quanto concerne l'ammontare delle risorse pubbliche destinate al pagamento delle predette consulenze si fa presente quanto segue:

nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, risulta iscritto nell'ambito del centro di responsabilità n. 17 «Sviluppo e competitività del Turismo» il capitolo 888 recante «Compensi per esperti incarichi speciali, ivi comprese le indennità e il rimborso spese di trasporto missioni all'interno e all'estero» il cui stanziamento definitivo risulta pari a euro 85.500,00 per l'anno 2009, a euro 126.984,21 per l'anno 2010.

Dall'elenco degli incarichi di consulenza conferiti da questo dipartimento e pubblicati sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri si evince che nell'anno 2009 sono stati impegnati solo euro 65.028,89 mentre per l'anno 2010 sono stati impegnati solo euro 48.173,10. Pertanto si è fatto ricorso a consulenti in misura decisamente inferiore rispetto a quanto era stato autorizzato e consentito dagli stanziamenti di bilancio.

Utilizzo del Fondo di garanzia nazionale istituito per interventi in caso di insolvenza o fallimento di compagnie turistiche. - 5-03304

presentata da ELISA MARCHIONI mercoledì 28 luglio 2010, seduta n.360

Commissione assegnataria

Commissione: X commissione (Attività produttive, commercio e turismo)

Fasi iter:

Modificato per commissione assegnataria il 28/07/2010

sollecito il 22/10/2010

modificato per ministro delegato il 02/12/2010

discussione il 02/12/2010

svolto il 02/12/2010

concluso il 02/12/2010

Stato iter: Concluso il 02/12/2010

Marchioni e Froner. -

Al Ministro per il turismo.

Per sapere - premesso che:

a seguito del fallimento della compagnia turistica Viaggi del Ventaglio, numero due dei tour operator italiani, travolta da un crack da 200 milioni di euro, le migliaia di creditori-clienti in rosso per somme ingenti, rischiano di rimanere senza rimborso;

si sta ripetendo infatti quanto già accaduto con il crack della Todomondo, il tour operator che nel luglio 2009 lasciò a terra 5000 clienti. In quella occasione il Ministro Brambilla rassicurò i malcapitati turisti dichiarando, il 29 luglio dello stesso anno: «verrà subito attivato il Fondo nazionale di garanzia, che ha proprio il compito di intervenire in caso di insolvenza o fallimento del venditore o dell'organizzatore dei pacchetti turistici, provvedendo al rimborso delle somme versate per l'acquisto dei pacchetti di viaggio» Furono allora richiesti risarcimenti per 7,4 milioni di euro, che a tutt'ora non risultano erogati, anche se nel marzo scorso il Ministero aveva annunciato che «entro quattro mesi» le istanze sarebbero state completate; il fallimento di Viaggi del Ventaglio sta producendo una seconda ondata di richieste al Fondo, sembra maggiore della prima. Fra coloro che perderanno i loro crediti vanno anche annoverati i soci della Vacanze nel Mondo gruppo Viaggi del Ventaglio (circa 16.000 per un credito complessivo di 43 milioni di euro) che hanno versato anticipatamente, da 7 mila a 15 mila euro pro capite per vacanze da fruire entro un certo numero di anni;

il Fondo di garanzia, istituito con il decreto legislativo n. 11 del 1995, attuato con il decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice di consumo), è alimentato ogni anno dal 2 per cento delle polizze assicurative che i tour operator e le agenzie di viaggio sottoscrivono per tutelare i propri clienti nel caso in cui i pacchetti di viaggio (volo più soggiorno) vengano annullati;

il Governo, con il decreto ministeriale del 28 maggio 2010 concernente la ripartizione di 38 milioni del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate nel 2009 dall'autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori, ha deliberato (articolo 8) lo stanziamento di 3 milioni di euro da destinare al Fondo nazionale di garanzia le cui risorse disponibili al 31 dicembre 2009 risultavano pari a 248.154 euro. Tuttavia dei 38 milioni complessivamente previsti sembra siano disponibili

solo 14 milioni;

l'immagine e la competitività del sistema turistico italiano non dipendono solo da costosi spot pubblicitari come quelli realizzati per Magic Italy, ma soprattutto dalla serietà e qualità dell'offerta e anche dal livello di tutela che deve essere garantito ai turisti rispetto ai disservizi e ai danni subiti dai comportamenti scorretti degli operatori -:

quanto abbiano versato le agenzie di viaggio e i tour operator dal 2005 ad oggi e quale sia stata la destinazione delle somme versate;

quanti sinistri siano stati indennizzati e per quale ammontare;

se e quando i tre milioni di euro previsti verranno effettivamente erogati, per evadere almeno parzialmente, le migliaia di richieste di rimborso presentate al Fondo di garanzia dai clienti danneggiati di Todomondo;

se in conseguenza del fallimento dei Viaggi del Ventaglio, che ci si augura non sia seguito da altri, il Ministro ritenga di valutare se sussista la necessità di un finanziamento aggiuntivo. (5-03304)

Testo della risposta

L'onorevole Elisa Marchioni ha presentato l'interrogazione in oggetto per la quale richiede la risposta orale in X Commissione (Attività produttive, Commercio e Turismo) concernente:

quanto abbiano versato le agenzie di viaggio e i tour operator dal 2005 ad oggi e quale sia stata la destinazione delle somme versate;

quanti sinistri siano stati indennizzati e per quale ammontare;

se e quando i tre milioni di euro previsti verranno effettivamente erogati, per evadere almeno parzialmente, le migliaia di richieste di rimborso presentate al fondo di garanzia dai clienti danneggiati di Todomondo;

se in conseguenza del fallimento dei viaggi del Ventaglio, che ci si augura non sia seguito da altri, il Ministro ritenga di valutare se sussista la necessità di un finanziamento aggiuntivo.

In via preliminare, si rappresenta che a seguito del ricevimento delle attestazioni di versamento presso le Tesorerie Provinciali dello Stato, trasmesse dalle Compagnie di Assicurazioni e relative alla quota pari al 2 per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile (L. 5 marzo 2001, n. 57, articolo 15), il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, o la struttura a suo tempo incaricata della gestione del Fondo, ha richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze la riassegnazione delle sottoindicate somme accertate sull'apposito capitolo di bilancio.

<i>Anno</i>	<i>Importi euro</i>
2005	220.958,56
2006	222.379,64
2007	244.298,94
2008	234.476,04
2009	267.136,24
2010 (31.10.2010)	254.171,59

Per maggior completezza di informazione, giova precisare che per l'anno 2006 il Ministero dell'economia e delle finanze ha riassegnato soltanto l'importo di euro 90.000,00, mentre per l'anno 2009 le somme riassegnate sono state pari ad euro 249.752,78.

Tutte le risorse riassegnate, soggette ai vincoli e alle scadenze proprie della contabilità di Stato per la loro confluenza in un capitolo di bilancio, hanno costituito l'unica ed essenziale fonte di alimentazione del Fondo.

In merito alla quantificazione dei sinistri indennizzati e all'ammontare degli importi effettivamente erogati ai consumatori, nel periodo 1° gennaio 2005 - 31 dicembre 2009, risultano complessivamente rimborsate n. 251 per una somma pari a euro 747.784,28.

Nell'anno 2010, stante la ricostituzione del Comitato di gestione per il Fondo Nazionale di Garanzia, il cui insediamento è avvenuto l'8 settembre 2010, le istanze liquidate sono 152 per un ammontare di euro 278.703,50 (dati aggiornati al 25 novembre 2010).

Per quanto attiene l'ulteriore questione sollevata dall'interrogante concernente l'utilizzo dei tre milioni di euro assegnati dal Ministero dello sviluppo economico con il decreto ministeriale 28 maggio 2010 «Ripartizione per l'anno 2010 del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori» e finalizzati al finanziamento del Fondo Nazionale di Garanzia per far fronte alle richieste di rimborso del consumatore turista, prioritariamente si fa presente che tale previsione è stata richiesta e sollecitata da questo Dipartimento, ottenendo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico l'inserimento della predetta previsione nell'ambito del citato decreto ministeriale 28 maggio 2010, si rende noto che l'articolo 8 prevede che la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica provveda al trasferimento di tale somma.

Considerato che attualmente del complessivo importo di euro 38.830.483,74, ripartito dal decreto ministeriale per sostenere tutte le iniziative da realizzare, sembra sia stata riassegnata soltanto la somma di euro 14.591.404,00 al capitolo 1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, si è intervenuti presso il Ministero dell'economia e delle finanze per sollecitare la tempestiva riassegnazione della somma di tre milioni di euro spettante al Dipartimento, che consentirebbe di soddisfare numerose richieste di rimborso.

Infine, onde evitare nuovi episodi analoghi a quello in argomento, nel Codice del Turismo, già approvato dal Consiglio dei Ministri, il Governo, su iniziativa del Ministro del Turismo, ha voluto l'inserimento di una norma specifica che preveda la stipulazione per agenzie di viaggi e turismo di congrue polizze assicurative a tutela dei turisti.

Elisa MARCHIONI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta. Stigmatizza preliminarmente l'assenza del ministro Brambilla che, più volte sollecitata, non ha ritenuto di venire in Commissione attività produttive e, ancora una volta, ha delegato la risposta ad atti ispettivi di sua competenza al sottosegretario Saglia, che ringrazia per la sua costante disponibilità. Nel merito dell'interrogazione in titolo, sottolinea come il Fondo nazionale di garanzia abbia fino ad oggi ricevuto risorse totalmente inadeguate a soddisfare l'ammontare delle richieste di rimborso pendenti. Ribadisce la necessità di conoscere la reale consistenza delle risorse finanziarie disponibili e la concreta possibilità che coloro che hanno già chiesto il rimborso possano ottenerlo anche successivamente all'entrata in vigore del nuovo Codice del turismo.

Attuazione delle norme sui medicinali omeopatici di cui al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. - 5-02802

Presentata da ELISA MARCHIONI martedì 27 aprile 2010, seduta n.312

Commissione assegnataria

Commissione: XII commissione (Affari sociali)

Stato iter: Concluso il 06/10/2010

Marchioni. -

Al Ministro della salute, al Ministro dello sviluppo economico.

Per sapere - premesso che:

secondo i dati Eurispes 2010, sono oltre 11 milioni i cittadini che fanno ricorso ai medicinali omeopatici; tutto il comparto produttivo, che sviluppa un fatturato complessivo di oltre 300 milioni di euro, risulta di fatto paralizzato dal 1995: a quella data risale infatti la possibilità ultima di immettere sul mercato nuovi farmaci omeopatici;

l'interrogante sottolinea inoltre che fino al 1995 i farmaci omeopatici rimanevano sul mercato grazie ad «autorizzazioni» e non grazie alla normale procedura di registrazione delle specialità farmaceutiche;

a questa situazione avrebbe dovuto porre fine la direttiva europea sui farmaci (2004/27CE), recepita dal nostro Paese con decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. La direttiva armonizza in tutta Europa il mercato farmaceutico e si pone l'obiettivo, grazie alla presenza di alcuni articoli riferiti al prodotto omeopatico, di regolamentare il settore del medicinale omeopatico;

nel succitato decreto legislativo gli articoli dedicati ai medicinali omeopatici sono l'articolo 16 (procedura semplificata di registrazione), l'articolo 17 (contenuto della domanda di registrazione semplificata), l'articolo 18 (medicinali omeopatici a cui non si applica la procedura semplificata di registrazione), l'articolo 19 (comunicazioni in ambito comunitario), l'articolo 20 (disposizione transitoria sui medicinali omeopatici; estensione della disciplina ai medicinali antroposofici);

nel marzo 2009, l'Agenzia italiana per il farmaco, a conclusione di un tavolo di lavoro tecnico costituito su richiesta del Ministro della salute, pur con grave ritardo sui tempi previsti dalla direttiva europea, ha pubblicato le linee guida a cui le aziende devono attenersi per la presentazione della documentazione di qualità dei prodotti omeopatici, ma le stesse non sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale;

l'Italia rappresenta il terzo mercato europeo dopo Francia e Germania e sono centinaia i posti di lavoro che le aziende garantirebbe se potessero mettere in commercio nuove specialità e inoltre, oltre ad un rilevante danno all'economia del nostro Paese, ad essere penalizzati sono i milioni di utilizzatori o pazienti e le migliaia di medici che ormai fanno dell'omeopatia un caposaldo per la cura delle più svariate patologie -:

quali urgenti iniziative i Ministri intendano adottare per dare finalmente attuazione alle norme sui medicinali omeopatici, di cui al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.(5-02802)

Testo della risposta

L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) con nota dell'8 aprile 2009, indirizzata al Presidente p.t. dell'Associazione Omeoimprese, ha fornito alcune considerazioni in merito all'attuazione del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, con riguardo ai medicinali omeopatici, informando l'Associazione sul fatto che, a conclusione dei lavori del tavolo tecnico istituito "ad hoc" dal Ministero della Salute, è stato elaborato il modello a cui le Aziende farmaceutiche dovranno attenersi per la presentazione della documentazione di qualità dei medicinali omeopatici (modulo 3), indipendentemente dal tipo di procedura autorizzativa seguita.

In data 19 aprile 2010, con una ulteriore nota, l'AIFA ha specificato che, per quanto riguarda la previsione contenuta nell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, secondo cui la domanda di registrazione semplificata dev'essere presentata conformemente ad uno specifico modello definito dall'Agenzia, il termine assegnato alla stessa per la predisposizione del predetto modello non ha certamente

natura perentoria, né risponde ad una specifica previsione della direttiva 2001/83/CE.

La stessa nota ha precisato, altresì, che nelle more della predisposizione del modello, le Aziende interessate sono comunque legittimate a presentare domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di nuovi prodotti omeopatici, purché la stessa sia corredata di dati e documenti diretti a dimostrare la qualità farmaceutica e l'omogeneità dei lotti di produzione.

Inoltre, l'AIFA, in data 21 giugno 2010, ha pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sul proprio sito internet, le modalità di presentazione delle domande di registrazione semplificata dei medicinali omeopatici, chiarendo che, con riguardo al modulo 4, bisogna far riferimento a quanto previsto dall'allegato tecnico del decreto legislativo n. 219/2006, nonché dal Consiglio Superiore di Sanità nella seduta del 20 dicembre 2005: «Ogni informazione mancante va giustificata: ad esempio occorre spiegare perché si accetta la dimostrazione di un livello accettabile di sicurezza anche in assenza di alcuni studi» e: «ai fini della registrazione semplificata, qualora vengano utilizzate sostanze non sufficientemente note nella medicina allopatrica in quanto non presenti nella Farmacopea, né contenute in specialità medicinali commercializzate in Europa, vengano condotti studi sperimentali di tossicità non dissimili da quelli previsti per l'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) dei medicamenti allopatrici utilizzati in Italia ed in Europa».

Il modulo 4, pertanto, dovrà essere adeguatamente compilato a seconda del materiale di partenza utilizzato nel medicinale omeopatico finito, per sua origine e natura.

L'AIFA intrattiene un dialogo costruttivo con l'Associazione Omeoimprese, che associa il 95 per cento dei fabbricanti di prodotti omeopatici; il primo incontro, tenutosi il 7 luglio 2010 presso la sede dell'AIFA, è stato finalizzato ad individuare un percorso unitario di reciproco interesse, che consenta di rispettare il termine del 31 dicembre 2015 per la presentazione delle domande di registrazione dei medicinali omeopatici notificati entro il 1995 e presenti sul mercato.

Replica dell'on. Elisa Marchioni

Elisa MARCHIONI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta. Dopo aver ricordato l'importanza del ricorso ai farmaci omeopatici in Italia, osserva come la procedura seguita dal Governo e descritta nella risposta all'atto di sindacato denoti una sostanziale mancanza di attenzione verso questo settore. Ritiene, infatti, che l'autorizzazione all'immissione in commercio di tali medicinali costituisca una fondamentale esigenza di certezza per le imprese e di sicurezza per quanti ne fanno uso.

Velocizzazione delle procedure per la realizzazione e l'esercizio di impianti fotovoltaici - 5-02690

Presentata da ELISA MARCHIONI martedì 30 marzo 2010, seduta n.302

Commissione assegnataria

Commissione: X commissione (Attività produttive, commercio e turismo)

Destinatari

Ministero destinatario:

Ministero dello sviluppo economico

Fasi iter:

Modificato per commissione assegnataria il 30/03/2010

rinvio ad altra seduta il 01/07/2010

discussione il 15/07/2010

svolto il 15/07/2010

concluso il 15/07/2010

Stato iter: Concluso il 15/07/2010

MARCHIONI, MARIANI e BRATTI. -

Al Ministro dello sviluppo economico.

Per sapere - premesso che:

il decreto emanato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 19 febbraio 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 febbraio 2007, che dà nuova attuazione a quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, che reca a sua volta attuazione della direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, definisce fra l'altro i vari tipi di impianti fotovoltaici, i requisiti dei soggetti che possono beneficiare delle tariffe incentivanti e le procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti;

le linee guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel distribuzione pubblicate nel dicembre 2009 indicano i tempi ed i costi richiesti da Enel per la preventivazione e la realizzazione delle connessioni degli impianti di produzione di energia, tra cui gli impianti fotovoltaici;

in base ai tempi indicati nella guida Enel (o TICA) si va da un minimo di 20 giorni per il preventivo più 30 giorni per l'allaccio, quindi un totale di 50 giorni lavorativi, che tradotti in tempo reale sono quasi due mesi e mezzo, per un semplice impianto da 3 kW sulla propria abitazione che richiede solamente l'installazione di un contatore;

si arriva a 60 giorni per il preventivo e 90 giorni o oltre per la realizzazione della connessione se la linea supera il km, per un totale di 150 giorni lavorativi, che corrispondono ad oltre sette mesi;

a questi tempi si aggiungono gli ulteriori giorni (o meglio mesi) necessari per ottenere eventuali permessi per costruire e per autorizzazioni provinciali o regionali (valutazione di impatto ambientale: VIA). I tempi relativi al VIA sono di 90 giorni per valutare se l'intervento è assoggettabile alla procedura di VIA (screening); qualora lo fosse i tempi di espletamento della procedura assumono valori ben più elevati dei 90 giorni necessari allo screening;

l'utente deve pagare, oltre alla richiesta di preventivo, il 30 per cento del costo delle opere Enel all'accettazione del preventivo e pagare il saldo quando, eseguite le opere che Enel prescrive a carico dell'utente, viene richiesto l'allaccio, momento in cui cominciano a trascorrere i giorni lavorativi sopra indicati;

gli oneri di allaccio richiesti da Enel possono raggiungere anche alcune decine di migliaia di euro, la richiesta di pagamento praticamente anticipato, produce un ulteriore carico finanziario in capo all'utente. Se poi a tutto ciò si aggiunge il fatto che i materiali necessari per realizzare la parte fotovoltaica dell'impianto di produzione, vanno anch'essi pagati in anticipo e per impianti grandi le cifre raggiungono le centinaia di migliaia di euro (e oltre), a giudizio dell'interrogante l'impegno finanziario richiesto rapportato alla dilatazione dei tempi è tale da demotivare gli utenti a iniziare la procedura per la costruzione degli impianti;

vanno considerati per contro, a giudizio degli interroganti, i grandi vantaggi della più ampia diffusione degli impianti fotovoltaici non solo dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista economico: infatti attorno al fotovoltaico si muove un'economia molto vivace, forse una delle poche che ancora non ha subito i colpi della crisi economica e, cosa non da poco, distribuita fra tante piccole aziende, permettendo in questo

modo una sana competizione e concorrenza;

il decreto legislativo n. 387 del 2003, all'articolo 12, comma 1, recita: «Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti -:

se ritenga che i tempi per gli allacciamenti indicati dalle disposizioni vigenti rispondano al requisito dell'urgenza di cui al decreto legislativo succitato;

quali iniziative intenda adottare al fine di ridurre i tempi previsti, rendendo più accessibile in tal modo la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare. (5-02690)

Testo della risposta del sottosegretario di stato Sviluppo economico Stefano Saglia

In via preliminare, si precisa che i dati di crescita della produzione di energia elettrica da fonte solare in Italia sono fra i migliori al mondo. Nell'ultimo anno, infatti, si è superato il tetto di 1000 MegaWatt di potenza installata e si è passati da una produzione di 193 GWh a più di 1000 GWh a fine 2009, con un incremento di poco superiore al 400 per cento. Tale eccellente risultato, dovuto anche all'incentivo in conto energia più alto al mondo, consente di superare le preoccupazioni, paventate dagli Onorevoli Interroganti, di «demotivazione degli utenti a realizzare impianti fotovoltaici».

Con riguardo alle questioni poste circa i tempi necessari alla connessione degli impianti fotovoltaici, si evidenzia che l'Italia è attualmente dotata di un sistema strutturato di norme che, riconoscendo il carattere di pubblica utilità e urgenza per gli impianti e le infrastrutture connesse, prevedono la priorità nel dispacciamento dell'energia elettrica prodotta dalle fonti rinnovabili, l'obbligo di connessione prioritaria per tali impianti, nonché tempi perentori per la realizzazione delle opere (articolo 14 del decreto legislativo n. 387 del 2003).

L'attuale assetto di competenze prevede che l'attuazione dei principi sopra citati sia affidata all'Autorità per l'energia elettrica e il gas. A tal proposito, l'Autorità ha redatto un Testo Unico per la Connessione degli Impianti alle reti elettriche, così detto «TICA» che stabilisce modalità, tempi e sanzioni in caso di inadempienza del gestore di rete.

Peraltro, per tutelare ulteriormente gli investitori del settore fotovoltaico da eventuali ed ingiustificati ritardi dei gestori di rete, è stata recentemente approvata, con l'articolo 2-sexies della legge 41/2010, una deroga per il mantenimento delle tariffe incentivanti «conto energia» attualmente vigenti a favore di tutti i soggetti che «abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l'installazione dell'impianto fotovoltaico ed abbiano inviato la richiesta di connessione dell'impianto di produzione entro l'ultima data utile affinché la connessione sia realizzata, nel rispetto della normativa vigente, entro il 31 dicembre 2010».

Oltre ai casi in cui i ritardi sono dovuti a «semplici» inadempienze del gestore di rete, esistono tuttavia problematiche, soprattutto nel Sud Italia, di carattere infrastrutturale legate all'inadeguatezza della rete elettrica di trasporto e distribuzione, che spesso non permette di accogliere la produzione, non programmabile, degli impianti da fonti rinnovabili, con il conseguente venir meno dei requisiti di sicurezza e continuità nella fornitura dell'energia elettrica nelle zone interessate.

Per la risoluzione di tali casi è evidente, quindi, la necessità di un vero e proprio Piano di sviluppo della rete elettrica che preveda interventi di carattere strutturale decisamente più complessi.

La soluzione di medio-lungo periodo che consenta di superare, definitivamente, le suddette criticità è stata proposta nel Piano di Azione Nazionale per le energie rinnovabili, redatto dal Ministero dello sviluppo economico in attuazione della Direttiva europea in materia di fonti rinnovabili (2009/28/CE).

Il Piano prevede, infatti, la realizzazione di nuove linee elettriche nonché il potenziamento dell'esistente rete

di trasmissione e di distribuzione. Viene proposto, inoltre, un approccio innovativo in cui, partendo dalla condivisione con le Regioni della distribuzione territoriale delle diverse tecnologie a fonti rinnovabili (il previsto *burden sharing*), si possa «anticipare» lo sviluppo delle reti, promuovendo la realizzazione degli elettrodotti necessari al trasporto dell'energia elettrica, presumibilmente associata al potenziale energetico dell'area, con l'adozione di criteri più efficaci per la programmazione territoriale.

Elisa MARCHIONI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta che assicura, richiamando l'articolo 2-sexies della legge n. 41 del 2010, il mantenimento delle tariffe incentivanti «conto energia» per i prossimi tre anni a favore dei soggetti che abbiano concluso entro il 31 dicembre 2010, l'installazione dell'impianto e abbiano inviato, entro la stessa data, la domanda di connessione dell'impianto di produzione. Aggiunge che il settore di produzione energetica da impianti fotovoltaici è in forte crescita e che impiega circa 20 mila lavoratori.

Modalità di erogazione dei buoni vacanza da destinare alle fasce sociali più deboli e per favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici - 5-01645

presentata da

ELISA MARCHIONI

giovedì 16 luglio 2009, seduta n.204

Commissione assegnataria

Commissione: X commissione (Attività produttive, commercio e turismo)

Fasi iter:

Modificato per commissione assegnataria il 16/07/2009

trasforma il 02/12/2009

trasformato il 02/12/2009

concluso il 02/12/2009

MARCHIONI e FRONER. -

Al Ministro per il turismo.

Per sapere - premesso che:

i buoni vacanza sono uno strumento finalizzato a favorire l'accesso al turismo delle categorie più deboli ed è molto utilizzato nei Paesi europei, specialmente in Francia;

in Italia, la possibilità di emettere buoni vacanza è contenuta nell'articolo 10 della legge n. 135 del 2001, «riforma della legislazione nazionale del turismo che recita testualmente che il Fondo per il prestito e il risparmio turistico eroga «agevolazioni finalizzate al sostegno di pacchetti vacanza relativi al territorio nazionale e preferibilmente localizzati in periodi di bassa stagione, in modo da concretizzare strategie per destagionalizzare i flussi turistici». Nello stesso articolo 10, è previsto un successivo decreto del Ministro dell'industria per specificare la tipologia delle agevolazioni, i servizi erogati ed i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni;

dopo che la legge finanziaria per il 2008 (articolo 2, comma 193, lettera b) della legge n. 244 del 2007, ha ribadito che l'erogazione delle risorse previste dall'articolo 10 della legge 135 del 2001, sono destinate al finanziamento per i buoni vacanza dei meno abbienti, nell'ottobre 2008 il sottosegretario Brambilla ha

emanato il decreto con il quale si definiscono le modalità per l'erogazione dei buoni vacanza da destinare alle fasce sociali più deboli e per favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, prevedendo che ai relativi oneri si provveda a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri (Sviluppo e competitività del turismo);

per gestire l'acquisto e la distribuzione dei buoni, il decreto prevede che il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, possa stipulare convenzioni con l'ANCI e con le associazioni non profit che abbiano esperienza nel settore;

già dall'autunno scorso, il Sottosegretario al turismo ha annunciato l'avvio ufficiale dei buoni vacanza che, oltre ad aiutare le famiglie più deboli, avrebbero dovuto contribuire a rilanciare il settore. Si trattava di aiuti economici da 250 a 500 euro, a seconda del reddito e del numero dei figli e la prima tranche avrebbe dovuto riguardare 20.000 famiglie. Il contributo statale avrebbe dovuto coprire una percentuale fra il 20 e il 40 per cento della spesa sostenuta per il soggiorno. I buoni validi per un anno, da spendere nelle strutture turistiche convenzionate, in tutti i periodi dell'anno, escluso luglio, agosto, e vacanze di Natale, dovevano essere richiesti nel proprio comune di residenza. Le richieste sono infatti partite dal mese di maggio. Lo stanziamento previsto per il 2009 è di 5 milioni di euro. Si tratta, a giudizio degli interroganti, di una dotazione insufficiente, che non tiene conto della crisi in atto e del depauperamento di una più larga fascia di famiglie italiane;

i ripetuti annunci del Governo sulla disponibilità dei buoni vacanze hanno creato legittime aspettative soprattutto in quelle famiglie che non hanno altre possibilità di vacanze e che ritenevano di poter usare di questi buoni già dalla primavera 2009;

solo il 3 luglio di quest'anno è però stata firmata la convenzione che affida all'associazione no-profit «Buoni Vacanza Italia» la gestione dei buoni vacanze;

l'organizzazione della raccolta delle richieste degli utenti e della distribuzione dei buoni a tutt'ora non risulta partita;

i comuni vengono tempestati dalle richieste delle famiglie alle quali non sono in grado di rispondere-:

quando il Ministro preveda che i buoni vacanza diventino realmente operativi;

se ritenga che per il 2010 possa essere aumentata la dotazione economica dei ticket, finora fissata in cinque milioni di euro;

se il criterio di priorità cronologica, previsto per l'erogazione, sia adeguato a tener conto della reale situazione delle famiglie richiedenti il bonus;

da quali fonti sia tratto il dato di una crescita delle vacanze degli italiani dell'11 per cento, a fronte del calo documentato da tutte le associazioni del settore, citato dal Ministro Brambilla a mezzo stampa nei giorni scorsi. (5-01645)

Interventi in Aula

Mozioni Reguzzoni ed altri n. 1-00671 e Cimadoro ed altri n. 1-00684 : Iniziative volte a contrastare il fenomeno della contraffazione e ad assicurare il rispetto dei requisiti di sicurezza e di conformità dei prodotti all'ordinamento comunitario - 11-7-2011

Signor Presidente, intervengo a nome del mio gruppo e colgo l'occasione per annunciare che anche il mio gruppo sta per depositare – credo proprio in questi minuti – una mozione su questo tema.

Quindi, come i colleghi hanno ricordato, intervengo, innanzitutto, per tracciare un quadro di quello che rappresenta il mercato della contraffazione nel mondo. In base alle stime dell'OCSE, una quota tra il 7 e il 10 per cento del commercio mondiale è costituita da merci contraffatte; un volume d'affari che potrebbe arrivare a 500 miliardi di euro e che – sempre secondo i dati OCSE – coinvolge 149 Paesi da cui originano prodotti contraffatti; 24 Paesi sono della stessa area OCSE e, quindi, sono altamente industrializzati, mentre 5 Paesi sono fonti principali da cui deriva l'80 per cento delle merci contraffatte, tra cui Cina, Hong Kong e Thailandia.

In Italia, il mercato delle merci contraffatte è stimato tra i 5 e i 7 miliardi di prodotti. I dati del Censis indicano che questo mercato genera un mancato gettito di 5 miliardi di euro, pari al 2,5 per cento del totale delle entrate tributarie. E oltre alle mancate entrate tributarie, sempre solo in Italia, sono stimati 130 mila posti di lavoro irregolari: si tratta di 130 mila famiglie, di persone che non hanno tutele.

Nel mondo, si stima che, in dieci anni, siano stati 270 mila i posti di lavoro persi, metà nella zona Ue, perché, in qualche modo, il mercato legale è stato eroso dalla criminalità del mercato parallelo della Pag. 39contraffazione. Ed è un fenomeno in crescita: se nel 2007, le dogane comunitarie hanno sequestrato 79 milioni di articoli contraffatti nel corso di oltre 43 mila operazioni, riportando un più 17 per cento rispetto all'anno precedente, sono state ancora di più quelle negli anni successivi. È corretto tener presente che una parte molto grande della contraffazione segue rotte internazionali, sbarcando preferibilmente nei porti di Amburgo, Rotterdam e altrove.

In varie economie emergenti, la produzione dei beni contraffatti ha raggiunto dimensioni allarmanti, tanto che sono divenute necessarie speciali misure per potenziare il coordinamento fra le dogane e gli organi giudiziari e di polizia dei Paesi interessati e favorire l'armonizzazione delle normative con quelle dell'Unione europea.

Anche in Italia l'industria del falso ha registrato, negli ultimi anni, una crescita molto consistente: dai 34 milioni di beni sequestrati nel 2003 dalla Guardia di finanza agli oltre 110 milioni nel 2010. Quando parliamo di contraffazione affrontiamo un tema molto complesso che va dalla copiatura dei prodotti commercializzati di marchi noti, realizzando quindi la violazione del diritto di proprietà intellettuale, al porre sul mercato prodotti con marchi falsificati del tutto simili agli originari, alla cosiddetta usurpazione o evocazione dei marchi, cioè quando ci sono dei prodotti *a latere* che sfruttano la nomea di un prodotto famoso per vendere un prodotto che non è altrettanto noto. Questo danneggia in gran modo l'Italia che infatti è forte di un'economia caratterizzata da eccellenze anche locali e molto particolari; nel solo campo dell'agro-alimentare, secondo i dati di Coldiretti e Eurispes, il giro d'affari complessivo dell'*italian sounding*, cioè di questo mercato di prodotti che si rifanno a prodotti noti italiani, tanto per fare un esempio come il Parmesan per il Parmigiano, è di oltre 60 miliardi di euro all'anno, cifra superiore di due volte e mezzo all'attuale valore dell'*export* del settore.

C'è una contraffazione contro l'invenzione e cioè contro i brevetti: c'è chi utilizza i brevetti riproducendo ciò

che questi dovrebbero rendere proprietà esclusiva di chi li ha depositati; c'è anche una vera e propria pirateria con la riproduzione di musiche e film su CD e DVD. Vi è una contraffazione di marchi in base alla quale vengono utilizzati marchi di proprietà di altri e l'abuso dell'indicazione di origine dei prodotti, cioè si certificano provenienze di prodotti in modo falso. Tutta la filiera è esattamente da colpire e così fanno le forze dell'ordine che, così come le audizioni in Commissione hanno evidenziato, lavorano incessantemente proprio per rompere questi legami criminali. Si tratta infatti di un fenomeno che ha una propria rete di produzione, una propria rete di distribuzione che va fino ai venditori al dettaglio, come ad esempio nei casi di prodotti venduti nei mercatini, oppure che confluisce in punti vendita tradizionali a volte anche all'insaputa di venditori e compratori.

Chi falsifica immette sul mercato prodotti al più basso prezzo possibile e copiati; sono prodotti privi di quei costi che caratterizzano tutti i prodotti innovativi, sono realizzati senza garanzie, sia in termini di qualità, sia in termini di sicurezza. È questo un fenomeno che colpisce i Governi che sono impegnati spesso ad incentivare l'economia e che si trovano in difficoltà proprio perché viene a mancare quel contributo in termini di fiscalità; è un fenomeno contro l'economia perché colpisce tutti coloro che sul mercato, invece, lavorano legalmente. Infatti, diventa più difficile concorrere con chi non ha spese, non ha spese perché non paga le tasse, non ha spese perché non fa innovazione, non ha spese perché non fa ricerca. Il mercato dei falsi però è un fenomeno pericoloso soprattutto per i consumatori, e spetta a noi il compito di tutelarli, ai quali si vende un prodotto che il più delle volte è non solo falso ma anche nocivo per la salute.

Se infatti sono prevalentemente i prodotti della moda a essere presi di mira, ci sono molti settori merceologici ora colpiti dalla contraffazione; non sono più soltanto i beni di lusso o comunque di costo elevato ma sono interessate le più svariate merci di uso comune. In vendita spesso su Internet vi sono molti farmaci, rubati o rietichettati e spesso privi di principio attivo; secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità, la contraffazione riguarda anche gli antibiotici, gli ormoni, gli antiallergici e gli antimalarici, e se nei Paesi occidentali le confezioni contraffatte non superano l'1 per cento dei prodotti, in Africa, in Asia e in America latina si attestano fra il 30 e il 50 per cento. Il Parlamento europeo ha dovuto varare una legge per impedire l'ingresso di medicinali contraffatti nella filiera farmaceutica legale.

Sul mercato delle merci contraffatte troviamo poi i cosmetici, la bigiotteria, i ricambi per auto, gli accessori, la meccanica di precisione e l'utensileria domestica; i beni sono cresciuti enormemente in questa filiera, tanto che si è passati dai 9 milioni di pezzi ritirati nel 2008 agli oltre 40 milioni del 2010: sono più economici ma spesso sono pericolosi. Scarpe e borsette contengono spesso cromo esavalente, le sigarette contraffatte contengono spesso percentuali elevatissime di catrame e di arsenico; i termocaloriferi sono assemblati con fibre di amianto e i rubinetti rilasciano sostanze metalliche pesanti come il piombo e il nichel. Più volte la cronaca ha riportato episodi in cui è esploso il problema della sicurezza dei giocattoli e dei prodotti per l'infanzia non controllati. Sono questi dati che danno l'idea dell'entità preoccupante di questo mercato che sta erodendo spazi di legalità; sicuramente ha trovato uno spazio maggiore perché i prodotti a basso costo hanno esercitato un fascino particolare in questo momento, a causa delle difficoltà legate alla recessione che molte famiglie trovano.

Quindi, il mercato del falso finisce per diventare più appetibile, proponendo ai consumatori prodotti dalle caratteristiche simili a quelli ufficiali, ma a prezzi più bassi. Non sempre si ha la consapevolezza che acquistando un prodotto di questo tipo si alimenta, invece, un mercato criminale.

La Camera dei deputati ha istituito proprio un anno fa, nella seduta del 13 luglio, una Commissione di inchiesta contro la contraffazione e la pirateria. La deliberazione di inchiesta parlamentare del 20 luglio scorso ha dato origine ad un ampio lavoro. Voglio rivendicare come sia stato il mio gruppo, il Partito Democratico, ad aver depositato per primo una proposta di legge – a prima firma di Andrea Lulli – proprio per chiedere una Commissione – la richiesta era per una bicamerale e non una monocamerale, come poi è stata approvata – per conoscere meglio questo fenomeno, che anche solo per le prime e sintetiche indicazioni che ho delineato presenta questi contorni inquietanti e diffusi e spesso sottovalutati.

Risulta più che mai che per contrastare la contraffazione alla pirateria occorra, prima di tutto, conoscerla a fondo, e poi raccogliere dati fondamentali per combattere questo fenomeno e anche studiare le buone prassi sperimentate in Europa e la legislazione applicata nei Paesi membri dell'Unione europea. La Commissione lavoro, dall'ottobre scorso, ha raccolto testimonianze e audizioni, facendo emergere dai rappresentanti delle forze dell'ordine e dalle categorie economiche che sono state audite veramente elementi di grande preoccupazione, tra questi il legame del mercato parallelo della contraffazione con la criminalità organizzata della mafia, della camorra e della *'ndrangheta* in Italia.

Nel corso delle audizioni, infatti, i rappresentanti delle forze dell'ordine, ai quali va il nostro plauso per l'impegno e i risultati ottenuti nel contrasto alla criminalità, è emerso che sono stati scoperti molti casi di collusione, alcuni casi anche in cui il pizzo che veniva richiesto era l'imposizione della vendita di prodotti contraffatti. Il mercato parallelo della contraffazione non è solo italiano – lo dicevamo anche prima -; secondo l'ultimo rapporto della Commissione europea, il 64 per cento delle produzioni di merci contraffatte riguarda articoli che provengono Pag. 41 dalla Cina. Alla luce di ciò, questo fenomeno non può essere ricondotto e contrastato soltanto attraverso le legislazioni nazionali, anche se provvedimenti come quelli assunti da questo Parlamento come la legge sulle etichettature, che consente di risalire alla filiera di produzione, e la legge di tutela del *made in Italy* – legge cui il Partito Democratico ha dato un appoggio importante per la definizione e l'approvazione – sono passi che vanno sicuramente nella direzione giusta, e costituiscono tappe a tutela del mercato legale e dei consumatori.

Ma a fronte della diffusione del mercato parallelo di prodotti falsificati, già la legislazione europea è forse ormai insufficiente a contrastare fenomeni che sono globali, tenendo presente, soprattutto, l'utilizzo, anche questo in grande crescita, di Internet, come nuova frontiera della contraffazione e della pirateria. È una strada pericolosa, perché enorme è la velocità di accesso e veloci sono le transazioni e la garanzia di un sostanziale anonimato. Internet è un canale privilegiato, spesso per alcune tipologie di acquisti, specialmente dei medicinali. Le caratteristiche di Internet rendono il controllo non sempre agevole, la Guardia di finanza, però, negli ultimi anni ha sequestrato 42 siti *web*, e oscurato, per la prima volta in Europa, un sito allocato sulla piattaforma estera in Svezia.

A fronte di questo mercato globale l'impegno dell'Unione europea è comunque un imprescindibile punto di partenza, e per questo l'Unione europea ha già preso una serie di provvedimenti: il 20 gennaio 2009 il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione una politica più ambiziosa di lotta alla contraffazione e alla pirateria. Anche a seguito di tale richiesta, la Commissione europea ha inaugurato il 2 aprile 2010, in occasione della XII Conferenza di alto livello sulla contraffazione e la pirateria, un osservatorio europeo che nasce per garantire un maggiore rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. L'osservatorio è in prima linea nella lotta contro il commercio di beni contraffatti e contro il fenomeno della pirateria e contro ogni altra violazione dei diritti di proprietà intellettuale, diritti d'autore, marchi, di disegni, di modelli e di brevetti.

Con la comunicazione dello scorso 22 novembre 2010 inviata dalla Commissione europea al Parlamento ed al Consiglio europeo si sottolinea poi l'importanza nell'economia del fenomeno di penetrazione mafiosa attraverso la contraffazione e la pirateria. Anche questa è una segnalazione molto importante, che ci dà l'idea di quanto l'Unione europea sia impegnata sotto questo versante.

Giungo allora alle richieste che con questa mozione vogliamo presentare. Uno dei nodi è che l'illegalità si contrasta con una diffusa coscienza pubblica e sociale, con una diffusa cultura della legalità. Quindi, il primo impegno che noi chiediamo al Governo è di effettuare campagne pubbliche di informazione per invitare i consumatori a comportamenti etici nei confronti dell'economia legale, con una cultura che sappia fare a meno dell'immagine e dell'apparire a tutti i costi.

È importante che si discuta di questo nelle scuole, anche se sappiamo che già qualche progetto viene portato avanti. La Guardia di finanza, ad esempio, sta portando avanti progetti di sensibilizzazione, anche con testi a fumetti per gli alunni, anche i più giovani. Il ruolo della scuola è fondamentale perché è lì che i ragazzi acquisiscono gli strumenti per diventare adulti consapevoli ed esercitino la coscienza critica. Per questo

critichiamo senza sosta i tagli a cui avete sottoposto la scuola italiana.

Il tema della legalità, però, è un tema che va anche oltre la scuola e coinvolge le famiglie. Dobbiamo porci tutti come adulti e come educatori, perché il messaggio che i giovani ricevono troppo spesso è tutto orientato a una cultura dell'apparire. Noi, invece, dobbiamo saper offrire anche altro ai ragazzi che crescono perché, se l'acquisto consapevole di un bene contraffatto o falso, di provenienza illecita, riusciamo a far capire che è una scorciatoia fuori dalla legalità, dobbiamo sostenerlo e far sì che sia chiaro. Infatti, si tratta di un gesto che collega l'acquirente alla filiera di illegalità. Pag. 42 che lo ha prodotto, lo rende complice, lo rende una piccola ruota di un ingranaggio che produrrà ancora danni, danni all'economia legale, danni ai lavoratori, danni a tutti coloro che operano in modo corretto e concorrenziale sul mercato.

Dobbiamo dire che, in alcuni casi, il consumatore è consapevole di acquistare prodotti che sono contraffatti, anzi può trovarli di particolare convenienza, poiché sono prodotti che assomigliano molto, ma che sono solo imitazioni quasi perfette degli originali. La lotta alla contraffazione è particolarmente difficile proprio a causa della sottovalutazione del fenomeno, perché da una larga fascia della popolazione questo non viene percepito come un problema criminale di grave rilevanza.

Per questo è importante che la Camera oggi si occupi di questo tema e per questo è importante votare le mozioni che impegnano il Governo ad impegnarsi su questo versante. È infatti fondamentale non abbassare la guardia sul versante delle regole, cercando una maggiore collaborazione e ponendo il tema in sede europea, al fianco delle forze dell'ordine, dalla guardia di finanza ai carabinieri, al Corpo forestale dello Stato, a tutte le associazioni di categoria e a tutela dei consumatori.

Per questo chiediamo al Governo che si impegni a sostenere con risorse adeguate, a partire da questa manovra finanziaria in discussione al Senato, le aziende e i distretti che operano nel *made in Italy*, perché è proprio la produzione italiana che dobbiamo difendere e proteggere, anche evitando di sopprimere l'ICE, dotando le dogane di strumenti tecnologici adeguati al controllo qualitativo delle merci e le forze di polizia di personale e strumenti adeguati al contrasto della vendita di prodotti contraffatti via Internet.

Chiediamo al Governo che si impegni ad adottare con urgenza ogni iniziativa presso le competenti sedi europee volte a conseguire azioni preventive comuni fondate sulla tracciabilità dei prodotti tali da contrastare forme di contiguità o sovrapposizione fra mercato legale e illegale.

Impegniamo il Governo ad una nuova dimensione della lotta alla contraffazione che coniughi il contrasto effettuato attraverso il controllo dei territori dei confini europei al problema dei traffici illeciti e dei luoghi ove in Europa si ricevono le merci e con quelle merci si fanno affari, l'armonizzazione della normativa comunitaria in tema di sequestri preventivi e di contraffazione in generale, fino a giungere ad attività di euro-confisca, ovvero al reciproco riconoscimento delle decisioni relative a confische e sequestri patrimoniali in tutti i Paesi membri dell'Unione e a rendere più stringenti gli obblighi degli istituti di credito, delle società finanziarie e dei professionisti riguardo all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette.

Interventi su disegni di legge in Assemblea

Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 59 del 2008: Attuazione di obblighi comunitari ed esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (A.C. **6**) **27-5-2008** *Esame articoli*

Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università (A.C. **1634-A**) **8-10-2008** *Esame ordini del giorno*

Disegno di legge: Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (A.C. **1441-ter-A**) **30-10-2008** *Esame articoli*

Disegno di legge: Legge finanziaria 2009 (A.C. **1713**) **13-11-2008** *Esame ordini del giorno*

Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 171 del 2008: Rilancio competitivo del settore agroalimentare - (A.C. **1961**) **18-12-2008** *Esame articoli - Dichiarazione integrale*

Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 11 del 2009: Sicurezza pubblica e contrasto alla violenza sessuale (A.C. **2232**) **7-4-2009** *Esame articoli*

Disegno di legge: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile - (A.C. **1441-bis-C**) **28-4-2009** *Esame articoli*

Proposte di legge: Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (A.C. **63 – 177-A**) **4-5-2009** *Discussione sulle linee generali - 6-5-2009 Dichiarazione di voto finale*

Disegno di legge: Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia - (A.C. **1441-ter-C**) **24-6-2009** *Esame articoli*

Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 103 del 2009: Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009 - (A.C. **2714**) **1°-10-2009** *Esame ordini del giorno*

Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni (A.C. **3146-A**) **10-3-2010** *Esame ordini del giorno*

Disegno di legge: Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (A.C. **3209-bis-A**) **8-6-2010** *Esame articoli*

Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 78 del 2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - (A.C. **3638**) **29-7-2010** *Esame ordini del giorno*

Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 105 del 2010: Disposizioni urgenti in materia di energia - (A.C. **3660-A**) **3-8-2010** *Esame articoli*

Disegno di legge: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011) (A.C. **3778-A**) **18-11-2010** *Esame articoli*

Proposta di legge: Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi - (A.C. **3137-A**) **12-4-2011** *Esame articoli*

Interventi su progetti di legge in Commissione

I Affari Costituzionali

In sede Referente

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna C. **63** Pizzolante e C. **177** Pini (**27-1-2009**)

X Attività Produttive

In sede Legislativa

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. Testo unificato C. **326** Stefani, C. **1010** Raisi e C. **2032** Mattesini (**20-1-2010**)

In sede Referente

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. C. **326** Stefani e C. **1010** Raisi (**28-1-2009**)

Modifiche alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di delega al Governo per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, nonché per l'istituzione degli sportelli unici «Promo-Italia». C. **2793** Borghesi (**21-9-2010**)

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. C. **2754** Vignali, C. **98** La Loggia, C. **1225** Bersani, C. **1284** Pelino, C. **1325** Vignali e C. **2680** Jannone - Rel. Raisi (**22-9-2010**)

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche. C. **3107** Milanato, C. **3116** Mazzocchi, C. **3133** Poli, C. **3759** Marchioni e C. **3951** Montagnoli (**1°-2-2011; 9-2-2011; 22-6-2011; 13-7-2011**)

In sede Consultiva

Legge comunitaria 2008. C. **2320-bis-B** Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera indi nuovamente modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (**16-6-2009**)

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. **44-B** , approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla IX Commissione) (**16-6-2010; 14-7-2010**)

Ordini del giorno presentati

Finanziamento area Archeologica di Parma- 9/04307/096 presentato mercoledì 25 maggio 2011, seduta n.478

Finanziamento Enit 9/04086/218 presentato venerdì 25 febbraio 2011, seduta n.440

Aliquota Iva pacchetti turistici 9/03638/261 giovedì 29 luglio 2010, seduta n.361

Agevolazioni fiscali strutture turistiche 9/03350-A/051 giovedì 6 maggio 2010, seduta n.318

Finanziamento progetti Servizio Civile 9/02714/157 venerdì 2 ottobre 2009, seduta n.225

Turismo, incentivi, armonizzazione Iva, buoni vacanza- 9/02561-A/104 lunedì 27 luglio 2009, seduta n.209

Agevolazioni per libri di testo scolastici 9/01634/169 giovedì 9 ottobre 2008, seduta n.064

Piano di sviluppo reti turistiche 9/01441-TER-C/066 mercoledì 1 luglio 2009, seduta n.195

Legittimo impedimento 9/00889-A/011 mercoledì 3 febbraio 2010, seduta n.277

Montecopiolo e Sassofeltrio: distacco dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna 9/00063-177-A/001 mercoledì 6 maggio 2009, seduta n.172

Detrazioni fiscali per recupero del patrimonio edilizio strutture turistico-ricettive 9/02936-A/056 mercoledì 16 dicembre 2009, seduta n.259

Detrazioni fiscali per recupero del patrimonio edilizio strutture turistico-ricettive 9/01713/015 giovedì 13 novembre 2008, seduta n.085